

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1957

(135^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

E DEI

Vice Presidenti TRABUCCHI e GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge:

« Provedimenti per il Mezzogiorno » (2061)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

| | |
|--|--|
| PRESIDENTE (BERTONE) Pag. | 2432, 2436, 2448, 2459 |
| PRESIDENTE (GIACOMETTI) | 2460, 2461, 2466, 2469, 2470, 2474, 2476, 2479, 2486, 2490 |
| AGOSTINO | 2451, 2472, 2483 |
| BENEDETTI | 2464, 2468, 2474 |
| Bo, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i> | 2465, 2469, 2470, 2476 |
| CAMPILLI, <i>Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno</i> | 2446, 2459, 2461, 2463, 2464, 2466, 2468, 2469, 2472, 2473, 2476, 2479, 2486 |
| CAPPELLINI | 2474, 2476 |
| CENINI | 2453, 2489 |
| CROLLALANZA | 2439, 2443, 2446, 2448, 2463, 2467, 2470, 2473, 2475, 2476, 2479, 2490 |
| DE LUCA Angelo | 2451, 2475 |
| DE LUCA Luca | 2458, 2459 |
| FORTUNATI | 2448, 2464, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2476 |
| GUGLIELMONE | 2453 |
| JANNUZZI | 2437 |
| MARINA | 2473 |

| | |
|--|------------------------------------|
| MAROTTA, <i>Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali</i> | Pag 2443, 2475 |
| PALESMO | 2467, 2468 |
| PIGARI | 2457 |
| SPAGNOLLI, <i>relatore</i> | 2432, 2463, 2466, 2473, 2476 |
| TOMÈ | 2460, 2469, 2470, 2474 |
| TRABUCCHI | 2448, 2455, 2467, 2472, 2486, 2490 |
| VALENZI | 2448, 2489 |

« Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale » (2062) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

| | |
|--|---------------------------------------|
| PRESIDENTE (TRABUCCHI) | 2490, 2491, 2492; 2493, 2495, 2496 |
| BRACCESI | 2493 |
| CAMPILLI, <i>Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno</i> | 2492, 2494, 2496 |
| CAPPELLINI | 2496 |
| CENINI | 2493, 2495 |
| FORTUNATI | 2491, 2492, 2493, 2495 |
| PELLIZZO | 2494, 2496 |
| SPAGNOLLI, <i>relatore</i> | 2490, 2491, 2492, 2495 |
| TOMÈ | 2492, 2493, 2494 |

« Autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi e 200 milioni per le liquidazioni da effettuare in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 » (2084) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

| | |
|------------------------------------|------------|
| PRESIDENTE (BERTONE) | 2459, 2460 |
| MEDICI, <i>Ministro del tesoro</i> | 2460 |
| TRABUCCHI, <i>relatore</i> | 2459 |

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Asaro, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Giacometti, Guglielmona, Ponti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnoli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Marina, Mariotti, Minio e Pesenti sono sostituiti rispettivamente dai senatori Crollanza, Agostino, Valenzi e Palermo.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Benedetto, Cappellini, Criscuoli, Jannuzzi, Marina, Pelizzo e Piegari.

Intervengono i Ministri del tesoro Medici, per le partecipazioni statali Bo, il Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno Campilli ed il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali Marotta.

DE LUCA LUCA, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per il Mezzogiorno» (2061) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per il Mezzogiorno», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, *relatore*. Io devo fare una premessa che può sembrare una protesta, ma che in realtà non lo è: cioè, dopo la lunga e appassionata discussione avvenuta sull'argomento alla Camera, e di cui sono pieni numerosi verbali, questo disegno di legge perviene a noi ora, sullo scorcio dei lavori, e quindi sono, ancora una volta, costretto dall'urgenza a fare una relazione piuttosto affrettata.

D'altro canto, dinanzi a disegni di legge di tale mole, come quello che concerne la Cassa del Mezzogiorno, evidentemente le vie da scegliere sono due soltanto: o noi accettiamo il criterio suggerito, del resto, dalla prassi, per cui un ramo del Parlamento discute a fondo e l'altro invece si accontenta di esaminare le conclusioni e, salvo qualche osservazione di carattere formale, passa oltre ed accetta il testo che gli è pervenuto, oppure, se la discussione vuole essere approfondita, evidentemente porta via non solo delle ore, ma delle giornate, prima di arrivare a qualche conclusione e poi,

in ogni modo, il disegno di legge deve ritornare indietro.

Il relatore si è trovato nella situazione di aver avuto lo stampato del disegno di legge solo pochi giorni fa e naturalmente ha fatto quello che ha potuto; chiede pertanto venia in anticipo se la relazione sarà un po' affrettata e potrà sembrare superficiale.

Il disegno di legge si divide in quattro titoli:

- I. — Durata, dotazione e attività della Cassa per il Mezzogiorno.
- II. — Interventi per lo sviluppo agricolo.
- III. — Agevolazioni per lo sviluppo industriale.
- IV. — Agevolazioni fiscali e varie.

La durata della Cassa con questo disegno di legge viene prorogata al 30 giugno 1956, e la dotazione complessiva di essa viene fissata in 2.040 milioni.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame mi pare che sia il risultato di un processo di sperimentazione, di studio, di integrazione e di revisione di principi e strumenti adottati per l'attuazione di una grande opera: la rinascita del Mezzogiorno d'Italia.

Ricorderò che sul piano legislativo alla legge 10 agosto 1950, n. 646, seguirono le leggi 25 luglio 1952, n. 949, e 11 aprile 1953, n. 298, (per menzionare le più importanti); sul piano degli studi ebbero luogo numerosi convegni quali: il Convegno degli ingegneri tecnici e industriali tenuto a Bari nel mese di gennaio del 1953, quello di Palermo del marzo 1953 su « Studi e scambi mediterranei », quello di Napoli del novembre 1953 promosso dalla Cassa del Mezzogiorno con la trattazione di un tema su « Necessità e prospettive dello sviluppo industriale nelle regioni meridionali in relazione all'opera della Cassa del Mezzogiorno », quello sempre di Napoli dell'aprile 1954 su « Metano e forze endogene » e tanti altri in periodi più vicini.

Sul piano sperimentale si è constatato l'effetto, sull'economia del Mezzogiorno, della terapia che è stata chiamata terapia d'urto, applicata con l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno, nello spirito informatore della legge istitutiva ed il funzionamento degli strumen-

ti messi in opera, separatamente e nel loro coordinamento.

Indubbiamente, mi pare, il problema del Mezzogiorno è stato messo a fuoco; si è compreso, e non solo sul piano dei principi, che l'incremento del tenore di vita di una collettività è connesso al raggiungimento del più alto grado di produttività della sua struttura economica, possibile solo in una area economicamente integrata e cioè senza notevoli disparità di gradi di sviluppo e di reddito tra regione e regione.

La situazione del Mezzogiorno espressa nel 1950 in due dati (37 per cento della popolazione, 20 per cento del reddito nazionale) era tale da reclamare non un'opera di assistenza sociale, ma un intervento urgente che evitasse il pericolo di una involuzione del complesso di tutta la nostra economia.

Il primo ciclo fu il portatore di tutte queste esigenze di intervento riequilibratore per la creazione di un migliore ambiente economico attraverso un complesso di opere pubbliche, di valorizzazione agraria (bonifiche, assistenza creditizia per il miglioramento delle colture) con i primi investimenti pubblici destinati al finanziamento di iniziative industriali ed in genere direttamente produttive.

I risultati in parte già noti, comunicati dal ministro Campilli alla Camera dei deputati legittimano il più ampio compiacimento per quanto è stato fatto; riassumerò ora solo alcuni dei dati che il ministro Campilli ha comunicato nella discussione all'altro ramo del Parlamento:

a) aumento del reddito nel Mezzogiorno, dal 1950 al 1956, del 66,7 per cento, contro un aumento nel Centro-Nord del 60,6 per cento;

b) 160 miliardi, nel settore agricolo, per opere di miglioramento fondiario;

c) finanziamenti per 95 miliardi ad iniziative industriali, di cui 50 miliardi in operazioni al di sotto di 500 milioni;

d) 4 prestiti B.I.R.S., di cui 40 miliardi investiti nel settore elettrico;

e) 9 istituti professionali programmati e 7 già legalmente costituiti per la formazione professionale nel Mezzogiorno.

Ho scelto alcuni dei dati che mi sono sembrati più significativi in relazione ai vari settori di intervento della Cassa.

Il processo di sperimentazione e di studi ha denunciato esigenze di integrazione, di coordinamento e di revisione di mezzi e di strumenti.

I. — L'intervento della Cassa era ed è aggiuntivo e non sostitutivo: in effetti qualche volta ha perso del primo carattere per mutarsi in un intervento sostitutivo. Di qui l'esigenza di un coordinamento dell'attività della Cassa con quella dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e del commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, disposto dall'articolo 2, e l'attribuzione alle zone della Cassa di una quota delle opere pubbliche da parte di tutti i Ministeri, fino al 1956, proporzionata alla popolazione della zona stessa, indipendentemente dagli interventi della Cassa (articolo 3).

Evidentemente ritengo che questi interventi devono esser ordinari, non straordinari, come del resto risulta dall'ultimo comma dell'articolo 3, e su questo argomento il Ministro ci darà certamente una conferma.

II. — Si sono poi rilevate carenze di intervento nel settore della formazione professionale, esigenze di primario peso per la formazione di personale qualificato per l'industria e la stessa agricoltura: di qui le provvidenze dell'articolo 4.

E credo non ci sia bisogno di richiamare alcuni principi insiti nello schema Vanoni per sottolineare l'importanza delle giuste provvidenze disposte dall'articolo 4.

È sempre nel quadro degli interventi atti a migliorare l'ambiente economico-sociale che vanno poste nuove provvidenze di cui agli articoli 6, 10 e 14 per fognature ed acquedotti, esecuzione di opere, di competenza di Enti locali, di particolare interesse turistico e restauro di cose di interesse storico, artistico ed archeologico, infine per l'impianto e sistemazione di linee di traghetto e di opere portuali connesse.

Ma il processo di sperimentazione e di studio ha provocato una revisione radicale in or-

dine alle esigenze di « favorire la formazione di nuove attività agricole e industriali come fonti permanenti di una maggior domanda di lavoro e di un progressivo incremento di reddito nel Mezzogiorno e come base di sviluppo delle economie nazionali », così come dice la relazione governativa relativa al disegno di legge.

Le opere pubbliche costituiscono una fonte di domanda solo temporanea di lavoro, nei limiti e nelle misure in cui non suscitano, con la trasformazione ambientale operata, nuove attività produttive.

L'incremento degli investimenti in agricoltura non offre possibilità di assorbimento di nuovi lavoratori, dato il pesante rapporto dimensionale in atto tra risorse del terreno e popolazione addetta, che sarà piuttosto aggravato dal processo di meccanizzazione e di prima trasformazione dei prodotti.

Uno studio Svimez, ipotizzando un incremento del reddito, dal 1953 al 1963, dell'1,50 per cento annuo in agricoltura e del 5 per cento nell'industria, prevede un incremento del reddito per occupato del 17 per cento per l'agricoltura, riferito ad uno stesso numero di occupati, cioè con assorbimento nullo nel decennio di nuovi lavoratori e un incremento del 25 per cento del reddito per occupato nell'industria riferito ad un numero di occupati elevato da 2.730.000 a 3.730.000.

Fin da ora infatti il reddito *pro capite* nel Mezzogiorno per addetti all'industria è del 75 per cento superiore a quello degli addetti all'agricoltura, e questo rilevante scarto non potrà infatti non polarizzare le nuove forze di lavoro verso settori estranei all'agricoltura.

La floridezza dell'Italia del Nord è indubbiamente dovuta, infatti, al suo elevato ed avanzatissimo grado di industrializzazione e le zone depresse del Nord sono quelle in cui è carente una iniziativa industriale.

La Cassa pone, pertanto, l'accento nel suo secondo ciclo operativo, sull'esigenza di propulsione e di stimolo di un programma di industrializzazione, con misure dirette ed indirette, con investimenti degli Enti pubblici, incentivi fiscali e finanziamenti di un programma di industrializzazione, non rigidamente pianificato, ma di sufficientemente elastica e graduale realizzazione.

E su questo programma di impostazione generale penso che possiamo essere tutti d'accordo; ma su come è stato formulato nell'articolo 2 sorgono dubbi sui quali tornerò tra poco.

Penso pure che si sia tutti o in molti d'accordo sulla necessità di integrare il Sud nell'area economica italiana perchè è solo un'area integrata che consente il massimo sviluppo economico di tutto l'insieme: la lettura di molti bilanci di aziende del Nord specie nel ramo tessile, ci fa sapere che la diminuzione o la scomparsa della componente estera delle vendite è stata provvidenzialmente neutralizzata dall'incremento della componente Italia meridionale per il maggior potere di acquisto consentito a queste zone dagli interventi della Cassa

È uno dei tanti esempi che si potrebbe addurre ad illustrazione e ad integrazione dei dati offerti dalla dinamica del reddito del Centro-Nord e del Mezzogiorno.

Penso, inoltre, che si sia tutti o in molti d'accordo che lo strumento più efficiente di sicura e rapida integrazione del Sud nell'area economica italiana sia l'industrializzazione.

L'industrializzazione sta alle infrastrutture, come il credito di esercizio sta al credito di investimento.

Magnifici impianti non alimentati da adeguato credito di esercizio alimenteranno solo le finche di un bilancio di liquidazione fallimentare. Così il Sud, trasformato nel suo ambiente economico-sociale, ma senza industrie, sarebbe condannato all'asfissia economica con lo inaridirsi delle fonti di occupazione straordinaria. Le industrie sono la linfa atta a vivificare le arterie delle strade, acquedotti, bonifiche, scuole, per la formazione di operai e tecnici.

Ma le industrie, nell'ambiente economico odierno, si pongono con esigenze strutturali molto complesse, che si traducono in una massa ingente di capitali, che gli stimoli ordinari non sono in grado di richiamare nelle misure e nei tempi tecnici adeguati.

I capitali privati tendono a muoversi verso le aree già sviluppate, disertando quelle sottosviluppate, scontando a volte senza approfondite valutazioni, una minore redditività prospettica.

È non solo il risparmio privato del Nord sarebbe restio agli incrementi industriali del Sud, ma anche il risparmio del Sud, per ragioni che vanno identificate nella lunga desuetudine al rischio, nell'apatia provocata da un'oppressiva esperienza fallimentare di più generazioni aduate a sorpassati regimi feudali, desuetudine ed apatia che certamente scomparirebbero di fronte all'affermazione *in loco*, di iniziative altrui per quella forza sociale che è il mimetismo di paretiana memoria.

Io vedo le stesse cose in certe zone del mio Trentino, dove molte volte c'è questa situazione di apatia che bisogna vincere, aiutando a vincerla coloro che in essa vivono.

L'I.R.F.I.S. e la Regione siciliana ci fanno sapere, in una memoria, il tasso, sul piano nazionale, dei vari settori di investimenti, a cui si dirige il risparmio siciliano:

— 4,21 per cento del totale nazionale investito nelle Banche;

— 6,50 per cento del totale investito nelle Casse di risparmio;

— 6,30 per cento del totale nazionale investito in buoni del tesoro novennali;

— 1,00 per cento del totale nazionale investito nelle industrie.

Stando così le cose mi sembra che non restava che questa alternativa:

a) promuovere l'industrializzazione con i soli incentivi fiscali e creditizi, con il rischio, in caso di carenze di interventi, di vedere frustrato il piano di opere strutturali realizzato nell'ambiente economico-sociale del Mezzogiorno, con distruzione sul piano assoluto e relativo dei capitali impiegati e con crisi involutive di tutto il sistema economico nazionale;

b) assumersi l'onere di una scelta diretta od immediata con la fissazione di un piano elastico di investimenti industriali delle aziende direttamente ed indirettamente controllate dallo Stato, integrando questa azione con la politica degli incentivi fiscali e creditizi.

Nelle discussioni intervenute alla Camera e nel testo del disegno di legge pervenutoci si è affermata la seconda impostazione e si sono indicate le vie risolutive.

E qui entra in causa l'articolo 2.

Io penso che risorse naturali, capitali, lavoro da una parte, costi dell'energia, dei trasporti, ampiezza e ubicazioni dei mercati dall'altra, condizionano il sorgere e lo svilupparsi di una azienda industriale.

Se in Sicilia si continuerà a trovare il petrolio, se sono vere le notizie circa il ritrovamento di un importantissimo giacimento di potassio, se la Sicilia ci dà asfalti e calcarei per il bitume e per il cemento (già in fase di sfruttamento industriale) e se in altre zone, quali l'Abruzzo e il Gargano vi saranno le bauxiti, non tarderà molto che queste fonti di ricchezza saranno messe in valore, ed è giusto che lo Stato aiuti a valorizzarle, mentre l'industria elettrica è in fase di espansione per far fronte alla crescente richiesta di energia per usi industriali.

Tutto questo sta bene, tutto questo ci dice che è stata meritoria l'opera fin qui svolta, ma non bisogna correre il rischio che per guardare solo verso il Sud si dimentichi il Nord; bisogna creare la premessa di un equilibrio Nord-Sud, su un potenziale di lavoro e di reddito sempre più alto, senza, peraltro, frenare alcuno slancio ascensionale.

Sono queste considerazioni che mi inducono a chiedere al Ministero di fare qualche precisazione sull'articolo 2.

Anzitutto quando al comma terzo si parla di programmi di investimenti degli enti e delle aziende sottoposte alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, ritengo si debba intendere i programmi nel loro complesso e dove si parla di impianti nuovi, si debba intendere stabilimenti, perchè, altrimenti, non solo correremmo il rischio di arrestare il processo sempre necessario di sviluppo degli stabilimenti del Nord, ma di non fare nemmeno l'interesse del Sud. Così non si attuerebbe la integrazione.

E nel quarto comma, pure, si dovrà intendere che non si tratta di investimenti statali nel complesso delle aziende, perchè non si può pensare che un'azienda realizzi parte dei suoi programmi qui o là, soltanto in base ad una disposizione di legge e non secondo utilità e convenienza economica.

Ritengo che il Ministero — il cui pensiero del resto risulta chiaro, dai resoconti della Ca-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

135ª SEDUTA (25 luglio 1957)

mera — vorrà chiarire per noi e per l'opinione pubblica questi punti.

Dall'articolo 3 ho già parlato ed anche su di esso mi auguro di sentire il pensiero del Ministro.

Ciò detto dell'articolo 2 e 3, mi limiterò ad alcuni cenni di illustrazione delle altre provvidenze disposte dal disegno di legge sottoposto al nostro esame.

Contributi in capitale, fino al 40 per cento delle spese per impianti, attrezzi e scafi, integrati con il concorso agli interessi passivi sui mutui, sono concessi ai pescatori, individuali o riuniti in imprese cooperative (articolo 5).

L'articolo 11 dispone contributi non superiori al 30 per cento per macchinari a favore di artigiani.

L'uno e l'altro provvedimento favoriscono attività economiche sane e caratteristiche delle zone del Mezzogiorno.

Nel quadro dei nuovi orientamenti operativi della Cassa l'industria beneficia di provvidenze articolate in forma di contributi sia allo scopo di attivare iniziative industriali in zone che ne difettano, sia allo scopo di facilitare la costituzione e potenziare lo sviluppo di zone industriali con consorzi, ovvero di concorso negli interessi passivi sulle obbligazioni emesse dall'I.S.V.E.I.MER., I.R.F.I.S. e C.I.S. e su tutte le operazioni effettuate da detti Istituti con fondi non forniti nè garantiti dallo Stato o dalla Cassa.

Sempre a favore delle industrie sono mobilitati finanziamenti di Istituti previdenziali, assicurativi e di credito per opere pubbliche (articolo 21, comma nono), della Cassa depositi e prestiti (ai Comuni per acquisto di aree da destinarsi ad imprese industriali - articolo 22, comma primo), degli Istituti speciali I.S.V.E.I.MER., I.R.F.I.S. e C.I.S. con le Sezioni industriali del Banco di Napoli e di Sicilia per mutui, in quest'ultimo caso, non solo di investimento a medio termine, ma anche per la concessione di crediti di esercizio a medie e piccole imprese industriali (articolo 25) con innovazione felice e tempestiva.

Da ultimo debbo richiamare il complesso delle agevolazioni fiscali:

1) tassa fissa di registro e ipotecaria per atti costitutivi di società e atti successivi, au-

menti di capitale, emissione di obbligazioni e connesse iscrizioni e cancellazioni ipotecarie, trasformazione, fusione, concentrazione: per atti di acquisto di proprietà, locazioni, iscrizione di ipoteche relative ad aziende industriali;

2) esenzione dalle imposte comunali sulle industrie per 10 anni ed esenzione da altre imposte comunali a favore di imprese industriali nuove o per ampliamento e ammodernamento di quelle esistenti;

3) esenzione quinquennale dalla ricchezza mobile categoria B del 50 per cento degli utili accertati reinvestiti nell'agricoltura o industria fino alla concorrenza del 50 per cento della spesa per impianti ed opere.

Su quest'ultima agevolazione sono state formulate riserve in quanto ci sarebbero delle aree privilegiate fiscali con costituzione di rendite fiscali e conseguente costituzione di capacità competitiva artificiosa dell'industria del Sud nei confronti di quella del Nord.

L'obiettivo proposto con gli articoli 34 e 35, di rendere cioè redditiva l'iniziativa industriale nel Sud in tutte le regioni in misura e tempi adeguati alle esigenze del processo di industrializzazione, legittima le provvidenze disposte, peraltro integrate da opportune cautele atte a renderle operanti solo nei confronti di iniziative serie e non speculative.

Il provvedimento si avvia ad operare in un clima di fiducia nell'avvenire del Mezzogiorno, che attraverso cicli di depressione e di sviluppo per effetto di evoluzioni nella tecnica mercantile ed industriale, segna una costante nell'equazione tra la nostra economia ed il nostro benessere, ponte di comunicazione del nostro con tutti i Paesi del Mediterraneo.

Ecco, in sintesi, forse non del tutto ordinata, il provvedimento che è sottoposto al nostro esame ed alla nostra approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e desidero ora dare comunicazione dei pareri che ci sono pervenuti dalle varie Commissioni.

La 9ª Commissione, rilevando che sarebbe stato opportuno accordare la possibilità, che ora manca, di un esame analitico del provve-

dimento, possibilità desiderata anche sul terreno della competenza illimitata, esprime parere in via di massima favorevole al disegno stesso.

Il parere della 7ª Commissione è così formulato:

« La Commissione, preso atto che l'approvazione del disegno di legge in questione costituisce un notevole sforzo per migliorare le condizioni delle popolazioni delle aree depresse, esprime a maggioranza parere favorevole all'approvazione del disegno di legge stesso, prospettando nel contempo la opportunità — analogamente a quanto è avvenuto presso lo altro ramo del Parlamento — di un ponderato esame delle varie disposizioni e della loro portata ».

L'8ª Commissione, infine, ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

JANNUZZI. Vorrei riassumere brevemente ed illustrare il parere della Giunta consultiva per il Mezzogiorno, che ho l'onore di presiedere.

La Giunta per il Mezzogiorno ha considerato unanimamente — e sottolineo questo carattere di tutti gli interventi a favore del Mezzogiorno — come l'economia del Mezzogiorno non si possa considerare che interdipendente con tutta l'economia nazionale, e come ogni intervento debba essere visto nel quadro generale dello sviluppo e dell'espansione economica di tutto il Paese. Questo non solo per la naturale interdipendenza di ogni fenomeno economico, ma soprattutto per la constatazione già fatta che il 40 per cento degli effetti moltiplicativi degli investimenti attuali nel Mezzogiorno si sono proiettati nel Nord per effetto dell'aumento del livello di vita della popolazione e della espansione dei consumi che trovano soddisfacimento per mezzo dei beni che si producono nelle regioni settentrionali.

Perciò con questa premessa — e vorrei dire, soltanto con questa premessa — che non pone in termini di antitesi, ma di coincidenza, gli interessi del Mezzogiorno con quelli generali della Nazione, la Giunta esprime parere favorevole sia al prolungamento della Cassa del

Mezzogiorno, sia all'ulteriore dotazione di lire 760 miliardi.

La Giunta ha espresso un parere favorevole nella sua maggioranza, e non l'ha scritto perchè non voleva dare segni di disarmonia, sui risultati della Cassa. C'è stata qualche riserva da parte della minoranza, ma devo dire che sono riserve piuttosto di forma che di sostanza. In realtà tutti siamo stati concordi nel ritenere — e non potrebbe essere diversamente — che proprio gli effetti e i risultati della opera della Cassa nel passato giustificano questo provvedimento; altrimenti non sarebbe giustificata la proroga e l'ulteriore dotazione.

Ritiene la Giunta che un punto apprezzabilmente positivo di questo disegno di legge è l'aver avviato a risoluzione il problema del carattere aggiuntivo o sostitutivo degli interventi del Mezzogiorno. Infatti considera che quando si pone come obbligo il coordinamento tra programmi della Cassa e quelli degli altri dicasteri interessati alla vita produttiva e si stabilisce che le spese degli altri dicasteri devono essere proporzionalmente divise in rapporto alla percentuale di popolazione, ha posto un principio che non rende più possibile che gli interventi del Mezzogiorno abbiano carattere sostitutivo. È infatti evidente che quando la ripartizione si fa con criterio obiettivo non si può sottrarre da un lato quello che la Cassa del Mezzogiorno dà di più dall'altro e sotto questo aspetto la Giunta considera positivo il disegno di legge.

La Giunta si è soffermata lungamente sull'articolo 2 ed è stata unanimemente concorde nel ritenere che l'articolo 2 sia degno di approvazione. La Giunta ha tenuto presente a questo proposito quanto si legge in un passo dello schema Vanoni, secondo cui « gli investimenti propulsivi e regolatori si dovrebbero ripartire tra Nord e Mezzogiorno nella proporzione rispettivamente del 60 e del 40 per cento rispetto alle posizioni di partenza, dato che nel 1954 il 70 per cento degli investimenti ora definiti propulsivi e regolatori si localizza nel Nord ». Questo dice lo schema Vanoni e la Giunta ha considerato che la materia non si potesse lasciare senza una disciplina; una determinazione di percentuale è necessaria.

Se è vero che gli investimenti del Mezzogiorno hanno la duplice finalità di aumento della produzione e di collocamento della mano d'opera, è anche vero che almeno questa seconda finalità — l'aumento di produzione si può fare in qualsiasi parte del territorio nazionale — l'assorbimento di mano d'opera, è legata a criteri di carattere territoriale. E se si considera che lo schema Vanoni annuncia che nel Mezzogiorno la disoccupazione è superiore del 60 per cento di quella dell'intero territorio nazionale, vedete che anche in questa percentuale vi è giustificazione della ripartizione del 40 e del 60 per cento, indicata come criterio ripartitore degli investimenti delle aziende.

La Giunta non si dissimula che possano esservi difficoltà di applicazione; è evidente che si tratta di un criterio di massima e di principio che deve trovare applicazione pratica — mi spingo a dire — nei limiti del possibile. Dove vi fosse l'impossibilità dell'attuazione del principio vale la massima *ad impossibilia nemo tenetur*, ma noi siamo sicuri che il Governo, ed il Ministro delle partecipazioni, sapranno trovare caso per caso la soluzione per rendere operante questa norma, che non dovendo attuarsi nè in un mese nè in un anno, ma in 7-8 anni, può trovare la risoluzione nella gradualità degli investimenti. Su questo credo di non dire altro.

Positivissima è la norma, in verità già esistente, che il Comitato dei ministri per la Cassa per il Mezzogiorno debba annualmente comunicare al Parlamento i programmi della Cassa. In proposito la Giunta crede di dover rivolgere al Comitato dei ministri ed al Presidente una raccomandazione: questa comunicazione non dovrebbe consistere soltanto in una elencazione schematica di opere, ma in una esposizione di criteri generali e particolari, economici e sociali, finanziari e tecnici che hanno presieduto alla formazione dei programmi, in modo che il Parlamento possa esaminarli con approfondimento e dare le necessarie direttive al Comitato dei ministri. Lo stesso per i rapporti con gli Organi regionali siciliani e della Sardegna, d'intesa con i quali devono formarsi i programmi.

Favorevolissima è la Giunta sulle norme per l'artigianato e per la pesca per le quali atti-

vità considera, data la depressione, estremamente benefico ogni intervento statale.

Ottima è la disposizione per la quale la Cassa può assumersi l'onere dei Comuni per le reti idriche e per le reti di fognature primarie, distinguendo un minimo di 10.000 abitanti e un massimo di 75.000. E a questo punto la Giunta riscontra, in queste norme, non solo una risoluzione di un problema igienico e sanitario del Mezzogiorno, ma anche l'inizio della risoluzione del problema delle dissestate finanze comunali e non può che augurarsi che queste disposizioni si estendano al Centro dell'Italia perchè non tanto sono dirette a risolvere i problemi del Mezzogiorno quanto il problema generale delle dissestate finanze comunali che purtroppo affligge tutti i Comuni italiani e forse quelli di tutta Europa.

La Giunta considera anche positive le norme sullo sviluppo agricolo e a questo punto pone un problema: credito agrario a favore delle medie e piccole industrie agrarie a medio termine ed a tenuissimo tasso di interesse. È questo uno dei problemi più generalmente sentiti per l'agricoltura. La Giunta, considerate positive le disposizioni, si raccomanda che si prenda in esame da parte del Comitato dei ministri il problema del credito a favore delle piccole e medie industrie agricole, credito a medio termine e a basso tasso d'interesse, soprattutto attuato con metodi e con strumenti che più strettamente aderiscono all'efficienza favorevole o sfavorevole dell'azienda e non si astraggano — non si dispiaccia nessuno — in agnostici criteri di tipica marca bancaria. La azienda finanziatrice deve essere parte integrante dell'azienda agricola, ne deve vivere le vicende e deve intervenire o non intervenire, chiedere o non chiedere la restituzione in rapporto alla possibilità e vitalità dell'azienda, quando non ci sia, naturalmente, colpa dello imprenditore. Ricordo in proposito che ieri la Camera ha approvato un disegno di legge col quale dà agli Istituti di credito un fondo di 2 miliardi per erogazione di prestiti a favore di medie e piccole industrie, che si riporta alla precedente legge Fanfani, al 3 per cento e a medio termine.

Non è esatto che non si sia detta cosa giusta quando si è detto che lo Stato può anche in questo settore intervenire come interviene nella

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)135^a SEDUTA (25 luglio 1957)

industria; è vero che non può essere opera del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, ma è vero che una legge può anche presentarsi per destinazione diversa di parte delle somme, con titolo diverso per destinazioni diverse da quelle previste dalle leggi in vigore.

La Giunta è favorevole alle norme a favore dell'industria che introducono il concetto del fondo statale del 20 per cento a fondo perduto. Devo fare una raccomandazione al Presidente del Comitato dei ministri, cioè che le aziende di credito, a mano a mano che crescono gli interventi statali nelle industrie, adoperino una maggior oculatezza nel finanziamento per la scelta delle iniziative e una maggiore preoccupazione che esse nascano con caratteri di vitalità economica. Troppi dissesti finora si sono verificati, e badate che il dissesto non ha solo l'effetto deleterio che ogni dissesto finanziario ha nell'economia particolare e generale del Paese, ma ha questo effetto che, effettuandosi la vendita dei beni alla pubblica asta giudiziaria, molte volte i beni che sono finanziati dallo Stato a fini industriali, perdono la loro naturale destinazione e finiscono con lo avere la destinazione che dà loro l'acquirente. Onde è necessario, dice la Giunta, che, ove la situazione del titolare dell'azienda sia finanziariamente irreparabile, si assicuri almeno all'economia del Paese l'azienda, trasferita, sì, in altre più capaci mani, ma immutata nella destinazione economica. E questo si può fare con vendite private agli Istituti o con l'avocazione del bene da parte dell'Istituto, salvo vendita; altrimenti si disperde il beneficio economico dell'investimento.

Infine la Giunta esprime parere favorevole per quanto riguarda la norma che ai lavoratori che dipendono da industrie che lavorano per enti finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno siano assicurate condizioni non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

La Giunta ha espresso anche l'auspicio che una rappresentanza sindacale possa essere introdotta un giorno — naturalmente non è questa la sede — negli organi della Cassa, onde gli interessi dei lavoratori siano in essa adeguatamente rappresentate.

La Giunta sottolinea anche con piacere e con soddisfazione un altro punto del disegno

di legge, sfuggito al relatore. Il disegno di legge pone il principio che non soltanto la Cassa del Mezzogiorno deve realizzare un equilibrio economico tra le regioni del Nord e del Sud, ma deve realizzare l'equilibrio tra regione e regione del Sud, diverse essendo le condizioni demografiche, le condizioni economiche e le condizioni sociali.

Detto questo, una viva raccomandazione a nome, se mi è consentito, di tutto il Mezzogiorno, che ho l'onore, indirettamente, di rappresentare, che il disegno di legge venga approvato prima del periodo feriale perchè diventi operante nella stagione in cui c'è bisogno di interventi economici per le popolazioni legittimamente in attesa.

CROLLALANZA. Prima di esprimere il mio pensiero sul disegno di legge in discussione, il ministro Campilli e gli onorevoli colleghi mi consentiranno una breve premessa.

Sono fra coloro — non molti per la verità — che allorquando fu ventilata per la prima volta la convenienza di istituire la Cassa per il Mezzogiorno non esitarono, con alcuni scritti, ad esprimere dubbi e riserve su tale iniziativa, sostenendo che sarebbe stato più opportuno, per la ripresa di una vasta politica a favore delle regioni meridionali e delle isole, dopo quella iniziata nel 1926 dai Provveditorati alle opere pubbliche, rimettere in efficienza, con una più aderente struttura, quei Ministeri tecnici che la guerra aveva sconvolti e depauperati, spesso per ragioni politiche, di ottimi funzionari.

Naturalmente la mia voce, allora, non aveva alcuna autorità per essere ascoltata, per quanto dello stesso avviso si fossero dichiarati alcuni tecnici ed economisti di chiara fama.

Le nostre argomentazioni caddero nel vuoto, e la « Cassa » sorse, perchè si ritenne, dal Governo e da coloro che la caldeggiavano, che fosse consigliabile creare un organismo nuovo, agile nel suo funzionamento, libero da pastoie burocratiche e dalle lente procedure della oramai vecchia legge di contabilità dello Stato, capace insomma di corrispondere più prontamente e con maggiore aderenza alla rinascita delle zone depresse.

Poichè lo scorso anno, a distanza di cinque esercizi dalla fondazione della Cassa, mentre

veniva annunciato il proposito di prolungarne la durata, non vi erano ancora elementi di valutazione sufficienti per poter esprimere, nei riguardi del suo funzionamento, nonché dei risultati raggiunti, un giudizio esauriente; chi vi parla, pur riconoscendo la necessità di alcuni ritocchi alla legge istitutiva, specie per quanto si attiene al settore degli investimenti destinati a creare nuovi incentivi per lo sviluppo economico delle zone depresse, durante la discussione del bilancio dei Lavori pubblici, consigliò di soprassedere ad ogni iniziativa di proroga, anche per riservare a successivo ponderato esame ogni decisione circa la convenienza o meno di restituire ai Ministeri tecnici, aggiornati e potenziati nei loro ordinamenti, alcune di quelle competenze che erano state ad essi sottratte.

Tali riserve, per altro, prescindendo dalle considerazioni già esposte, non mi impediscono dal riconoscere che notevoli vantaggi le regioni meridionali ed insulari hanno tratto dai massicci interventi finanziari operati a loro favore dalla « Cassa »; così come non mi impediscono di dar atto al ministro Campilli dell'impegno con il quale cerca di assolvere il compito gravoso che gli è stato affidato.

D'altra parte, dopo che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge e dopo la decisa volontà espressa dal Governo di portarlo in porto, considerato anche l'orientamento prevalentemente favorevole che si è delineato nei gruppi di maggioranza del Senato, non ho motivo di insistere sul mio punto di vista.

Formulo, invece, l'augurio che la « Cassa » possa corrispondere in pieno, con le nuove provvidenze che la legge in discussione contempla, alle aspettative che si sono determinate nel Paese, perfezionando il suo funzionamento, sì da raggiungere più agevolmente le mètte prefisse.

Ciò premesso, desidero richiamare l'attenzione dei componenti della Commissione su due settori dell'attività di tale organismo, tralasciando gli altri sui quali non ho motivi di soffermarmi: quello delle opere pubbliche e l'altro dell'industrializzazione.

Per quanto riguarda le opere pubbliche, il senatore Jannuzzi testè ha affermato che gli stanziamenti della « Cassa » sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi di quelli dei

Ministeri che operano nel campo delle opere pubbliche. Così dovrebbe essere, ma la realtà è assai diversa; perchè se è vero che alcuni bilanci, come per esempio quello dei Lavori pubblici, confrontati con gli stati di previsione di esercizi precedenti, segnano in certi casi nel complesso aumenti di stanziamenti; è anche vero che tali aumenti generalmente sono dovuti ad incidenze di annualità derivanti da leggi speciali per esigenze di carattere straordinario, che il più delle volte non riguardano il Mezzogiorno, o per nuovi oneri riferentesi al personale, e non già per fronteggiare i compiti ordinari di istituto, che viceversa subiscono costanti flessioni, tanto più gravi se si ripercuotono — come si ripercuotono — a danno delle regioni meridionali ed insulari; e ciò in pieno contrasto con quella politica che si intende perseguire a favore di tali Regioni.

La scarpe cinesi che il Ministero dei lavori pubblici è costretto a calzare sono dunque il riflesso degli oneri che il Tesoro si è assunti per finanziare la « Cassa ».

Ciò porta come conseguenza che la « Cassa » può spendere centinaia di miliardi per determinate categorie di opere onde risollevarle dalle condizioni nelle quali si trovano le zone depresse, mentre al Ministero dei lavori pubblici, costretto a segnare il passo, vengono a mancare, in tali zone, costantemente, quelle disponibilità che consentano non soltanto la esecuzione di nuove opere rimaste nella propria competenza, ma anche l'ultimazione di quei lavori che lasciati incompiuti sono destinati a sicura rovina, con danno, proiettato nel tempo, dello stesso bilancio dello Stato.

Ciò sta a dimostrare che gli stanziamenti della « Cassa » non sono integrativi, ma almeno in parte sostitutivi di quelli del bilancio dei Lavori pubblici.

La Stato, quindi, se con una mano fornisce i mezzi al nuovo Ente per una politica a favore del Mezzogiorno, con l'altra lesina i fondi ai Ministeri tecnici, e particolarmente a quello dei lavori pubblici, perchè possano assolvere adeguatamente ai loro compiti d'istituto nelle stesse regioni meridionali, impedendo così l'esecuzione di opere non meno essenziali per la loro rinascita.

Nè valgono a giustificare tali restrizioni gli oneri — oltre quelli per la Cassa — che lo

Stato è costretto a sostenere annualmente con l'erogazione di decine di miliardi a favore del Ministero del lavoro per i cantieri-scuola, perchè tali fondi — si può affermarlo senza preoccupazione di eccedere nel giudizio — sono in parte notevole sperperati nella esecuzione di opere, diffuse su tutto il territorio nazionale, spesso superflue, rispondenti essenzialmente ad esigenze di ordine politico, se non elettoralistiche; opere eseguite senza idonea attrezzatura e dirigenza tecnica, senza possibilità di ulteriore sviluppo o completamento, esposte anch'esse ad abbandono e rovina, e qualche volta inutilizzabili per la faciloneria con le quali sono state costruite.

Sostanzialmente, per concludere questa parte del mio intervento, è da rilevare che se il bilancio dello Stato non si sottrae a notevoli oneri per assicurare un adeguato ritmo di attività alla « Cassa » ed al Ministero del lavoro per i cantieri scuola, chi ne risente sfavorevoli ripercussioni è particolarmente il Ministero dei lavori pubblici, che deve assistere impotente, specie nel Mezzogiorno, allo spettacolo di un cimitero di opere incompiute, non avendo mezzi adeguati per portarle a termine o almeno per preservarle da inevitabile disfacimento.

Sia ben chiaro, dunque, che approvando questa legge ed autorizzando i maggiori stanziamenti a disposizione della « Cassa », non intendiamo autorizzare anche la perpetuazione di un sistema che è pregiudizievole agli interessi del Paese, e non rispondente ad un organico piano finanziario e tecnico per la rinascita del Mezzogiorno e delle Isole.

Ma gli squilibri e le lacune lamentati per gli stanziamenti diventano ancora più gravi, nelle suddette regioni, perchè « Cassa » e Ministeri, nell'esecuzione delle opere, agiscono a compartimenti stagni.

Ad ovviare a tale inconveniente, il disegno di legge in esame cerca di porre riparo stabilendo un organo di coordinamento.

Ciò, per altro, era previsto anche dalla precedente legge, che aveva consentito la costituzione di uno speciale Comitato di Ministri, che però non ha dato che scarsi risultati, nonostante l'impegno del ministro Campilli che lo presiede.

Ora io osservo che non basta mantenere in vita, ampliandone le competenze e le rappresentanze, tale Comitato, che non può che fissare le grandi linee dei programmi generali e la graduatoria delle categorie delle opere, nonchè i tempi per le loro realizzazioni, in rapporto alle competenze ed alle disponibilità finanziarie della Cassa e dei vari Ministeri.

Perchè il coordinamento diventi operante e rispondente alle esigenze delle singole regioni, occorre che le grandi linee fissate dal suddetto Comitato trovino poi articolazione e precisi contorni in veri e propri piani particolareggiati che, prescindendo da ogni interferenza politica ed elettoralistica — sentiti eventualmente anche esponenti qualificati del mondo economico, tecnico ed amministrativo locale, attraverso speciali consulte — potrebbero essere formulati con organica impostazione e sincronismo di attività, dalle varie Amministrazioni interessate, dai Provveditorati alle opere pubbliche, di concerto con funzionari a ciò delegati dalla Cassa del Mezzogiorno.

Si eliminerebbero in tal modo gli inconvenienti finora lamentati per alcune categorie di opere per le quali spesso sono interessati, in funzione della specifica loro competenza, varie Amministrazioni.

Non è infrequente il caso, per esempio, che per la sistemazione di un importante corso d'acqua la « Cassa », avendo mezzi sufficienti, dia corso a determinati lavori, mentre il Ministero dei lavori pubblici o dell'agricoltura si trovino, per le difficoltà dei loro bilanci, in condizione di non poter provvedere a quelli di loro competenza.

L'inconveniente è ancora più grave nei casi di esecuzione di opere di bonifica e di trasformazione fondiaria al piano non protette da precedenti lavori di sistemazione idraulico-forestale a monte.

Avviene, in conseguenza, che un'opera che dovrebbe svilupparsi con organicità di tempi tecnici e di mezzi finanziari, per la sua incompletezza o irrazionale esecuzione, non solo non risponda agli scopi per cui è stata posta in cantiere, ma finisca, in qualche caso, con l'aggravare la situazione preesistente.

Perchè, per esempio, procedere alla trasformazione fondiaria con relativo appoderamento

in alcuni comprensori, se per la mancata regolazione dei torrenti che precipitano al piano essi si trovano esposti frequentemente a rovinosi allagamenti?

Tutto ciò non avverrebbe se Ministeri e « Cassa », anziché agire a compartimenti stagni, operassero di conserva!

Allo scopo di assicurare maggiori possibilità di investimenti da parte dei Ministeri nella esecuzione di opere da eseguirsi nelle regioni meridionali e nelle isole — e in ciò vi è la conferma di quanto andiamo sostenendo — con l'articolo 3 della legge in esame si stabilisce che « la spesa per opere pubbliche compresa negli stati di previsione dei singoli Ministeri non può essere, nel complesso, rispetto alla spesa da effettuarsi nell'intero territorio nazionale, percentualmente inferiore al rapporto tra le popolazioni dei territori predetti e l'intera popolazione nazionale ».

Questa norma della legge, a prescindere dalle considerazioni già espresse circa l'insufficienza degli stanziamenti messi a disposizione di alcuni Ministeri, come quello dei Lavori pubblici, mentre sembra orientata a favore del Mezzogiorno, se attuata si risolverebbe proprio a suo danno, perchè se si consultano le statistiche si accerta che, mentre la popolazione nel Centro-Nord è del 63 per cento, nelle regioni meridionali ed insulari non raggiunge che il 37 per cento!

Norma più logica, secondo me, sarebbe quella che fissasse il 50 per cento del totale degli stanziamenti a favore delle cosiddette aree depresse, così come veniva praticato, con criterio quasi costante, nel « ventennio », dopo l'istituzione dei Provveditorati alle Opere pubbliche.

Ciò è facilmente dimostrabile consultando le statistiche dell'epoca presso la biblioteca del Senato.

Si potrebbe obiettare che tale 50 per cento, in aggiunta ai finanziamenti della « Cassa », costituirebbe una sperequazione troppo forte nei riguardi delle regioni del Centro-nord, dove pure vi sono problemi che meritano di essere adeguatamente affrontati; ma a tale obiezione si può tranquillamente rispondere che il Mezzogiorno, nonostante le provvidenze in corso e le nuove possibilità di investimento da parte della « Cassa », tenuto conto di quanto ha dato fin'ora all'erario e di quanto ha rice-

vuto o sta per ricevere, nonchè in relazione alle sue molteplici necessità, sul piano di un'equa giustizia distributiva, è sempre in credito e lo sarà per molto tempo ancora.

È augurabile quindi che, con una successiva disposizione di legge, il rapporto degli stanziamenti nei bilanci di alcuni Ministeri venga modificato nel modo suesposto.

Comunque, sia che si accetti tale punto di vista, sia che si mantenga quello contemplato dalla legge in esame, è da evitarsi, come vorrebbero alcuni, che si operasse poi, nello stesso Mezzogiorno, un rapporto fra il complesso della sua popolazione e quello delle singole regioni, perchè ciò si risolverebbe, per esempio, a danno della Lucania e della Sardegna che hanno minore popolazioni ed ancora maggiori bisogni da fronteggiare.

I finanziamenti complessivi che risulteranno disponibili per investimenti, nelle regioni meridionali e nelle isole, dovranno trovare impiego razionale in base alle grandi linee dei piani fissati dal Comitato interministeriale di coordinamento ed a quelli particolareggiati che dovrebbero essere formulati dai Provveditorati alle Opere pubbliche.

Prima di passare ora all'esame di alcune disposizioni particolari riguardanti sia l'esecuzione di certe opere pubbliche, sia l'industrializzazione, desidero fare una dichiarazione: io dovrei proporre degli emendamenti allo scopo di correggere alcune illogiche impostazioni della legge; ma poichè, sia da parte del Ministro che della Commissione, pur riconoscendosi che essa potrebbe essere migliorata, si preferisce farla entrare senz'altro in vigore, per non ritardare la sua azione a favore del Mezzogiorno, mi asterrò dal farlo, limitandomi solo a suggerire dei ritocchi che dovrebbero essere tenuti presenti nella compilazione di un ulteriore disegno di legge integrativo di quello che ci accingiamo oggi ad approvare.

Per quanto riguarda il settore degli acquedotti e delle fognature, rilevo che nella legge si fa una netta distinzione, ai fini dei previsti benefici, per la costruzione di condotte principali o secondarie, fra comuni con popolazione fino a 10 o a 75 mila abitanti.

Per i primi, infatti, la « Cassa » può assumere a proprio carico gli oneri cui essi dovrebbero far fronte per la costruzione o il completamen-

to delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e delle fognature, qualora si trovino nell'impossibilità di garantire, in tutto o in parte, con la sovrimposta fondiaria i mutui occorrenti, sempre che i lavori siano stati ammessi al contributo statale; mentre per i secondi, cioè per i comuni da 10 a 75 mila abitanti, l'onere rimarrebbe a suo carico limitatamente alle reti primarie.

Ora, se una distinzione può apparire giustificata, essa non deve scaturire da limiti che prescindano dalle situazioni ambientali delle varie regioni del Mezzogiorno.

In proposito giova far presente che alcune di tali regioni, come la Puglia e la Sicilia, rimarrebbero in parte notevole estromesse dal beneficio, avendo esse la maggior parte dei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti.

Lodevole il criterio di favorire i piccoli comuni, ma non perdiamo di vista che ve ne sono altri che, pur avendo una popolazione superiore a tale limite, si trovano alle volte in condizioni di bilancio assai peggiori e nell'impossibilità di delegare sovrimposte per fronteggiare tali esigenze.

Sembra perciò opportuno elevare il limite delle maggiori provvidenze da parte della Cassa da 10 a 20 o 30 mila abitanti.

Ciò potrebbe essere disposto con quel provvedimento integrativo al quale ho accennato in precedenza.

Prendo atto dal cenno di assenso del Ministro Campilli nel riconoscere la fondatezza del mio rilievo e sono sicuro che egli non tarderà a disporre in conseguenza.

In relazione alla costruzione di reti ed impianti di acquedotti e di fognature, molto opportune sono le disposizioni che impegnano la Cassa depositi e prestiti alla concessione di mutui ai Comuni e che autorizzano la Cassa del Mezzogiorno a curarne gli adempimenti per loro conto anticipando i fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

La norma però avrebbe dovuto contemplare anche la estensione a quelle altre opere di competenza dei Comuni, ammesse ai contributi di legge, che non riescono ad essere realizzate per carenza di mezzi adeguati da parte del predetto Istituto, preposto per legge al loro finanziamento.

MAROTTA. *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.* Ma non si poteva inserire in questa legge.

CROLLALANZA. Si poteva. Comunque sta di fatto che la Cassa depositi e prestiti, in questi ultimi anni, ha eseguito operazioni, anche di notevole entità, per finanziamenti che non hanno niente a che fare con i suoi compiti di istituto, anche se a ciò autorizzata da particolari disposizioni di legge; il che è stato un errore che bisogna evitare che si ripeta.

Passando dal settore delle opere pubbliche a quelli della pesca e dell'artigianato, posso dare atto senz'altro al Ministro Campilli della bontà delle provvidenze che la legge contempla, di cui certo si gioveranno le categorie interessate.

Quanto mai apprezzabili anche le norme intese a valorizzare il patrimonio artistico delle nostre regioni; ciò varrà ad incrementare il turismo nel Mezzogiorno e nelle isole.

Le più importanti disposizioni della legge sono, però, a mio avviso, quelle che mirano a rendere più aderente alle necessità l'azione della « Cassa » per l'industrializzazione delle zone depresse.

L'attività che essa ha svolto fin'ora — prescindendo da un giudizio di merito sulla sua opera, che, lo ripeto, potrà esprimersi serenamente fra qualche anno — considerata alla stregua dei massicci investimenti finanziari e delle iniziative in atto, bisogna riconoscerlo, è stata certamente notevole, ma particolarmente diretta a colmare lacune per alcuni bisogni elementari di vita delle nostre popolazioni, e potenziare le fonti della nostra economia agricola.

Meno importante, e comunque ritenuta fino ad ora inadeguata, nonostante la mole dei finanziamenti concessi attraverso i propri istituti, è stata invece l'azione intrapresa per realizzare l'industrializzazione del Mezzogiorno, specialmente nel Continente, che fra l'altro non ha potuto giovare delle facilitazioni integrative disposte dai Governi regionali della Sicilia e della Sardegna, come, per esempio, la possibilità di emissione di titoli al portatore.

I provvedimenti fin'ora adottati, tranne alcuni investimenti per iniziative di un certo ri-

lievo in qualche zona del Lazio e della Campania, hanno mirato prevalentemente, nelle regioni meridionali del Continente, a modernizzare o ampliare attività industriali di modesta entità che, per altro, spesso si sono trovate esposte a gravi difficoltà nell'assicurarsi successivamente il credito di esercizio, per le eccessive garanzie ipotecarie prese dagli istituti che finanziarono i nuovi impianti.

Si deve a tali difficoltà se qualche azienda industriale, come è avvenuto in Puglia, dopo aver trasformato o ampliato i propri impianti, ha dovuto chiudere rovinosamente i battenti.

Non è da meravigliarsi, quindi, che scarsi siano stati sin'ora i risultati nel campo economico ed insignificanti le possibilità di assorbimento della esuberante mano d'opera.

Ora è vano sperare che il bracciantato del Mezzogiorno possa essere assorbito in modo notevole dall'agricoltura, perchè la stessa riforma fondiaria, per i criteri adottati, molto discutibili, sia dal punto di vista economico che sociale, non potrà sortire, a tale scopo, che modesti risultati.

Comunque, finchè non si sarà realizzata la irrigazione, specialmente nei comprensori, come il Tavoliere di Puglia, ove si sono costituiti poderi che rappresentano dei veri fazzoletti di terra; finchè non si saranno determinate condizioni di trasformazione ambientale, correggendo errori tecnici, tali da assicurare una possibilità di vita autonoma alle famiglie coloniche, gli assegnatari, cioè i braccianti, saranno sempre costretti a dover cercare giornate di lavoro fuori del loro podere.

Ma anche allorché questi saranno diventati fra molti anni autosufficienti rimarrà sempre una imponente massa di braccianti, specie in Puglia, che non riuscirà ad essere assorbita dall'agricoltura.

L'unica possibilità per eliminare una così preoccupante situazione sociale, può offrirla l'impianto, nella regione pugliese, come in altre plaghe del Mezzogiorno, non soltanto di piccole e medie industrie, ma anche ed essenzialmente di grossi complessi industriali; tanto più che assai relative sono oggi, per la crescente popolazione, le risorse esistenti nel campo emigratorio.

Di fronte ad una situazione simile, che bal-

za evidente, e che ha formato oggetto di studio e di dibattiti, in ambienti altamente qualificati, le nuove provvidenze che questa legge contempla, costituiscono certo incentivi maggiori per il processo di industrializzazione del Mezzogiorno; ma, per mantenerci su un terreno quanto più aderente alla realtà, non perdiamo di vista — e qui mi riferisco particolarmente a quelle che potrebbero essere le auspicabili iniziative degli operatori economici del nord — che alcuni fattori negativi, anche dopo le nuove provvidenze, sussisteranno ancora nelle nostre regioni.

Essi sono rappresentati dalla carenza notevole, tuttora esistente, di energia elettrica, dal suo costo eccessivo, e dalla sostanziale sparizione di quelle tariffe ferroviarie differenziali che metterebbe la produzione industriale del sud, anche se destinata unicamente al consumo interno ed all'esportazione d'oltremare, in condizione d'inferiorità di fronte a quella realizzata negli stabilimenti del nord.

Un'altro fattore tuttora negativo è costituito in alcune zone — e mi riferisco alla Puglia, ch'è poi quella che, per le ragioni anzidette, ha più bisogno di un vasto sviluppo industriale — dalla difficoltà per certe lavorazioni di poter disporre di adeguate risorse idriche.

Ora, se è vero che uno degli aspetti più importanti dell'attività della « Cassa » è quello della costruzione degli acquedotti, è anche vero che l'acquedotto pugliese, per il crescente sviluppo della popolazione, non riesce più ad alimentarla adeguatamente, nei normali usi domestici, e quindi non potrebbe fornire sufficienti dotazioni idriche ai grossi complessi industriali, ove non gli venissero concessi, oltre le sorgenti del Calore, già assentite, anche quelle in destra del Sele; e ove tali nuove dotazioni, attraverso concrete opere, non risultassero, in un tempo relativamente breve, effettivamente disponibili.

In attesa di tali opere, si potrebbe anche ricorrere al ripiego, per alcuni stabilimenti industriali, di impianti estrattivi di acqua dal sottosuolo, con pozzi artesiani, sia in Puglia che in altre zone del Mezzogiorno; ma è evidente che per incoraggiare iniziative del genere, che sono certamente costose, bisognerebbe che la « Cassa » consentisse, anche per esse,

quei contributi previsti agli articoli 18 e 21 della legge in esame.

Come si vede, nonostante le maggiori provvidenze, intese ad allettare l'iniziativa privata, specialmente del nord, difficoltà sussistono ancora al processo di industrializzazione del Mezzogiorno; in alcuni casi tali da trattenere gli operatori economici, i quali, nell'eventualità di nuovi investimenti, preferiranno, così come è avvenuto in questi ultimi anni, effettuarli in Sicilia ed in Sardegna, dove possono contare, oltre che sulla emissione di titoli al portatore, anche su notevoli aiuti ed agevolazioni da parte di quei Governi regionali, in aggiunta ai contributi, ai finanziamenti ed alle agevolazioni fiscali che valgono per tutto il territorio nel quale opera la « Cassa ».

Per le considerazioni già esposte risulta evidente che, sino a quando gli allettamenti non saranno ulteriormente integrati, i rischi diminuiti, ed alcune condizioni ambientali modificate, molto relative potranno essere ancora le libere iniziative degli operatori economici per l'impianto di grossi impianti industriali nelle regioni meridionali del Continente; e che perciò bisognerà puntare principalmente su quelle che, in parte o in tutto, fanno a capo allo Stato.

Più che giustificato è stato quindi l'emendamento, inserito dalla Camera dei deputati all'articolo 2 della legge che stiamo per approvare, con il quale si dispone che, a partire dalla sua entrata in vigore fino a tutto l'esercizio 1964-65, gli investimenti degli enti ed aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, cioè quelle che fanno capo all'I.R.I., destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, dovranno nel complesso essere effettuati, per una quota non inferiore al 60 per cento della somma totale, nei territori compresi nell'ambito di azione della « Cassa », ed inoltre che gli investimenti, a qualsiasi fine impiegati dai detti enti ed aziende nei suddetti territori, dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 40 per cento di quelli totali da essi effettuati nel territorio dello Stato allo scopo di realizzare un equilibrato intervento degli Enti in tutte le regioni del Mezzogiorno.

Contro tali opportune disposizioni, che costituiscono per il momento la più concreta ga-

ranzia della legge per l'impianto di grossi complessi industriali, si sono manifestate vive preoccupazioni fra i parlamentari delle regioni centro-settentrionali, i quali mirerebbero in questa sede ad abolirle o, in mancanza, ad attenuarle nella loro portata.

Si sostiene che l'obbligo dell'investimento del 40 per cento nel Mezzogiorno su quelli totali, comunque effettuati dalle aziende I.R.I. o E.N.I., possa inceppare il funzionamento di tali enti, in alcune esigenze inderogabili per ammodernamenti o ampliamenti di impianti esistenti nei territori centro-settentrionali, in relazione anche alla nuova situazione che si determinerà con l'entrata in vigore del Mercato comune ed alla concorrenza degli altri Paesi che di esso fanno parte.

Tali preoccupazioni sarebbero fondate se la percentuale del 40 per cento si riferisse alle singole aziende che dai predetti enti dipendono, e non — come è da ritenere — al complesso di esse.

Comunque, io voglio sperare che ogni tentativo di modifica all'articolo 2 sarà respinto dal Ministro e dalla Commissione, perchè diversamente io mi riservo il diritto di presentare altri emendamenti, anzichè formulare raccomandazioni, per migliorare la legge e non certo per renderla meno operante.

L'obbligo di adeguati investimenti nel Mezzogiorno, imposto all'I.R.I. ed all'E.N.I., è più che giusto, perchè diversamente tali enti continuerebbero a trascurarlo, così come è avvenuto fin'ora; mentre essi possono e devono dare il loro contributo per migliorare la struttura economica delle nostre regioni con l'impianto di alcuni grossi complessi industriali, particolarmente destinati a creare le premesse per rendere più agevoli successivamente, come ho già prospettato, le iniziative del capitale privato.

Mi riferisco, per esempio, alla creazione di nuove fonti di energia con centrali non soltanto idroelettriche e termiche, ma anche atomiche.

Si devono costruire centrali atomiche anche in Italia? Ebbene cominciamo ad installarle nel Mezzogiorno, ove più se non ravvisa il bisogno!

CAMPILLI. *Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno.* Questo è stato già fatto.

CROLLALANZA. Non mi risulta; comunque se delle iniziative del genere sono in programma, non v'è che realizzarle!

Ma, anche nel campo del metano, cioè di un combustibile che potrebbe contribuire ad aumentare le deficienti fonti di energia, oggi esistenti, perchè non si sviluppano le ricerche anche nelle nostre regioni, onde collegarle con una rete di metanodotti, a servizio delle zone più suscettibili d'industrializzazione?

Perchè l'E.N.I., che allarga sempre più altrove le sue attività, non prende l'iniziativa di utilizzare, per centrali termiche, un sottoprodotto dell'agricoltura pugliese, cioè la sassa, che per la concorrenza che vien fatta all'olio di oliva dai semi oleosi e per quella operata dalle polveri in scatola ai saponifici di Bari, parecchi dei quali hanno dovuto chiudere i battenti, è oggi largamente disponibile?

E perchè l'E.N.I. che non ha esitato ad assumere ingenti impegni finanziari nel Medio Oriente, che sono considerati da critici autorevoli assai rischiosi, non fa altrettanto con decisa volontà per ricercare il petrolio nel nostro sottosuolo?

Si parla da tempo di un'iniziativa dell'I.R.I. per l'impianto di un grosso complesso siderurgico in Puglia, ma fin'ora nulla di concreto si delinea.

Ecco giunto il momento, in base all'articolo 2 della legge, per passare dai proprietari alle realizzazioni.

Insomma se l'I.R.I. e l'E.N.I. sono emanazione dello Stato, e lo sono, non possono e non devono sottrarsi a dare il loro apporto alla rinascita economica del Mezzogiorno.

Voglio ricordare, a tal proposito, che l'Inghilterra, paese liberista per eccellenza, quando volle industrializzare la Scozia, che aveva allora una economia tipicamente a carattere pastorizio, e che quindi si trovava in condizioni di arretratezza di fronte alle altre zone del paese, non esitò a far assumere dallo Stato l'onere per l'impianto di molte industrie, che opportunamente furono poi date in gestione agli operatori privati.

Fu questo un apporto decisivo per lo sviluppo di numerose altre iniziative, che valsero a modificare la struttura economica di quella regione, oggi quanto mai progredita.

E ritorniamo ora, prima di chiudere questo mio intervento sui problemi dell'industrializzazione, a considerarne altri aspetti.

Ho rilevato in precedenza che, nonostante le maggiori provvidenze disposte con questa legge, sussistono tuttora, in alcune regioni del Mezzogiorno continentale, difficoltà ambientali e minori allettamenti per l'iniziativa privata di fronte a quelli offerti dai Governi regionali; ciò che spiega l'attrazione che esercita oggi la Sicilia nell'impianto di alcune industrie.

Ciò se può rappresentare motivo di resistenza o di perplessità per alcuni operatori economici, non lo dovrebbe essere per alcuni complessi monopolistici privati di grossa mole, aventi branche di attività in vari settori, e perciò in condizioni di bilancio tali da poter investire notevoli capitali, senza eccessive preoccupazioni, per incrementare l'industrializzazione del Mezzogiorno.

Mi riferisco, per esempio, alla Montecatini, che a San Giovanni Rotondo sfrutta la bauxite, che trasporta poi a Marghera per la lavorazione industriale, invece di impiantare sul posto uno stabilimento a ciclo completo, che attiverebbe l'economia della regione garganica risolvendo anche un problema sociale per quelle plaghe particolarmente depresse.

La legge, pur prevedendo particolari contributi per l'impianto di zone industriali, costituite mediante consorzi di enti locali — per cui richiamo l'attenzione ed il benevolo interessamento del ministro Campilli per quella che sta per sorgere a Bari — riserva speciali e più favorevoli provvidenze a favore di quelle nuove industrie che sorgeranno in comuni con popolazione inferiore ai 75.000 abitanti.

Tale limitazione mi sembra illogica, perchè, a mio modo di vedere, bisognerebbe preoccuparsi di incoraggiare la installazione delle industrie non in relazione al numero degli abitanti, ma alle condizioni di idoneità ambientali ed alle esigenze di ordine sociale.

E qui ancora una volta metto l'accento sulle condizioni nelle quali si trova la regione

pugliese per la massa enorme dei suoi braccianti che — non mi stanco di ripeterlo — non riusciranno mai a trovare completa e stabile occupazione in agricoltura.

Le statistiche dell'I.SV.E.I.MER. registrano investimenti di un certo rilievo anche per la Puglia, ma di essi hanno beneficiato in prevalenza piccole attività industriali per ammodernamenti o ampliamenti d'impianti che hanno influito in misura insignificante ad alleviare la forte disoccupazione operaia.

La realtà è che, nella mia regione, le industrie invece di aumentare sono diminuite, come è dimostrato dalla chiusura di vari stabilimenti, alcuni dei quali, nel settore cotoniero, laniero e chimico, già fiorenti, potevano e dovevano essere salvati nell'interesse della economia regionale e della massa di operai che vi erano occupati. Tutto ciò è in pieno contrasto con certi premurosi interessamenti verso alcune industrie del Centro-Nord che, già in stato di decozione, sono state rimesse in efficienza. Basti per tutte citare il caso di salvataggio operato dall'E.N.I. per il Pignone di Firenze.

Ed ora, chiedendo venia ai colleghi che hanno avuto la bontà di seguire con interesse questo mio lungo intervento, vorrei fare una ultima segnalazione al ministro Campilli in ordine ai criteri di concessione dei finanziamenti industriali dati all'I.SV.E.I.MER., che escludono il settore di attività marittimo armatoriale.

Qui sono costretto tornare a riferirmi alla mia regione per prospettare un aspetto increscioso della situazione del porto di Bari.

Come è noto, in seguito alla concentrazione, avvenuta nel 1926, delle società sovvenzionate di navigazione nelle quattro Compagnie di preminente interesse nazionale, la vecchia e gloriosa società « Puglia », che era stata costituita con capitali baresi, che per prima aveva fatto attraversare con un suo piroscafo il Canale di Suez, che aveva una vasta rete di servizi di linea, ma le cui azioni, da qualche anno, erano state purtroppo cedute, per fini speculativi, ad un gruppo armatoriale di Genova, con la sua flotta moderna e numerosa aveva contribuito, assieme a quelle di altre società di Venezia e di Trieste, alla fondazione della Compagnia adriatica di navigazione.

Perduta la vecchia società, Bari aveva conservato però l'armamento della flotta presso la sua Capitaneria di porto con tutti i vantaggi ad esso inerente, sia nei riguardi delle linee, che successivamente erano state anche aumentate, sia dell'imbarco dei marittimi che delle provviste di bordo.

Dopo la seconda guerra mondiale però la Società adriatica, nella ricostruzione delle navi distrutte, anziché assegnare, proporzionalmente alla consistenza passata, una aliquota di tali navi alla Capitaneria di Bari, ha concentrato tutto l'armamento vecchio e nuovo nel porto di Venezia, lasciando solo per memoria assegnato al nostro scalo il recuperato piroscafo « Barletta ».

A supplire in parte ad una così ingiusta spoliazione, un'iniziativa in atto di armatori baresi, che si sta adoperando a costituire una nuova piccola flotta da carico, allo scopo di integrare il proprio finanziamento, si è rivolta alla I.SV.E.I.MER., che pur considerando tale iniziativa con simpatia ed interesse, ha dovuto declinare la richiesta, non già perchè impedita dalle norme statutarie che regolano il credito per le imprese industriali nel Mezzogiorno, ma perchè la « Cassa » e l'Ispettorato del credito, con proprie circolari, hanno escluso, almeno fino a nuovo avviso, tale genere di finanziamento.

Tutto ciò a me sembra che non abbia giustificazione, sia perchè i servizi marittimi e le imprese armatoriali sono pur essi un aspetto di attività industriale, sia perchè non si concepisce una rinascita del Mezzogiorno che prescindendo dal potenziamento della vita dei suoi porti.

Chiedo, quindi, onorevole Campilli che, nell'interesse non soltanto di Bari, ma anche degli altri centri marittimi dell'Italia meridionale, sia abrogato l'ingiustificato divieto.

Concludendo, onorevoli colleghi, mentre non esito a dichiararmi favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, che consente da parte della « Cassa » maggiori stanziamenti, migliorando la precedente legislazione, nell'interesse delle nostre regioni, nutro fiducia che i rilievi da me esposti e le segnalazioni da me fatte non cadano nel vuoto, ma formino oggetto di valutazione da parte del Governo e

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)135^a SEDUTA (25 luglio 1957)

trovino sensibilità e vivo interessamento in lei, onorevole Campilli, e nel Ministro delle partecipazioni statali.

FORTUNATI. Chiedo la parola per mozione d'ordine. Mi pare che l'alternativa che sta davanti a noi è una sola: o entriamo nell'ordine di idee di presentare gli emendamenti ed in questo caso, per quanto concerne la nostra parte, chiediamo formalmente il rinvio in Aula, non essendo possibile che un disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, si possa emendarlo in questa sede; o, invece, si rinuncia agli emendamenti, ed allora si continui la discussione generale.

TRABUCCHI. Non consento con quanto propone il collega Fortunati: noi abbiamo sentito qui un lungo ed interessante discorso del senatore Crollalanza, ma ci domandiamo se dobbiamo qui discutere tutto l'andamento della Cassa del Mezzogiorno, tutto l'andamento dell'economia del Mezzogiorno; naturalmente andremo a finire non solo al mezzogiorno di oggi, ma s'andrebbe avanti per sei o sette giorni. Tanto vale allora andare in Aula e discutere ampiamente il disegno di legge. Se non vogliamo rimettere la legge in Aula, chiederei al Presidente di pregare i colleghi che intendono parlare — e pare che siano molti — di limitarsi a discutere strettamente la materia del disegno di legge e ciò non perchè le cose che essi vogliono dire non siano interessanti, ma perchè dobbiamo fare i conti con il tempo a disposizione.

CROLLALANZA. Io mi sono riferito alle norme precise del disegno di legge per inquadrare le mie idee.

TRABUCCHI. Non è una critica che faccio — anche perchè non avrei la veste e la possibilità di farlo — ma soltanto rilevo che se intendiamo parlare ognuno un'ora e mezzo costringendo poi il Ministro a parlare qui e a spiegarci tutti quelli che possono essere gli orientamenti della Cassa per il Mezzogiorno, non so quando finiremo l'esame del disegno di legge, e mi pare d'altro canto che non sia questa la sede per tale discussione. Ritengo, quindi, che in tal caso sia meglio andare in

Aula, perchè credo che gli altri colleghi potranno discutere con la dovuta ampiezza di un disegno di legge di tanta importanza.

E, dato che ho la parola, vorrei dire al collega Fortunati che credo non si possa fare una premessa di carattere assoluto come egli ha fatto affermando che se non si vogliono fare degli emendamenti si debba andare senz'altro in Aula, e non perchè io non ritenga che vi possano essere degli emendamenti su questo disegno di legge, ma perchè ritengo che la libertà della Commissione sia assoluta.

PRESIDENTE. Noi siamo qui chiamati a decidere in sede deliberante, e quindi noi teniamo il posto dell'Assemblea. Per quanto non sia scritto nel Regolamento, ma per la prassi osservata e per le norme vigenti nell'Assemblea, che non hanno dato luogo ad obiezioni, nelle sedute delle Commissioni valgono le stesse norme dell'Assemblea e cioè non c'è limite nella parola degli oratori che intervengono in un argomento di ordine generale. Ma se si applicasse questo principio è facile prevedere — anche perchè i senatori vogliono compiere il loro dovere di coscienza — che non si esaurirebbe la discussione nè in una, nè in due, nè in tre sedute. Perciò il mio pensiero è questo: di pregare, se abbiamo l'intenzione di concludere in questa seduta e in un'altra, che si potrebbe tenere domani, gli oratori di prendere atto della ristrettezza del tempo, e quindi limitare i loro interventi, per consentire anche al Ministro di rispondere. Se viceversa, si ritiene meglio che la discussione debba essere ampia, estendendola oltre i limiti materiali degli articoli del disegno di legge, allora evidentemente è cosa ovvia che noi non possiamo concludere in una o due sedute. Pongo davanti alla Commissione questa alternativa di solidarietà comune: se si vuol concludere, si continui la discussione con proposte concrete, sia di emendamenti, di aggiunte, o di integrazione su ciò che è stato proposto di modo che si possa giungere rapidamente alla conclusione.

VALENZI. Prendo lo spunto nell'associarmi alla richiesta del Presidente, per aggiungere che, secondo me, le riserve espresse dalla 9^a Commissione sullo scarsissimo tempo che abbiamo avuto al Senato per esaminare questo

provvedimento, siano pertinenti, anche per il rispetto dovuto alla nostra Assemblea. Ma il disegno di legge in esame giunge al Senato dopo una esauriente discussione alla Camera dei deputati, e se è vero che non sono destituite di fondamento le osservazioni critiche formulate dalla 9ª Commissione, è vero anche che appare non indispensabile ripetere le cose dette ieri. Se oggi, d'altra parte, noi affrontiamo questa discussione, non possiamo affrontarla nemmeno senza la dovuta serietà. È troppo semplice dire: ognuno di noi deve pensare che si sta affrontando un grossissimo problema, tenendo conto del tempo a disposizione. Secondo me è necessario che ci sia lasciata la libertà di discutere e dibattere, mettendo a punto la presa di posizione che ciascun gruppo politico intende dare al problema; nè può essere stabilito, per principio, che non vi siano emendamenti od ordini del giorno.

La nostra posizione è nota e, secondo me, ritengo necessario riassumere qui il giudizio che il nostro gruppo vuol dare su questa legge, giudizio che è stato già espresso alla Camera. Non altrettanto chiara è invece la posizione dei senatori della maggioranza, ed anche il relatore lo ha fatto intendere. Anzitutto ritengo di esporre il giudizio generale sulla legge, con i suoi elementi positivi e con quelli negativi. Positivo è il riconoscimento esplicito della gravità della situazione economica meridionale; positivo altresì il riconoscimento implicito della inefficacia della politica svolta fino ad oggi dal Governo, alla quale sono necessarie alcune modifiche. Vorremmo, dunque, l'avvio a un nuovo corso della politica meridionalistica del Governo, che riduca lo squilibrio esistente fra Nord e Sud; vorremmo che il Governo affrontasse il problema fondamentale, che è del resto incluso nel piano Vanoni, e che invece non affronta. Anzi, a noi sembra che con questa legge si voglia allontanare le riforme di struttura che sole possono salvare il Mezzogiorno. Sembra pertanto che il Governo compia ogni tentativo per eludere queste riforme e non voglia affrontare le questioni fondamentali del Mezzogiorno: riforma agraria, fonti di energia, industria di Stato. Ecco gli elementi negativi che non sono da poco.

E questo avviene proprio nel momento in cui si aderisce al Mercato comune europeo, in cui

il Mezzogiorno sarà travolto, nel momento in cui il Mezzogiorno corre il maggior pericolo proprio a causa del Mercato comune. Questa considerazione è diffusissima in ogni parte politica, ma anche in una parte abbastanza larga dell'opinione pubblica, compresa la classe dirigente, gli ambienti industriali di Napoli, le Camere di commercio di importanti centri dell'Italia meridionale.

Quanto sia viva e profonda la questione meridionale, risulta dai dissensi sorti nella compagine di certi gruppi politici, dissensi che qualcuno supera per disciplina di gruppo e di partito, ma si comprende come non tutti quanti accettino quella che è una realtà del nostro Paese, non solo della disparità in zone arretrate — che sono maggiori nel Sud — ma di divisione nell'economia del nostro Paese tra il Sud ed il Nord. Nel Sud sono stati praticamente sempre pompate i fondi e i mezzi per sviluppare l'industria del Nord.

Abbiamo notato, in realtà, che queste esitazioni e questi dubbi sono espressi nella stessa relazione del collega Spagnolli, ciò che dimostra che alcuni senatori non avvertono in pieno i problemi del Meridione: vi sono tuttora gli anti-meridionalisti i quali pensano al Mezzogiorno ancora nello spirito della conquista regia. Ve ne sono altri invece che considerano questo disegno di legge, guardandolo in modo più comprensivo, anche perchè vivono nell'ambiente e ne sentono tutta la gravità della situazione economica. Ve ne sono alcuni che vi guardano addirittura come alla panacea di tutti i mali. Ebbene questo è un giudizio sbagliato.

Quando il relatore Spagnolli si è rivolto al ministro Campilli, perchè si spiegasse sul valore dell'articolo 2, quasi ad indicare che avrebbe dovuto dare assicurazioni per limitarne la portata (così, almeno, se ho ben capito), io pensavo che il ministro Campilli, invece, avrebbe il dovere di spiegare la sua opposizione all'emendamento Cortese. Queste sono le spiegazioni che il Meridione attende. Dalla Sicilia, dalla Calabria, dal Napoletano, dalla Sardegna (Alessi, Ansaldo, Cutolo, ecc.) sono venute parecchie proteste. Da larghi schieramenti del Mezzogiorno è stato richiesto di approvare l'articolo 2.

Noi siamo più vicini alle popolazioni meridionali e di questa legge siamo decisi a difendere gli elementi e le conquiste contenuti nel testo emendato dalla Camera; ma crediamo altresì che vi siano ben altri passi da compiere per ottenere qualche cosa di più soddisfacente. Noi faremo di tutto e cercheremo di contribuire validamente per far in modo che siano colmate le diverse lacune.

Perciò la lotta si svolge su due fronti (antimeridionalisti e meridionalismo di tipo parolai) o, meglio, verso due formazioni di un solo fronte. Le formule indicate dalla legge sono generiche. Nel settore agricolo, ad esempio, si dà particolare valore a certe zone e a certi gruppi di agrari: manca una vera e propria programmazione per dare il necessario sviluppo alla regione; non vi è nessuna indicazione per dimostrare che la Cassa del Mezzogiorno intenda condizionare gli incentivi da dare ai privati in base a determinate condizioni, cioè a seconda del rispetto che essi avranno verso gli impegni. Per dare un esempio, vi sono delle industrie dei grandi monopoli, senatore Crollalanza, che costituiscono le appendici delle industrie del Nord, che, nonostante importanti crediti ottenuti, non rispettano affatto le clausole fondamentali. Molte di queste industrie avrebbero dovuto assumere moltissimi operai e invece ne hanno assunti pochissimi. D'altra parte non c'è in questo progetto di legge di proroga della Cassa nessun articolo — ed anzi la maggioranza ha respinto il nostro emendamento alla Camera — che permetta di chiamare i lavoratori a far parte del consiglio di amministrazione. Un altro emendamento respinto dalla Camera è stato quello che proponeva la consulta regionale. Su queste questioni la maggioranza della Camera non ha accettato i nostri emendamenti, ma noi non abbiamo votato contro il disegno di legge, bensì abbiamo sentito il dovere di astenerci dal voto. Perché non abbiamo votato contro? Perché volevamo dimostrare che in questa legge, nonostante le lacune e le insoddisfazioni, vi sono degli articoli che possono giovare alle popolazioni meridionali. L'articolo 2, ad esempio, con il nostro emendamento prevede di destinare il 40 per cento degli investimenti totali nel Mezzogiorno e — se

sarà applicato — estenderà i suoi benefici al Sud e segnerà una svolta nella politica industriale dello Stato. L'emendamento è stato approvato grazie ai 195 voti favorevoli, di cui ben 158 delle sinistre e 37 democristiani meridionali. Richiamo ancora la vostra attenzione sull'articolo 43, che dispone l'obbligo del rispetto dei contratti di lavoro negli appalti e l'articolo 42 sulla necessaria intesa tra la Cassa per il Mezzogiorno e le Regioni di Sicilia e di Sardegna. Sono articoli che consideriamo come lati positivi della legge e li ho citati per spiegare la posizione nostra nei confronti della legge in esame. Il Governo e la maggioranza sono stati contro questi articoli, e ciò non dobbiamo perdere di vista nella discussione che si svolgerà in questa Commissione. Questi articoli rendono la legge più vicina ai bisogni delle popolazioni meridionali.

Vi sono tuttavia in questo disegno di legge molti punti e molte disposizioni assai discutibili, sia per gli stanziamenti nel settore agricolo (che sono degli autentici regali agli agrari), sia per le esenzioni di carattere fiscale non subordinate al rispetto di un certo numero di impegni. D'altra parte noi abbiamo formulato nel passato molte critiche, già al momento della istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, per quel suo carattere elettoralistico e di superministero, che ha allargato i suoi limiti e le sue competenze, per il modo con il quale vengono concessi e realizzati gli appalti. Di ciò il senatore Spezzano si è fatto interprete e portavoce. La struttura della Cassa è ancora piena di difetti e di pecche congenite, che l'attuale disegno di legge non modifica appieno. Ripeto che esso palesa il suo carattere elettoralistico, stanziamenti sostitutivi e non aggiuntivi; si dimostra insufficiente per il livello degli investimenti medesimi.

Tutto questo avviene, come dicevo prima, mentre è in discussione alla Camera il Trattato dell'Euratom e quello del Mercato comune. In questa situazione noi vi diciamo che non siamo affatto entusiasti di questa legge, ma riconosciamo il valore di certi suoi articoli. Partendo da questo punto di vista e con questo stato d'animo, ci riserviamo di approfondire, volta a volta, la nostra argomentazione in sede di esame dei singoli articoli.

AGOSTINO. Vengo da una regione — la Calabria — dove tutto è fermo, tutto è in crisi, le opere pubbliche non vanno avanti, la disoccupazione imperversa; ed io guardo a questo disegno di legge con un certo ottimismo, perchè in esso sono contenuti dei propositi positivi. Nel 1950 si parlava di opere straordinarie che avrebbero dovuto realizzarsi, ma quelle opere si dimostrarono nella realtà men che ordinarie. Oggi si sente dire di nuovo che la Cassa per il Mezzogiorno farà stanziamenti per opere straordinarie, aggiuntive e non sostitutive di quelle preordinate e programmate dagli altri dicasteri di anno in anno. Auguriamoci che qualche cosa di notevole e di vantaggioso venga fatto per il Mezzogiorno. I propositi, ripeto, sono buoni.

Noi guardiamo con estrema simpatia all'articolo 2, perchè effettivamente non attraverso speculatori e industriali, ma attraverso gli enti economici controllati dello Stato — l'IRI e lo ENI — si interverrà positivamente nel Mezzogiorno, nell'interesse della collettività. Se questo si attuerà, si potrà guardare al domani senza la preoccupazione di eventi economici catastrofici. Perchè, purtroppo, noi abbiamo avuto degli incentivi, molti incentivi nel Mezzogiorno, ma questi incentivi sono stati sfruttati da imprenditori astuti che hanno profittato delle agevolazioni fiscali per succhiare il denaro senza l'utilità pubblica. Vi sono state delle industrie largamente, larghissimamente sovvenzionate dallo Stato, che hanno costruito palazzi per proprio conto, si sono procurate la massima agiatezza, poi di punto in bianco hanno chiesto altre sovvenzioni, e poichè queste non sono venute, sono fallite e le opere sono rimaste ferme. Proprio per questo il collega Jannuzzi, su mio suggerimento, è intervenuto facendo presente l'opportunità che nel Mezzogiorno si creino attività produttive e non si guardi troppo a quelle che possono essere le vicende disgraziate — colpose o non colpose — talvolta dolose dovute spessissimo ad imprenditori disonesti. Noi guardiamo con maggiore simpatia all'articolo 2, piuttosto che agli altri dove si parla degli incentivi agli industriali.

Vi sono delle norme a largo respiro, là dove è detto che sarà provveduto agli acquedotti, alle fognature, ecc. giacchè vi sono dei paesi sciaguratissimi, che non dovrebbero più esistere

in Italia — e non si tratta solo di comuni al di sotto dei diecimila abitanti, ma anche al di sopra — i quali non hanno acqua e fognature. In ordine a questi problemi la Cassa del Mezzogiorno può assumere a tutto proprio rischio e a tutte proprie spese le relative opere? Io dico di sì; piuttosto vorrei che il « può » si sostituisse con un « deve », poichè lo Stato *deve* compiere queste opere. Ogni comune italiano dovrebbe avere il proprio edificio scolastico e nel Mezzogiorno molti ne sono ancora privi; così non vi dovrebbero essere in Italia comuni senza acqua, senza fognature, non dico senza luce, perchè per la verità, da qualche tempo la luce si sta diffondendo, anche per il fatto che le massime fonti di energia le abbiamo presso di noi (bacini della Sila), non solo nella Calabria, ma anche in Sicilia.

Detto questo, noi dobbiamo mettere il Governo alla prova. A questi propositi seguiranno dei programmi di attuazione conformi, coerenti, onesti o invece la Cassa sarà una... « grancassa » con fini elettoralistici? Noi seguiremo il Governo sul terreno delle prove; se farà bene diremo: evviva e bravo; se non le supererà, lo biasimeremo al massimo.

DE LUCA ANGELO. Cercherò di essere breve. Sono favorevole sia alla proroga dell'attività della Cassa, sia all'ampliamento dei suoi compiti, accennati nel disegno di legge che stiamo esaminando. Anche se ognuno di noi può desiderare equamente qualche cosa di più, dobbiamo tuttavia non disconoscere quella che è stata l'opera della Cassa fino a questo momento, come istituzione, sia da parte dei suoi dirigenti che del suo Ministro. Il ministro Campilli — la Commissione mi consenta il ricordo — partecipò alla prima riunione che si tenne in Chieti, presso la Camera di commercio, e da quella riunione furono avviate nella mia regione le prime opere della Cassa, la quale da allora sta risolvendo problemi poderosi. Ora, nel settore industriale, si è cominciato a fare qualche cosa; non si può dire di più, non sarebbe vero; ma dobbiamo pure dare atto di quanto è stato finora realizzato.

Riferendomi alle affermazioni del collega Crollalanza, circa il coordinamento dell'attività della Cassa con quella degli altri dicasteri, devo dire che è una norma saggiissima quella

del coordinamento, ma va intesa nel senso di far convergere gli sforzi allo scopo comune. La Cassa peraltro deve svolgere un'attività integrativa, completamente integrativa, e non sostitutiva. Però, fino a questo momento, mi corre l'obbligo di dire che la Cassa, salvo una piccola percentuale, ha assolto questo compito, ma non in tutti i settori: per esempio nei lavori pubblici ha avuto carattere frammentario, incompleto. Quando io osservo le cifre, e da queste cifre rilevo che il valore dei lavori pubblici negli anni 1951-1955, ad esempio, nell'Italia settentrionale ammonta a 660 miliardi, nell'Italia centrale a 400 miliardi e nell'Italia meridionale a 960 miliardi, e se a questo valore ultimo sottraiamo il valore di 440 miliardi afferente alle opere pubbliche eseguite dalla Cassa del Mezzogiorno, per cui rimane la somma di 520 miliardi spesi per il Mezzogiorno, contro 660 miliardi spesi per il Centro-Nord, devo riconoscere che non esiste una vera proporzione; ma devo aggiungere che la Cassa del Mezzogiorno con i 440 miliardi ho operato come attività aggiuntiva e non sostitutiva degli altri Ministeri.

Anche l'esame delle cifre sulla occupazione operaia confermano quello che ho detto per le opere pubbliche. Ecco le cifre relative agli anni 1951-1955: 151 milioni di giornate nel Settentrione, 96 milioni di giornate operaie nel Centro di Italia e 243 milioni di giornate nel Mezzogiorno d'Italia, comprese le isole. Queste cifre confermano che la Cassa per il Mezzogiorno ha integrato il programma dei lavori disposto dagli altri Ministeri; e ciò si ha il dovere di riconoscere, per ragioni di obiettività.

Passando al famoso articolo 2 sulla destinazione degli investimenti, mi dichiaro favorevole all'articolo stesso, perchè in effetti, mediante l'applicazione concreta di questo articolo, si potrà rompere una situazione di privilegio e di squilibrio. Mi rendo conto che ci possono essere delle difficoltà di natura tecnica per l'applicazione di questa norma; ma essa risponde senza dubbio ad una esigenza di giustizia del Mezzogiorno.

Vorrei in particolare richiamare l'attenzione del Ministro Campilli sullo sviluppo della rete stradale.

Il disegno di legge non prevede in proposito le percentuali di ripartizione della massa finanziaria a disposizione della Cassa. Ricordo che il Nord ha uno sviluppo stradale di 798 chilometri per kmq., mentre il Sud ha uno sviluppo pari a poco più della metà. Vi è quindi un divario notevole. E poichè lo sviluppo stradale, secondo me, è direttamente connesso con lo sviluppo delle attività produttive, ne consegue che si rende necessario invitare il Governo a provvedere a particolari stanziamenti per tale settore.

Per quanto riguarda il problema della ripartizione regionale, mi associo a quanto detto dal senatore Jannuzzi, nel senso che ravviso la necessità di un coordinamento non soltanto tra Nord e Sud d'Italia ma anche tra le singole regioni di tutto il territorio. In particolare per quanto ha attinenza all'Abruzzo, mi richiamo, associandomi, al contenuto dell'ordine del giorno presentato alla Camera dall'onorevole Spataro, nonchè alle argomentazioni portate in sede di discussione alla Camera dei deputati.

Vorrei parlare di due altri problemi. Il primo riguarda il limite di 75 mila abitanti stabilito per fruire di alcune agevolazioni da parte di città del Mezzogiorno che vogliono favorire il processo di industrializzazione. Vi sono alcune industrie che hanno bisogno di ambienti con una certa ampiezza agglomerativa per poter sorgere e prosperare, e lo stabilire un limite così basso di popolazione è certo un impedimento alla industrializzazione che sarebbe opportuno rimuovere.

Un secondo problema riguarda la diversa condizione in cui si vengono a trovare quelle industrie che sono sorte nel Mezzogiorno nei confronti di quelle che sorgeranno. Le prime hanno avuto agevolazioni molto più modeste delle altre; eppure bisogna considerare che esse hanno affrontato rischi maggiori. Prego l'onorevole Ministro di pensare a questo tenendo anche conto che — da un punto di vista pratico — le industrie sorte finora nel Mezzogiorno sono di numero relativamente esiguo e l'estendere ad esse le agevolazioni previste dalla legge in discussione sarà cosa facile oltre che giusta e giovevole.

CENINI. Mi dichiaro favorevole non soltanto alla proroga della Cassa per il Mezzogiorno ma anche ai massicci stanziamenti che si intendono aggiungere a quelli del passato. A me parrebbe opportuno, in aggiunta ai compiti stabiliti con l'atto istitutivo e a quelli concernenti il coordinamento dei programmi con i diversi Ministeri, dare alla Cassa per il Mezzogiorno la possibilità di costruire e attrezzare scuole professionali, per la preparazione della manodopera nei settori dell'artigianato, delle piccole e medie industrie, esigenza questa particolarmente sentita. Non solo, ma alla Cassa per il Mezzogiorno dovrebbe essere altresì commesso il compito di sostituirsi ai Comuni — allorchè, come spesso si verifica, questi non hanno la possibilità di iniziarle o di portarle a compimento — nella realizzazione di opere di interesse turistico, artistico, o dei programmi di investimenti generali approvati dal Ministero delle partecipazioni statali. Concordo sulla necessità e opportunità che annualmente la Cassa per il Mezzogiorno renda noti al Parlamento i suoi programmi.

Non sono invece favorevole a talune disposizioni previste dall'articolo 2, riguardanti le percentuali di interventi. Si è fatto richiamo allo schema Vanoni e sono pienamente d'accordo che, come indirizzo, gli investimenti da parte degli enti statali devono essere effettuati soprattutto nel Mezzogiorno, ma ritengo che non sia opportuno fissare percentuali rigide, in quanto potrebbero oltretutto risultarne compromessi i programmi eventualmente già formulati per le altre zone del Paese. Ciò, anche se riconosco la necessità di un più sostanzioso intervento statale nel Mezzogiorno, in quanto si tratta di fronteggiare, a differenza di quanto avviene nel Nord, una scarsa vivacità di iniziative, particolarmente nel settore industriale. Il limite degli investimenti potrà essere definito all'atto della preparazione e approvazione dei programmi annuali, perchè può darsi che per ragioni contingenti in determinate occasioni non si possano raggiungere le percentuali indicate nel disegno di legge in esame. Perciò l'aver fissato delle percentuali potrebbe costituire un limite a danno dello stesso Mezzogiorno.

Quando lo Stato da diversi anni dimostra di voler continuare ad accentuare la sua attivi-

tà in questo senso, interviene effettivamente in modo massiccio e crea organismi appositi con stanziamenti veramente ingenti per il Mezzogiorno, e quando i cittadini, i contribuenti del Nord accettano di intervenire per dare la solidarietà necessaria, ecc., si voglia o no, con queste disposizioni si può dire che fissando per legge le percentuali di intervento non ci si fidi nè dello Stato nè dei cittadini di altre regioni, che effettivamente danno invece una dimostrazione positivistissima della loro volontà di intervenire in favore del Mezzogiorno.

Perciò, per quanto la presentazione di emendamenti porti necessariamente ad un ritardo nell'approvazione del provvedimento, mi pare che la legge non possa essere lasciata passare con le disposizioni contenute nell'articolo 2. Io ho presentato pertanto un emendamento, con la firma anche del senatore Tomè, perchè siano soppresse queste disposizioni. Sul resto sono perfettamente d'accordo.

GUGLIELMONE. Vorrei riportare la discussione di questa legge in termini sereni. La mia impressione è questa: qui non discutiamo la legge, ma l'articolo 2 e purtroppo stiamo dividendo l'Italia in due parti, il Nord e il Sud, in un modo veramente spiacevole, particolarmente a me che ho fatto sempre professione di meridionalista, perchè ho sempre affermato la necessità di sviluppare il mercato del Sud, sostenendo che questa direttiva di politica economica non rappresenta una elargizione delle regioni settentrionali verso quelle meridionali, ma anche un non trascurabile vantaggio per le prime. L'ho detto a Nord, l'ho detto a Sud, lo ripeto oggi: dobbiamo allargare le possibilità di consumo, perchè abbiamo troppi sottoconsumatori e occorre operare in modo di non creare altri sottoconsumatori nel Sud o nel Nord, ma di porre tutti in condizione di diventare dei veri nuovi consumatori.

Quindi a questa legge e alla sua impostazione generale io do la mia adesione piena ed entusiastica, ma vorrei portarvi al nocciolo di quello che ci divide.

Il disegno di legge ha due finalità, cioè le stesse finalità, oggi accentuate, della legge originale, per la quale mi piace dare il dovuto riconoscimento al Governo.

Di queste finalità, una è basilare, ed attiene allo sviluppo delle condizioni strutturali d'ambiente. L'altra è l'industrializzazione del Mezzogiorno.

Ma, onorevoli senatori e amici del Meridione, discutendo questa legge, voi siete attratti da suggestioni pericolosissime. Voi ritenete di aver toccato il cielo con un dito, obbligando lo Stato ad effettuare una percentuale di investimenti per il Sud. Badate che questo atteggiamento mentale può portare a risultati di profonda delusione, assai più gravi di quelli che la vostra euforia vi fa prevedere prospettivamente. Perchè — mi rivolgo al senatore Crollanza — l'incremento della industrializzazione non è soltanto un problema di ambiente favorevole, è una questione molto più complessa e completa. E per cominciare a porre un pilastro per la soluzione di questo problema, io mi associo all'appello ai capitali del Nord perchè invece di affluire in Etiopia e in Venezuela, o altrove, si dirigano verso il meridione d'Italia, che occorre maggiormente industrializzare. Vorrei aggiungere che se fosse consentito di fare una ispezione nelle cassette di sicurezza dei capitalisti del Sud, si potrebbe rilevare il numero delle partecipazioni e dei capitali che non sono stati investiti, quando va bene, nelle industrie del Nord, e quando va meno bene, nelle ferrovie. Questo è un grave difetto, una grave mancanza di spirito di iniziativa, di spirito associativo.

È errato ritenere che le zone depresse dell'Italia esistono esclusivamente nel Sud, perchè non c'è provincia in Italia che non abbia le sue zone depresse. Le maggiori aree di depressione sono indubbiamente nel Sud, ma ne abbiamo molte anche nel Nord. Vorrei ricordare una vallata del mio Piemonte dove, se ci fosse la possibilità di avere dell'energia elettrica sarebbe facile promuovere uno sviluppo industriale notevolissimo alimentando così un'area depressa che è molto, molto importante.

Quindi, io vorrei richiamare la vostra attenzione sul rilievo che non è con la percentuale di investimenti che si attua l'industrializzazione. Il senatore Crollanza ha richiamato le leggi inglesi: nel dopoguerra l'Inghilterra (non parlo dell'esempio classico della Scozia) ha emanato delle leggi intese a facilitare l'industrializzazione, la quale non consiste solo nel-

l'avviare gli investimenti ma nel creare condizioni ambientali specifiche di progresso, e ha ottenuto risultati veramente notevoli di trasferimenti di industrie importanti attraverso diversi incentivi.

L'Inghilterra negli anni peggiori del dopoguerra ha avuto il massimo del quattro per cento di disoccupazione e appena il dieci per cento di disoccupati nell'agricoltura.

Perciò è mia convinzione — e per questo vorrei che avessimo la calma necessaria per intrattenerci lungamente e ponderatamente in questa discussione — che il criterio di percentuale degli investimenti è il meno razionale. Altri provvedimenti si potrebbero fare, e sarei lieto se il ministro Campilli mi consentisse la possibilità di sottoporre all'esame della Commissione i miei studi ed una mia formula per il sollevamento delle aree depresse, che si basa sul principio della distribuzione territoriale dell'industria nell'ambito di ogni provincia in modo che il grado di concentrazione industriale in tutto il territorio provinciale divenga uguale o per lo meno simile a quello del capoluogo della provincia.

Ritengo anche che il problema dell'industrializzazione è un problema di credito, perchè è più difficile ottenere il credito in provincia che ottenere centinaia di milioni a Milano, o Torino, o forse a Palermo. È questo un problema che va attentamente approfondito e del quale è utile discutere.

Vi faccio osservare che il criterio della percentuale è un errore in quanto dà luogo a due anomalie specie nell'industria siderurgica. Vi parla un vostro collega rappresentante alla C.E.C.A., che non esita ad affermare che l'articolo 2 del disegno di legge è assolutamente in contrasto col trattato.

Anzitutto è da rilevare che la disposizione ha una conseguenza d'ordine generale, soprattutto per le industrie siderurgiche a partecipazione statale — e mi fa piacere che sia presente il Ministro Bo — perchè esse vengono poste in condizioni di inferiorità rispetto alle industrie siderurgiche dell'iniziativa privata.

Infatti, mentre le imprese dell'iniziativa privata potranno liberamente procedere e sarà una necessità assoluta del Mercato comune di domani provvedere al potenziamento dei loro

impianti, indubbiamente ci saranno delle difficoltà per le industrie a partecipazione statale, per quelle dell'I.R.I. in modo particolare, per provvedere a questi massicci investimenti necessari; indubbiamente vi sarà, io credo, una certa remora, un certo freno e, da parte loro, i meridionali, si sentiranno defraudati del 40 per cento, che non potesse essere investito nel Sud nella dovuta proporzione.

Comunque, ho detto che il provvedimento è in contrasto con il trattato della C.E.C.A. e lo confermo perchè tale trattato dice chiaramente, nell'articolo 4, che nell'interno della Comunità sono abolite e interdette tutte le misure pratiche che stabiliscano una discriminazione fra produttori. V'è di più: sempre con questo articolo viene configurata l'ipotesi dell'onere speciale che può derivare per la non economicità dell'investimento e questo è espressamente vietato dal trattato che noi abbiamo firmato. Onorevole Ministro e colleghi, io vi metto solo in guardia sul punto che probabilmente questa disposizione dell'articolo 2 potrà essere impugnata con pieno diritto dell'Alta autorità della C.E.C.A..

Vorrei fare ancora un'altra considerazione che viene spontanea nei tempi moderni in cui viviamo. Io apprezzo gli appelli, come quello fatto con tanto calore e bella espressione dal collega Jannuzzi, per sanare le sperequazioni degli investimenti, per cui le percentuali del 40 e 60 per cento, dovranno ancora essere dosate e soppesate. Ciò è importante ma vi è da tener presente, e il senatore Crollanza ne ha parlato facendo appello all'I.R.I. perchè vi rimedi, che la deficienza più grave nel Sud, è la mancanza di fonti di energia.

E allora, cosa succederà di fronte alla possibilità che il sud d'Italia benefici di un grande impianto di energia nucleare? Il trattato Euratom che voi tutti conoscete, contempla che le cosiddette imprese comuni, che sono dotate di ampi privilegi, dovranno e potranno intervenire, laddove più c'è bisogno. E quale regione più del Meridione ha bisogno di questa fonte di energia ottenuta in condizioni di privilegio? Se domani lo Stato italiano, come io penso sia suo dovere, si varrà di questo articolo del trattato per creare (con un dispendio molto grande, non so quanto sia il totale

dei miliardi) una centrale termo-nucleare nel Sud, cosa resterà di disponibile per quelle imprese che dovrebbero utilizzare proprio quell'energia che viene prodotta? Tutto questo sarà abbandonato alle mani piuttosto deboli dell'iniziativa privata del Nord o del Sud, che — e scusate se mi ripeto ancora una volta — non ha dato prova di eccessiva fiducia nelle sue risorse locali! Ecco un problema! E ora ecco dove volevo arrivare: può darsi che questa percentuale che voi oggi stabilite si ritorca a vostro danno e che in quel giorno le industrie del Nord, affamate di energia e che già hanno le produzioni avviate, siano le oppositrici più forti valendosi di questo argomento: il Sud ha ottenuto il suo 40 per cento e il 60 pure, perchè dovremmo ancora aggiungere altri investimenti?

Ecco perchè io andrei cauto a fissare queste percentuali, Stabiliamo che vi sia una legge per il Nord come per il Sud, che è necessario portare tutta l'Italia ad un livello economico superiore; questo si può fare oggi e domani con un aumento dell'industrializzazione. Se noi ci dedichiamo allo studio razionale di questo criterio, faremo opera meritoria ma non è con queste percentuali, con questa divisione del campo, che noi facciamo l'industrializzazione, bensì con il coordinamento di tutte le energie, della buona volontà, e della buona fede; è questo, onorevole Ministro, che mi permetto di raccomandare al Governo perchè veda se non sia opportuno di sospendere questa discussione e di avviarsi sulla strada che mi sono permesso di indicare.

TRABUCCHI. Dopo quello che ha detto il senatore Guglielmone credo che ci sarebbe poco da dire. Da parte mia, ritengo che su alcuni punti si debba mettere un accento. Il senatore Guglielmone è ritenuto normalmente un difensore del Sud; però credo sia logico pensare, come egli ha detto, che la base della discussione deve essere quella di aiutarci tra Nord e Sud, anzi di considerare che non siamo nè Nord nè Sud, ma un popolo che unito deve lavorare, per cercare di sistemare le proprie cose come meglio può.

In relazione a questo punto di vista vorrei sperare che alla fine della discussione anche i senatori Cenini e Tomè vorranno desistere

dal presentare quegli emendamenti che hanno annunciato proprio perchè dobbiamo dire le cose con la massima serenità, e dobbiamo pensare che nessuno di noi, approvando quelle disposizioni del disegno di legge, ritiene che si possa procedere col criterio del farmacista fissando un 40 per cento di qua o un 60 per cento di là, operando una divisione per anni, una divisione per aziende e una divisione per regione. Se fosse presente il senatore Jannuzzi gli direi che se cominciasimo con questo sistema di suddividere regione per regione, poi provincia per provincia, poi comune per comune, finiremmo per fare tanti piccoli cimiteri. Evidentemente perciò non abbiamo intenzione di fare tanti piccoli investimenti; dobbiamo vedere le cose con una visione d'insieme. Votando, quindi questo disegno di legge, intendo di concepire chiaramente l'articolo 2, e poi vedremo l'articolo 3, nel concetto sostanziale di globalità: niente suddivisioni azienda per azienda, ma considerazione del complesso delle aziende; niente suddivisione anno per anno, ma relazione alla totalità del periodo. Allora, intese nel loro senso, queste disposizioni di legge devono imporre al Ministero delle partecipazioni statali una visione globale, nella quale deve svolgere la sua politica. Politica che, e questa è una parola che vorrei dire chiara anche agli amici del Mezzogiorno, non deve essere quella di frenare il Nord, per aspettare che il Mezzogiorno lo raggiunga; bisogna anzi che le aziende del Nord possano avere la loro vita regolare e anche le aziende vitali del Sud possano avere la loro vita regolare e non debbano sentirsi strozzate da una situazione di crisi per il fatto che si vuole spostare l'attività economica da una regione all'altra. Dobbiamo offrire un aiuto al Sud perchè possa arrivare al livello del Nord, e quando dico Nord, intendo comprendere anche quelle zone vitalissime del Sud, che sono niente affatto depresse, e quando dico Sud, alludo anche a tutte quelle zone del Nord, che sono depresse anche se geograficamente sembrano più favorite

C'è un altro punto sul quale mi pare si debba porre la nostra attenzione. Noi stiamo compiendo, attraverso le industrie a partecipazione statale, uno sforzo veramente notevolissimo per creare una attività pubblica nel piano economico, attività che deve vincere le

resistenze date dalle attività private, per fare un piacere alle sinistre, possiamo dire dai monopoli delle aziende private. Io desidero mettere in chiaro che non è possibile e non si deve ammettere che in questo momento — in cui le aziende statali devono, appunto, affrontare in modo particolare la lotta anche dal punto di vista sociale, nel momento in cui alle nostre aziende domandiamo di dimostrare che è possibile, pur vivendo in campo di concorrenza, attuare una politica sociale più larga e a maggior vantaggio delle classi lavoratrici di quello che non facciano le aziende a iniziativa privata — si imponga alle aziende statali una politica antieconomica. Noi dobbiamo intendere e intendiamo che l'applicazione precisa dell'articolo 2 del disegno di legge in discussione, sul quale concentriamo particolarmente la nostra attenzione, debba avvenire senza togliere la vitalità alle nostre aziende statali e con partecipazione statale, senza imporre a queste aziende di operare al di fuori del piano economico. Naturalmente, ciò che cosa vuol dire? Non devono essere parole. Noi chiediamo al nostro Ministro delle partecipazioni statali di rivedere tutto il piano di azione economica nel Nord e nel Sud secondo le previsioni normali, secondo i dati statistici che abbiamo, per far sì che lo sforzo sia coordinato alle possibilità: cioè, non solo di far sorgere delle industrie pur che siano, ma delle industrie che abbiano la possibilità di uno sviluppo economico sufficiente, altrimenti anzichè delle industrie, faremmo sorgere dei fallimenti; e ciò non è nei nostri desideri.

D'altra parte, noi in questo momento siamo impegnati in uno sforzo che non è soltanto economico ma anche politico. Sarebbe uno dei più grandi fallimenti della nostra organizzazione attuale se per le attività di Stato e a partecipazione statale non si continuassero le erogazioni necessarie da parte del Tesoro, togliendo così loro la possibilità di competere con l'industria privata, che vogliamo che viva e operi insieme con noi, non in contrapposto a noi e soprattutto sopra di noi.

Io penso che abbiamo prevalentemente bisogno, approvando il disegno di legge in discussione, di sentirci confermare dai Ministri competenti questi principi: 1) che noi non creremo delle industrie artificiali, ma cerchere-

mo di far sorgere delle attività che siano orientate alle possibilità di sviluppo economico, e che si svilupperanno con la dovuta gradualità; perchè un altro grave difetto sarebbe quello di creare della superproduzione solo per il fatto di avere creato delle aziende; 2) che queste nostre nuove aziende possano essere inquadrare nella politica del Mercato comune europeo, perchè con l'entrata in vigore del Mercato comune ci si impedirà in qualche caso di mantenere delle posizioni di protezione che non siano giustificate, e dobbiamo tanto più preoccuparci di ciò nel creare aziende di scarsa alimentazione economica; 3) che — e questo sia detto dai Ministri, per debito di lealtà verso i nostri amici del Sud — le attività industriali debbano essere attuate in correlazione all'opera di sviluppo che deve compiere la Cassa per il Mezzogiorno per non avere discontinuità e per non dar luogo a quei difetti che noi conosciamo, cioè delle aziende che incominciano e poi non possono mettersi a lavorare perchè magari non sono pronte le maestranze che bisogna far venire dal Nord.

Infine vorremmo domandare che fosse chiarito anche tutto ciò che riguarda l'attività governativa che investe gli articoli 2 e 3. Tali disposizioni riguardano l'attività ordinaria e non possono riguardare in nessun modo l'attività straordinaria; sarebbe assolutamente assurdo pretendere che il Ministero dei lavori pubblici dovesse preventivare esattamente i suoi interventi in proporzione della popolazione, quando si possono manifestare nel Nord e nel Sud (quest'anno nel Nord e l'anno scorso in provincia di Salerno) necessità di interventi straordinari.

Io penso anche che sulla base di questi concetti si potrà arrivare, alla fine della discussione generale, alla formulazione di un ordine del giorno che dissipi le preoccupazioni dei senatori Cenini e Tomè, ai quali domandiamo di non insistere nella presentazione dei loro emendamenti, e che vincoli il Governo. Interpretando perfettamente la legge con un ordine del giorno credo che si possa approvare il disegno di legge in discussione senza che si riaccenda la scintilla per quella battaglia tra il Nord e il Sud d'Italia.

L'ordine del giorno, che mi onoro di presentare, è del seguente tenore:

« La 5^a Commissione del Senato della Repubblica, sensibile alle gravi esigenze economiche e sociali del Mezzogiorno che il disegno di legge tende a soddisfare; preoccupata della necessità di assicurare la più rapida e completa operatività della nuova disciplina, nell'approvare il disegno di legge n. 2061, ritenuto che gli investimenti previsti al terzo ed al quarto comma dell'articolo 2 debbono essere realizzati senza pregiudizio della efficienza, della redditività e dell'equilibrio tecnico ed economico della gestione degli Enti e delle Aziende sottoposte alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, anche in relazione alle esigenze e alle prospettive che deriveranno dal M.E.C., impegna il Governo ad uniformare l'attività dei dicasteri competenti alla osservanza di tali direttive, proponendo anche, qualora se ne ravvisi la necessità, la adozione degli opportuni provvedimenti legislativi ».

PIEGARI. Desidero sottolineare l'attesa delle popolazioni del Mezzogiorno, poichè non si può non tener conto del lato psicologico. Il disegno di legge non è perfetto: si sono fatte tante critiche, e qualcuna è stata portata, poco fa, dal senatore Guglielmone, sul lato tecnico. Io penso, però, che il disegno di legge in discussione vuole essere ancora una volta la testimonianza della solidarietà nazionale, e la espressione della convinzione generale che vitalizzare il Mezzogiorno significa risolvere non un problema del Mezzogiorno, ma un problema nazionale. Il Mezzogiorno ha bisogno di industrie base. Non vi è sviluppo industriale se non si crea l'ambiente, l'atmosfera di concentrazione delle industrie, di agglomerazione di industrie di grandi dimensioni che non possono essere impiantate se non con uno sforzo potente e massiccio. Se non si inizia questo sviluppo su basi ispirate a tali propositi, il Mezzogiorno non sarà mai vitalizzato.

Nella mia esperienza di Presidente del Consiglio provinciale di Napoli, carica che ho rivestito per alcuni anni, ho potuto constatare, attraverso statistiche discusse in campo nazionale nei congressi, lo scarsissimo, bassissimo

livello del reddito *pro capite* nel Mezzogiorno. Poc'anzi il senatore De Luca Angelo ha ricordato l'insufficienza della rete stradale del Sud di fronte a quella del Nord.

Le ripercussioni che si verificherebbero se questo disegno di legge non fosse approvato pur con i suoi difetti, secondo le critiche che si sono, fondatamente o infondatamente, mosse, io penso che sarebbero molto più gravi di quelle che possono derivare se la legge rimane imperfetta. Emendamenti potrebbero apportarsi in un secondo tempo, e salvo quella elasticità di applicazione che, secondo me, la legge permette lasciando un margine di discrezionalità al Governo nell'applicazione di essa. Credo che si debba tener conto di una ripartizione più equa sul piano nazionale del 60 e 40 per cento degli investimenti per ammodernamento, ferma restando la disposizione di legge che penso consenta qualche margine di discrezionalità.

Vorrei anche pregare la Commissione di considerare l'urgenza, che è già stata riconosciuta, in quanto il disegno di legge è stato trasmesso soltanto pochi giorni fa dalla Camera. La urgenza verrebbe a cadere se rinviassimo la discussione a dopo le ferie estive.

Considerazioni dal punto di vista psicologico per le popolazioni del meridione e considerazioni anche dal punto di vista tecnico, inducono ad accelerare l'impianto di industrie base nel Meridione — e non si può iniziarlo senza l'apporto dello Stato — impianto che crea possibilità di attrattive dell'iniziativa privata per industrie minori, di mercato, di lavoro, di maestranze specializzate.

Per questi motivi io prego ancora una volta la Commissione di voler approvare il disegno di legge così come è, salvo eventuali modifiche in avvenire e la discrezionalità nell'applicazione della legge.

DE LUCA LUCA. Per me è tutto un problema di impostazione. Ho ascoltato con molto interesse ciò che ha detto il senatore Guglielmone. Trattandosi di una erogazione di 760 miliardi, sarebbe bene che tutta l'impostazione che ha avuto la Cassa per il Mezzogiorno fosse in un certo senso modificata.

Secondo me, non ci sono, nè in linea teorica, nè in linea pratica, zone industrializzabili e zone non industrializzabili; è una considerazione

che non può essere contestata. Lasciamo stare il problema delle famose infrastrutture, che dovrebbero essere la premessa per sviluppare l'attività economica di questa o quella regione; accantoniamo questa impostazione, che sostiene che il Mezzogiorno è tutto montuoso, che le concentrazioni atmosferiche sono ristrette a pochi periodi dell'anno. Nelle famose premesse ambientali si parla dei barbari, degli Angioini, dei Borboni che sarebbero i responsabili della miseria meridionale.

Se noi partiamo dalla premessa che dalla classe dirigente politica del nostro Paese, da quando si è unita l'Italia a oggi, il Mezzogiorno è stato trattato come una colonia da sfruttare e dove pompare il gettito delle imposte, se partiamo da questa impostazione storica, che è l'impostazione esatta, arriviamo alla conclusione che il Piemonte si è annesso il Mezzogiorno. Come diceva il senatore Guglielmone, il Ministro Campilli è un uomo che veramente alza il tono delle cose; però ne deve cambiare anche l'impostazione.

Detto questo, io vorrei sottolineare al ministro Campilli un fatto sul quale avevo preparato una specie di studio. In Calabria abbiamo 1087 corsi d'acqua: in potenza abbiamo una forza motrice veramente enorme perchè si potrebbero costruire 189 impianti elettrici con i quali potremmo quasi quadruplicare la produzione della energia elettrica in Calabria. Attualmente produciamo un miliardo e venti milioni di KW; sfruttando questi impianti potremmo arrivare a tre miliardi. Lo studio comprende anche il calcolo dei costi: un impianto di piccola portata verrebbe a costare, come cavallo potenza, sessantamila lire; facendo i conti, 189 impianti verrebbero a costare 35 miliardi. Questa è una piccola indicazione, che mi permetto di sottoporre all'attenzione del ministro Campilli.

Ci sarebbero altre possibilità non solo in Calabria, ma in tutto il Mezzogiorno, per sviluppare una grande attività industriale. Vorrei pregare, inoltre, di accelerare, se possibile, i lavori per il tronco Battipaglia-Reggio Calabria. A sentire la Cassa per il Mezzogiorno verrebbero raddoppiati i 400 chilometri della linea; invece si tratta soltanto di una ventina chilometri. La Transiberiana, lunga undicimila chilometri, è stata costruita in quin-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)135^a SEDUTA (25 luglio 1957)

dici anni. Il tronco Battipaglia-Reggio Calabria, iniziato nel 1953, si potrebbe pure finire!

Un'altra questione e finisco. Mi riferisco agli Enti appaltati. Io sono un attento lettore dei bollettini della Cassa. Tutti gli acquedotti fatti dalla Cassa per il Mezzogiorno in Calabria sono opera dell'Ente Sila, ad eccezione del serbatoio di San Pietro in Guarano.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno*. Non è esatto: l'Ente Sila ne ha costruiti soltanto una parte.

DE LUCA LUCA. Comunque l'Ente Sila su tre miliardi di lavori ha trattenuto il 14 per cento e questi Enti di riforma non danno nemmeno conto delle operazioni che fanno. Alla fine della discussione mi permetterò di presentare in proposito un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere la discussione del disegno di legge, con l'intesa di riprenderla alle ore 21 di questa sera.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi e 200 milioni per le liquidazioni da effettuare in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 » (2084) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Il disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 10.200.000.000 per le liquidazioni da effettuare in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 » già approvato dalla Camera dei deputati, che non è iscritto all'ordine del giorno, mi è stato segnalato come particolarmente urgente. Propongo che sia discusso subito.

Se non si fanno osservazioni si intende che la proposta da me fatta è accettata.

Dichiaro pertanto aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzato il versamento allo stato di previsione dell'entrata dei seguenti importi da

prelevarsi dai sottoindicati conti esistenti presso la Tesoreria centrale ed intestati al Ministero del tesoro:

| | | |
|---|---------|-------|
| a) gestione viveri importati | milioni | 3.500 |
| b) gestione prodotti industriali e commerciali d'importazione | » | 1.000 |
| c) gestione prodotti petroliferi di importazione | » | 500 |
| d) gestione medicinali di importazione | milioni | 300 |
| e) proventi realizzati con la alienazione residuati di guerra | » | 4.900 |

Tali somme saranno fatte affluire ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versate al conto di Tesoreria di cui al 2° comma dell'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e dal quale potranno essere prelevati gli importi necessari ad effettuare nei riguardi degli enti e delle società messi in liquidazione ai sensi della stessa legge, gli interventi finanziari e le coperture di disavanzo considerati negli articoli 14 e 15 della legge medesima.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

TRABUCCHI, *relatore*. Con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, che considero uno dei migliori provvedimenti che noi abbiamo preso durante la presente legislatura, sono stati attribuiti particolari poteri al Ministro del tesoro per la liquidazione degli Enti cosiddetti inutili, degli Enti che avevano svolto in passato una notevole attività, ma che attualmente sopravvivevano a se stessi.

Il Ministro del tesoro si è messo con tutte le forze, secondo la sua consuetudine, in questa attività, e noi abbiamo visto che ogni tanto la *Gazzetta Ufficiale* reca notizia di provvedimenti emanati da detto Ministro riguardanti la liquidazione dell'Ente X, o la messa in liquidazione dell'Ente. E, però, necessario provvedere a congruare i conti di quegli Enti che sono stati messi in liquidazione in quanto erano passivi e rappresentavano soltanto la so-

pravvivenza di passività. Per continuare questa opera è necessario che il Ministro del tesoro abbia a disposizione i mezzi occorrenti. Il Ministro del tesoro stesso ha predisposto il disegno di legge in discussione che mette a disposizione dieci miliardi e duecento milioni, prelevandoli dai residui di alcuni conti esistenti presso la Tesoreria centrale e che presentano, fortunatamente, dei saldi attivi.

Io non sono in condizione, oggi, di poter dire se quei dieci miliardi e duecento milioni saranno sufficienti, perchè non sono potuto andare, da ieri a oggi, al Ministero del tesoro a vedere i saldi di liquidazione dei conti, ma credo che la norma debba essere approvata, previo chiarimento che darà il Ministro del tesoro stesso sulle somme che gli sono necessarie e sullo stato di liquidazione degli Enti di cui si tratta.

MEDICI, *Ministro del tesoro*. Comunico che nell'altro ramo del Parlamento la Commissione ha ritenuto che fosse conveniente, attraverso un ordine del giorno che il Governo ha accettato, impegnare il Governo stesso entro e non oltre il 15 novembre, a presentare al Parlamento un rendiconto esauriente e preciso su tutti questi Enti affinché risulti ben chiaro come queste somme saranno impiegate. Io posso fin da ora dare notizie che penso siano del tutto esaurienti.

La somma di 10,2 miliardi di cui al disegno di legge in discussione non basta a coprire il deficit della G.R.A. Ieri la 7^a Commissione ha approvato in sede deliberante il provvedimento per la liquidazione della G.R.A. che comporta, come era noto, un importo notevole. Fin dal 1953 questi conti erano già stati impegnati per soddisfare le esigenze della liquidazione della G.R.A., che soltanto oggi potrà essere compiuta se la Commissione finanze e tesoro approverà il disegno di legge in discussione. Non basta la G.R.A., perchè vi è anche l'E.N.I.C., che è l'Ente più complesso, sul quale spero di poter fornire una documentazione che serva a fugare qualunque dubbio, e soprattutto dimostri, in maniera molto precisa, come saranno impiegati questi 10 miliardi e 200 milioni, che non bastano, ma gli altri due miliardi e mezzo che il Ministro del tesoro stima, cioè prevede ma non è certo, di ricavare dalla somma algebrica delle passività ed attività dei 37 Enti in liqui-

dazione, alcuni dei quali sono largamente attivi.

Faccio grazia alla Commissione della lettura completa dei 37 punti; accennerò a qualcuno. Notevolmente passivo è l'Ente economico cerealicolo, per 640 milioni; notevolmente attivo l'Ente economico viticoltura: quasi 400 milioni; notevolmente passiva l'Associazione enti economici dell'agricoltura: quasi un miliardo; notevolmente passivo l'Ente distillazione materie vinose: quasi 400 milioni; notevolmente attivo l'Ente approvvigionamento carboni: circa 800 milioni. Poi vi sono tutti gli altri sotto i cento milioni. Come ripeto, dovremmo avere, dalla somma algebrica del passivo e dell'attivo di questi Enti, due miliardi e mezzo di attivo, che aggiunti ai 10,2 miliardi, dovrebbe dare una cifra sufficiente per colmare tutte le passività, comprese quelle delle Banche, fra le quali la Banca nazionale del lavoro, che, cedendo a inviti pressanti del Governo e del Parlamento, ha anticipato somme che finora non ha potuto riscuotere. Mi sembra pertanto doveroso far fronte a questo impegno.

Sono pronto a dare ogni chiarimento e a mettere al corrente la Commissione anche dei piccoli dettagli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

(La seduta, sospesa alle ore 13, viene ripresa alle ore 21).

Presidenza del Vice Presidente GIACOMETTI

Ripresa della discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per il Mezzogiorno » (2061) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione generale del disegno di legge: « Provvedimento per il Mezzogiorno » già approvato dalla Camera dei deputati.

TOMÈ. Il fatto stesso che ho firmato l'emendamento che verrà proposto dal collega Cenini,

rende noto il mio pensiero. Sono contrario alla norma con la quale si stabilisce la partecipazione obbligatoria di investimenti per il Mezzogiorno. Il senatore Trabucchi ha compiuto uno sforzo per cercare di superare l'antitesi esistente tra i patrocinatori della causa del Mezzogiorno, i quali sostengono in pieno il disegno di legge in esame, e coloro invece che lo vorrebbero emendato; sforzo certamente notevole con il quale si cerca di conciliare le ragioni delle norme economiche con le richieste dei parlamentari del Sud.

Mi sembra che lo sforzo compiuto dal senatore Trabucchi giunga sostanzialmente a neutralizzare quei commi dell'articolo 2 sui quali si è appuntato l'emendamento Cenini-Tomè; questi commi si vorrebbero neutralizzare attraverso un ordine del giorno. Mi sembra più logico ricorrere alla forma classica dello stralcio dalla legge della norma, richiamandoci invece, nell'ordine del giorno, alla necessità e alla opportunità di prendere in debita, particolare considerazione, le esigenze del potenziamento del Sud.

Perciò contemporaneamente alla richiesta di sopprimere i due commi citati propongo di approvare il seguente ordine del giorno: « La Commissione finanze e tesoro, in sede di approvazione del disegno di legge "Provvedimenti per il Mezzogiorno", riconosciuta la opportunità di accentuare al massimo l'opera di vitalizzazione economica del Mezzogiorno attraverso i più ampi investimenti in ogni settore; mentre sottolinea la notevole portata della legge in esame a tale scopo, dichiara di ritenere particolarmente utile e doveroso l'intervento statale attraverso investimenti industriali da attuare ad opera degli enti economici di proprietà o a partecipazione statale; impegna il Governo a fare tutto il possibile affinché negli investimenti che gli enti suddetti faranno sia riservata al Mezzogiorno una quota non inferiore al 60 per cento dei nuovi impianti e al 40 per cento degli investimenti totali, sempre rispettate le fondamentali esigenze economiche degli enti stessi ».

PRESIDENTE. Ritengo che la proposta di ordine del giorno formulata dal senatore Tomè debba essere considerata intempestiva in quanto si riferisce ad un emendamento che

dovrebbe essere posto in votazione in precedenza. Comunque la riprenderemo in esame in sede di discussione degli articoli.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno*. Data l'ora tarda, sono obbligato ad essere molto sintetico nella replica ai senatori intervenuti nella discussione. Del resto l'osservazione fatta questa mattina per primo dal relatore senatore Spagnolli, e cioè che il disegno di legge in esame è stato presentato al Senato proprio al limite dei lavori parlamentari, mentre la Camera dei deputati ha avuto a disposizione dieci mesi di tempo per esaminarlo e discuterlo, permette di arguire che presso l'altro ramo del Parlamento il provvedimento è stato ampiamente esaminato sia in sede di Commissione sia in sede di Assemblea. Comunque si tratta di un appunto che non può essere rivolto al Governo. La Camera dei deputati ha esaminato a lungo il disegno di legge e proposto modifiche ed integrazioni ed ha infine espresso il proprio parere favorevole, dei singoli deputati e degli interi gruppi parlamentari, al termine di laboriose riunioni. Mi preme cioè far presente il fatto che la Camera ha svolto una lunga e approfondita discussione sul provvedimento.

Penso che le osservazioni che sono state fatte potranno essere chiarite in sede di discussione dei singoli articoli, ma una è pregiudiziale, vale a dire quella riguardante gli articoli 2 e 3. Sarò lieto se il Senato vorrà offrirmi l'occasione nel modo che riterrà più opportuno di un'ampia discussione sulla politica meridionalistica. Per il momento interessa precisare i motivi che hanno portato alla formulazione da parte del Governo degli articoli 2 e 3 e le ragioni che hanno indotto la Camera a modificarli. La legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno prevedeva che il programma dell'ente avrebbe dovuto esser coordinato con quello delle normali Amministrazioni dello Stato. Tale coordinamento è indispensabile non solo agli effetti di conoscere quali siano gli interventi e in che misura si sviluppino le singole attività a favore del Mezzogiorno, ma anche per ottenere una equilibrata distribuzione regionale delle opere sia per quanto riguarda gli interventi straordinari che per quanto concerne quelli ordinari. Per un insieme di fatti obietti-

vi tale coordinamento non si è realizzato se non in misura limitata, e non come il Governo avrebbe voluto. Il fatto è che le stesse Amministrazioni sono molto gelose delle loro prerogative e non sempre si adattano a sottoporre ad un organismo anche se collegiale quelle che ritengono competenze specifiche istitutive dei loro Ministeri.

In base alla legge la Cassa deve presentare, come di fatto presenta, i suoi piani e i suoi programmi alle singole Amministrazioni e queste poi si riservano di coordinare la loro azione. In sostanza il coordinamento è lasciato alla discrezione delle singole Amministrazioni. Tenuto conto di ciò, quando fu presentato il disegno di legge in esame fu deciso di fissare un criterio di coordinamento più tassativo il quale obbligasse le Amministrazioni a presentare tempestivamente al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno i loro programmi così da rendere possibile il coordinamento sul piano generale.

Il coordinamento si fa per rendere più razionali gli interventi dello Stato, perchè in una zona non ci siano interventi maggiori che in un'altra. Perchè l'intervento delle singole Amministrazioni sia integrativo o complementare di quello della Cassa, le loro attività devono completarsi. Il coordinamento presuppone questo e presuppone anche una distribuzione equa tra le diverse regioni.

La Commissione speciale della Camera osservò che questo impegno doveva essere per legge sancito in maniera tassativa. E fu progettato in un primo momento un emendamento tendente a cristallizzare gli interventi nel Mezzogiorno sulla base della misura percentuale degli interventi operati dallo Stato nell'esercizio 1949-1950, esercizio che ha preceduto la nascita della Cassa del Mezzogiorno.

A questo emendamento il Governo si è opposto per il principio che non si possono bloccare su basi rigide i programmi di intervento. Gli interventi devono essere lasciati alla discrezionalità del Governo perchè le circostanze mutano e le esigenze possono cambiare e non ci si può rifare ad un periodo eccezionale come il 1949-50, quando gli interventi sono stati influenzati da cause belliche. Sarebbe stato assurdo riferirsi ad un periodo eccezionale per fissare invece una costante nel tempo che do-

vrebbe tener conto delle normali esigenze del Mezzogiorno e del Centro-Nord.

Di fronte a queste obiezioni fu presentato allora un emendamento all'emendamento da parte socialista, e fu precisamente l'onorevole De Martino Francesco a presentarlo. Egli disse: « Mi pare che il Ministro abbia ragione; precisiamo però una direttiva e cioè che gli interventi ordinari devono essere ragguagliati proporzionalmente alla densità della popolazione nelle singole regioni ». È da tenere ben presente che si tratta di interventi ordinari. Non è che tutti gli interventi devono essere proporzionati alla popolazione delle singole regioni: ci sono interventi ordinari e straordinari. È assurdo pensare che questa distribuzione possa avvenire tenendo conto degli interventi straordinari. Quindi la dizione dell'articolo 3 va intesa nel senso, che gli interventi ordinari dei dicasteri devono essere distribuiti sul piano nazionale in rapporto alla densità della popolazione.

Comunque si è fissato questo principio, anche perchè uno diverso non se n'è trovato.

Io non posso essere soddisfatto del modo con cui l'emendamento è stato formulato, ma devo riconoscere che occorre in maniera precisa e categorica rimuovere la mentalità diffusa un po' nella pubblica opinione, e anche nei parlamentari, e cioè che per il Mezzogiorno c'è la Cassa e le altre Amministrazioni se ne possono anche lavare le mani. Questo non deve essere, ma perchè non sia non basta la disposizione di legge, bisogna che tutti lo tengano presente.

Ho sentito ripetere anche questa mattina che la Cassa estende i suoi compiti, dilata i suoi interventi, ma in gran parte sono gli stessi parlamentari che provocano la dilatazione dei compiti della Cassa e la diffusione dei suoi interventi. Io infatti, non faccio che ricevere continuamente sollecitazioni, premure, interrogazioni e interpellanze perchè la Cassa intervenga anche dove il programma non consente di intervenire. Non basta approvare questo emendamento introdotto dalla Camera; occorre che si agisca anche in conformità.

Concludendo: per quanto riguarda l'articolo 3, sia ben chiaro che la misura degli interventi proporzionata alla popolazione si intende limitata agli interventi ordinari della pubblica Amministrazione.

CROLLALANZA. In luogo di intervento ordinario proporrei di parlare di « compiti di istituto », perchè tra interventi ordinari e straordinari si potrebbe creare confusione.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno*. Io non ritengo utile la precisazione. Ella è stato ministro dei lavori pubblici e quindi è esperto in materia; è compito del Ministero dei lavori pubblici intervenire nei casi di calamità, ma questi interventi sono fortunatamente di carattere eccezionale.

CROLLALANZA. Allora si può dire « compiti ordinari di istituto »; si tratterebbe cioè di quelle opere che per istituzione devono essere compiute da quel determinato Ministero.

SPAGNOLLI, *relatore*. Ma in sostanza tutto si traduce in una spesa. Io avevo posto il problema e mi sembra che il Ministro l'abbia chiarito sufficientemente, senza cambiare anche le parole.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno*. All'articolo 3, la Commissione prima e la Camera dopo, hanno apportato degli emendamenti alla primitiva formulazione del disegno di legge governativo che si era preoccupato di un fatto che ha influito sensibilmente sui risultati della politica svolta dal 1950 ad oggi.

Il fatto è che non soltanto le Amministrazioni ordinarie dello Stato, ma anche gli Enti parastatali e gli Enti economici statali, per ragioni obiettive, non per una volontà determinata hanno sviluppato i loro interventi nelle zone laddove hanno gli stabilimenti e dove ci sono risorse naturali da mettere in valore. Per queste ragioni obiettive è accaduto che gli interventi fatti o quelli programmati da alcuni Enti statali o da quelli parastatali si concentrano laddove questi enti hanno le loro attività. Però, conseguentemente tali interventi vengono a controbilanciare in parte gli interventi straordinari che la Cassa fa nel Mezzogiorno.

L'intervento della Cassa opera per attuare il sollevamento delle aree economicamente meno sviluppate, integrando ed aggiungendosi allo intervento dello Stato o dei privati; ma a

volte l'azione degli enti statali controbilancia questo intervento. Il dispositivo contenuto nel disegno di legge predisposto dal Governo contemplava pertanto il coordinamento dell'azione non soltanto delle Amministrazioni dello Stato, dei Ministeri, ma anche degli Enti statali o a partecipazione statale. Questo coordinamento secondo noi è indispensabile, e va visto, naturalmente, su un piano di possibilità concrete.

Alla Camera si è detto: « Ma anche questo coordinamento, come per quanto riguarda gli interventi delle singole amministrazioni statali, se non è vincolato a qualcosa di preciso rimane solo una enunciazione di principio a cui noi non possiamo prestare troppa fede. Nella Commissione fu già presentato un emendamento inteso a fissare in misura percentuale gli investimenti da fare dagli enti statali o a partecipazione statale tra Nord, Centro-Nord e Sud. A questo emendamento il Governo si oppose.

La discussione poggiava su un piano di investimenti predisposti sommariamente dall'I.R.I. Il piano necessariamente contemplava l'ammodernamento e l'ampliamento degli stabilimenti esistenti per assicurarne redditività ed efficienza anche in previsione del Mercato comune.

È una necessità evidente ed incontestabile.

La Commissione si limitò pertanto a presentare un emendamento che i nuovi impianti fare un emendamento che riguardava soltanto i nuovi impianti, nel senso che il 60 per cento di questi avrebbe dovuto realizzarsi nel Mezzogiorno. In Assemblea è stato presentato dal gruppo liberale un altro emendamento, al quale si sono associati i gruppi di estrema, comunisti e socialisti, e anche di destra, emendamento estensivo nel senso che il 60 per cento degli investimenti da farsi nel Mezzogiorno non avrebbe potuto mai essere inferiore al 40 per cento degli investimenti totali fatti dagli enti statali o a partecipazione statale.

Questa mattina mi avete chiesto perchè mi ero opposto a questo emendamento. Io l'ho già detto, e se a voi piace ripeterò il perchè. Intanto chiariamo un fatto che ha portato, direi, a una diffusa preoccupazione, superiore a quella che è la portata dell'articolo 2. Quando si parla del 40 per cento non si intende — e nes-

suno lo ha inteso, anche coloro che hanno presentato e illustrato l'emendamento — che ogni azienda statale o a partecipazione statale debba riservare il 40 per cento dei suoi investimenti al Mezzogiorno, perchè questo sarebbe veramente un assurdo.

BENEDETTI. La legge alla lettera dice così.

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno. La legge dice « in totale ». Potranno essere più o meno felici le dizioni, ma quando si dice: « in totale » si intende il totale degli investimenti.

FORTUNATI. Del resto credo che sul piano economico di questo non si possa neanche discuterne.

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno. Se voi avrete la pazienza di leggere la discussione che è avvenuta alla Camera in Assemblea vi accorgete che si è partiti proprio da questo presupposto. Ci può essere un ente che non investe niente, e uno che investe il 90 per cento; è il totale degli investimenti che deve raggiungere il 60 per cento nell'Italia del Nord e il 40 per cento nel Sud.

Mi sono opposto a questo emendamento per due ragioni, una di ordine economico e finanziario, l'altra di ordine politico e psicologico. Per quanto riguarda la prima ragione, io ho molta stima dell'amico Bo e della sua capacità, però a me sembra molto arduo, per non dire impossibile che un ministro possa accertare, tra tutte le società sottoposte alla sua vigilanza, l'ammontare di investimenti che si fanno entro un anno. Gli investimenti si programmano, ma la loro realizzazione è poliennale, mai annuale, specie per impianti importanti. Come si fa a fissare annualmente la percentuale? Quale è la quota che rientra nell'anno?

Seconda ragione: ci sono Enti statali ed Enti a partecipazione statale. Sono in gran parte società anonime alle quali lo Stato non può imporre una determinata programmazione. Gli amministratori a chi rispondono? alle Assemblee, perchè da loro hanno avuto il mandato. In queste società a partecipazione statale noi facciamo appello alla partecipazione anche del

capitale privato, e se imponiamo un certo programma può darsi che allo Stato vada bene, ma al capitale privato no. Cosa accadrebbe della partecipazione azionaria e obbligazionaria, in queste aziende, quando si volesse imporre un programma non condiviso dai partecipanti privati?

Io dico questo perchè, mentre sono persuaso che gli Enti statali e parastatali devono sentire la esigenza di intervenire nel Mezzogiorno, ogni norma vincolativa e rigida, secondo me, blocca le amministrazioni. L'amministratore non può essere incastrato e incasellato entro determinati limiti. Questo dissi alla Camera e lo ripeto oggi a voi.

C'è poi da aggiungere un argomento di ordine psicologico e politico. Questo articolo ha ingenerato nel Mezzogiorno, come era da prevedere, una grande aspettativa. Si dice: « Ormai c'è l'E.N.I., c'è l'I.R.I. e quindi qui le industrie le avremo ». Ora, queste illusioni non possiamo nè dobbiamo coltivarle in nessuna maniera. Gli stabilimenti nuovi da costruire nel Mezzogiorno dovranno essere grossi complessi, non piccoli complessi, delle aziende cioè che integrino il sistema industriale italiano e non siano dei doppioni, perchè altrimenti creeremmo dei motivi di crisi e non di sviluppo dell'economia. Dovremo avviarci verso quelle attività industriali che il progresso della scienza e della tecnica consigliano oggi, come le industrie elettroniche, chimiche e siderurgiche.

Questo tipo di industrie però, richiede investimenti *pro capite* elevatissimi. Alcune industrie chimiche, che stanno sorgendo nel Mezzogiorno, arrivano a chiedere investimenti di 30 milioni per unità lavorativa. E così per il settore dell'elettronica e della siderurgia. Anche se abbassiamo la media a 10 milioni per unità lavorativa, con 400 miliardi metteremmo a posto 40.000 persone nel Mezzogiorno. E risolviamo il problema così? Possiamo creare la illusione che l'intervento dello Stato risolva il problema e guarisca le piaghe meridionali?

Stamane il senatore Crollalanza parlava della situazione delle Puglie. La Puglia è una regione che ha un numero notevole di braccianti, ma quanti sono? Cosa possiamo fare? Considero l'intervento dello Stato come necessario e indispensabile, ma l'elemento risolutivo sta nel-

l'intervento dei privati nel Mezzogiorno. Ecco perchè la legge punta sugli incentivi fiscali e creditizi, perchè i privati si avvicinino al Mezzogiorno e sentano l'interesse e il dovere di portare il loro contributo.

Quando mi sono opposto all'emendamento, l'ho fatto per una considerazione ovvia. Chiunque abbia, non dico esperienza, ma semplice conoscenza del mercato finanziario, sa che gli investimenti si fanno in relazione alla formazione del risparmio, che può essere volontario o forzato ma rappresenta sempre la condizione base. E se quindi c'è un limite esso non è posto dalla volontà del Governo, ma dalle condizioni obiettive del mercato finanziario.

L'onorevole Malagodi, nel suo intervento sulle dichiarazioni del Governo, per motivare la posizione dei liberali al programma governativo, aveva detto: sappiamo che sono in corso emissioni obbligazionarie della F.I.N.S.I.D.E.R. e di altri enti parastatali; con queste obbligazioni lo Stato sottrae risparmio all'economia e si anemizzano così le aziende private per portare aiuto al settore pubblicistico.

Ma se è gravoso per l'economia privata l'appello dello Stato per alimentare le aziende che esistono, peserà ancora più se si dovrà dare vita anche ad aziende nuove. Una politica di intervento non si fa astraendo dalle possibilità economiche del Paese. Io, che sono per una politica di intervento, e perciò di sviluppo dell'economia, sono più degli altri portato a dire di stare attenti che la politica di sviluppo non alteri l'equilibrio monetario. Se noi slittassimo su una situazione inflazionistica, svuoteremmo tutta la politica di intervento nel Mezzogiorno. Non è, quindi, una diversa impostazione politica quella che ci muove, ma è una considerazione realistica che trae le sue origini ed i suoi motivi dalla constatazione dei fatti.

Ho spiegato con ciò le ragioni di carattere politico-economico che mi hanno portato ad essere contrario, alla Camera, all'emendamento presentato. Oggi voglio però aggiungere rivolgendomi particolarmente ai senatori di altre regioni d'Italia, che il sopprimere l'emendamento approvato dalla Camera avrebbe un significato politico che dobbiamo evitare. A ragione o a torto, si va determinando, in alcuni ambienti, una situazione che contrappone il Nord al Sud. Questa frattura noi dobbiamo

impedirla, dobbiamo evitare qualunque gesto che possa essere interpretato come una volontà decisa di inasprire questo contrasto. Ecco perchè, pur essendo stato contrario all'emendamento ed avendovene spiegato le ragioni, vi prego ora di accoglierlo.

Per quanto si riferisce alle altre questioni che sono state poste, penso che potremo esaminarle in sede di discussione dei singoli articoli.

BO, Ministro delle partecipazioni statali. Mi sembra che il ministro Campilli abbia dato fondo all'argomento che è di mia stretta competenza. Io sono stato, a suo tempo, contrario all'emendamento Cortese-Malagodi per tutte le ragioni che egli ha illustrato, e forse per qualche altra ancora, tante e tanto gravi sono le ragioni che si potrebbero citare.

Devo dire che sono contrario, con convinzione, a questo emendamento, e quindi al testo dell'articolo 2 come è stato formulato nel disegno di legge che adesso è all'esame della Commissione. Questo non significa, però, che io a questo punto della discussione, mi senta di dissentire dal mio autorevole collega, anche se, per la verità, le ragioni che inducono il ministro Campilli a pensare che, allo stato attuale delle cose, un emendamento dell'articolo 2 sarebbe inopportuno, possono essere da me ritenute valide considerandole dall'angolo visuale nel quale si deve porre il Presidente del Comitato per la Cassa del Mezzogiorno e non da quello nel quale si pone il ministro delle partecipazioni statali, il quale deve, proprio da questo punto di vista, considerare la gravità delle innovazioni che vengono introdotte nell'articolo 2 del disegno di legge.

Richiamo perciò l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla gravità della questione. Se la Commissione riterrà di accettare le considerazioni di opportunità politico-psicologica che sono state svolte dal ministro Campilli, considerazioni, derivanti dalla congiuntura, per le quali non si può, a questo punto, tornare indietro, io posso inchinarmi alla volontà della maggioranza, pur mantenendo intatta la mia convinzione, anche per le ragioni che stamattina ho avuto il piacere di udire dalla voce del senatore Guglielmone.

Con gli emendamenti Cortese-Malagodi si sono commessi altrettanti errori, e l'articolo 2 rischia di codificare tali errori economici e politici. La Commissione farà ciò che ritiene più opportuno, ma poichè ho visto che è stato presentato un ordine del giorno nel quale si cerca, fino ai limiti del possibile, di riparare gli errori cui ho accennato, vorrei raccomandare alla Commissione di approvare l'ordine del giorno Trabucchi-Spagnolli, in cui si fissano alcuni criteri direttivi per l'interpretazione dell'articolo 2.

Ho detto ciò, perchè ritengo che a questo punto sia dovere di onestà e di chiarezza, da parte del Ministro delle partecipazioni statali, richiamare tutta l'attenzione della Commissione sulla gravità delle innovazioni che sono state introdotte dall'altro ramo del Parlamento, e che oggi si propone, in questo, di ratificare.

SPAGNOLLI, *relatore*. In ordine ai dubbi e alle perplessità sollevate da me questa mattina, in sede di relazione al presente disegno di legge, a proposito degli articoli 2 e 3, dopo le dichiarazioni del ministro Campilli, e conformemente allo spirito dell'ordine del giorno presentato assieme al collega Trabucchi, mi devo ritenere soddisfatto dei chiarimenti dati dal Ministro stesso. Insisto, però, evidentemente, affinchè sia accettato l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla votazione degli ordini del giorno.

Il senatore De Luca Luca ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La 5ª Commissione del Senato, nell'esaminare il disegno di legge n. 2061 relativo ai provvedimenti per il Mezzogiorno, impegna la Cassa per il Mezzogiorno che, in virtù dei nuovi finanziamenti, la esecuzione delle opere venga affidata oltre che agli organi dello Stato ed alle Aziende autonome statali, agli organi degli Enti locali, escludendo dalla concessione gli Enti di riforma ».

SPAGNOLLI, *relatore*. Non credo di poterlo accettare.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno*. Neppure io posso accettarlo. La Cassa agisce attraverso concessioni alle Province e ai consorzi, non opera direttamente.

FORTUNATI. L'ordine del giorno potrebbe essere così formulato:

« La 5ª Commissione permanente del Senato, nell'esaminare il disegno di legge n. 2061 relativo ai provvedimenti per il Mezzogiorno, impegna la Cassa per il Mezzogiorno che, in virtù dei nuovi finanziamenti, la esecuzione delle opere venga affidata con maggiore intensità oltre che agli organi dello Stato ed alle Aziende autonome statali, agli organi degli Enti locali ».

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno*. In questa forma potrebbe essere accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore De Luca Luca, nel testo proposto dal senatore Fortunati.

(È approvato).

I senatori Trabucchi e Spagnolli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La 5ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, sensibile alle gravi esigenze economiche e sociali del Mezzogiorno che il disegno di legge tende a soddisfare; preoccupata della necessità di assicurare la più rapida e completa operatività della nuova disciplina, nell'approvare il disegno di legge n. 2061, ritenuto che gli investimenti previsti al terzo ed al quarto comma dell'articolo 2 debbono essere realizzati senza pregiudizio della efficienza, della redditività e dell'equilibrio tecnico ed economico della gestione degli Enti e delle Aziende sottoposte alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, anche in relazione alle esigenze e alle prospettive che deriveranno dal M.E.C.; impegna il Governo ad uniformare l'attività dei dicasteri competenti alla osservanza di tali direttive, proponendo anche, qualora se ne ravvisi la necessità, l'adozione degli opportuni provvedimenti legislativi ».

FORTUNATI. Chiedo al ministro Campilli se può accettare che, in questo ordine del giorno, ci si fermi alla parola « direttive »; mi sembra infatti che il chiedere l'emanazione di altre leggi nel momento stesso in cui si approva una legge, abbia, dal punto di vista politico, un significato che ci obbligherebbe a votare contro. Se ci fermiamo alla parola « direttive », l'iniziativa legislativa è sempre possibile, da parte del Governo e di ogni altro. È evidente che, se ad un certo punto ci si renderà conto che nell'applicazione della legge sorgono inconvenienti, se ne emaneranno altre, ma se lo diciamo fin d'ora, ciò implica un giudizio negativo della legge, che è in contraddizione col passaggio all'esame degli articoli.

TRABUCCHI. Non posso accettare la proposta del senatore Fortunati. Noi siamo qui, in coscienza, davanti alle difficoltà che, immancabilmente, dovranno nascere data la rigidità con cui sono formulati i due articoli. Facciamo pure l'esperienza, ma l'esperienza potrebbe dimostrare che è assolutamente necessario arrivare a modifiche, o nel senso di promuovere l'apporto di capitali nuovi, affinché possano essere attuati questi nostri criteri, o nel senso di dettare dei criteri di adattamento al Ministro delle partecipazioni statali, il quale deve avere la immediata sensibilità di dire: io non posso, in questa situazione, arrivare ad attuare i vostri concetti se voi, Parlamento, non me ne date i mezzi, con l'apporto di capitali nuovi o prestiti esteri, oppure se non mi date delle direttive diverse. Abbiamo voluto proprio, e di questo chiedo scusa al Ministro delle partecipazioni statali, metterlo nella condizione di dover adempiere a ciò che la legge impone, facendo coincidere la volontà della legge con quella che è la volontà espressa in questo ordine del giorno, che è poi dettata da esigenze economiche.

CROLLALANZA. Le argomentazioni del collega Trabucchi convincono, e qualora dovesse rimanere l'ultima parte dell'ordine del giorno, con la quale si chiede, se ve ne sia necessità, l'adozione di opportuni provvedimenti legislativi, ciò avrebbe, di fronte all'opinione pubblica, tutto il sapore di un espediente per rinnegare l'articolo 2 della legge.

Voi non potete evitare la ripercussione immediata che avrebbe il mantenimento di quest'ultima parte dell'ordine del giorno, presentando il quale, forse, si vuole esprimere la preoccupazione che, da questa rigida norma, possano derivare inconvenienti che nessuno desidera: che, cioè, le aziende che, per essere economicamente vitali, hanno bisogno di ammodernamenti e di ampliamenti, siano messe in condizione di dover essere chiuse, perchè il 40 per cento assorbe una aliquota delle disponibilità tale che, in generale, viene a mancare alle singole aziende la possibilità di fronteggiare queste esigenze.

Ora, poichè il ministro Campilli con molta efficacia e chiarezza ha spiegato la genesi di questo articolo 2 ricordando anche che tutti i gruppi, di qualsiasi tendenza, quando, alla Camera, si è approvato detto articolo, hanno tenuto a precisare che non intendevano creare compartimenti stagni nè per settori nè per aziende, ma intendevano segnare una norma che nel complesso della sua estrinsecazione dovesse avere una elasticità di applicazione, io dico che se l'ordine del giorno dovesse rimanere così com'è nell'ultima sua parte noi — e dico noi perchè sostituisco ai termini del Regolamento un membro effettivo della Commissione e pertanto ho diritto di voto — noi voteremmo contro l'ordine del giorno. E ciò non mi sembra opportuno; mentre credo invece cosa molto più conveniente arrivare all'approvazione dell'ordine del giorno in quello che è il suo spirito, anche perchè in questo modo non potrebbero sorgere equivoci nell'applicazione dei concetti espressi dall'ordine del giorno medesimo.

Vorrei dunque pregare i proponenti l'ordine del giorno, per queste considerazioni, di rinunciare all'ultima parte e di rendersi conto che altrimenti sarebbe molto difficile per il Governo spiegare politicamente la soluzione alla quale si arriverebbe e negare che — attraverso questo ordine del giorno — la norma fissata dall'articolo 2 sia venuta a perdere ogni contenuto.

PALERMO. Esaminando l'ordine del giorno anche e soprattutto in relazione alle dichiarazioni dei ministri Campilli e Bo, è chiaro che noi, per conto nostro, non possiamo accettarlo. In effetti ci troviamo dinanzi a una situazione

paradossale: l'ordine del giorno viene presentato nel momento stesso in cui il Governo ci dice di essere favorevole all'approvazione dell'articolo 2 ed il ministro Campilli ha spiegato con molta diplomazia i motivi per i quali dovrebbe essere approvato, e cioè non per quelle che sono le esigenze del Mezzogiorno, ma soltanto perchè non si crei una frattura psicologica, perchè insomma nell'Italia meridionale non si consolidi la convinzione che la Democrazia cristiana non ha saputo risolvere il problema del Mezzogiorno.

BENEDETTI. Affermazione gratuita!

PALERMO. Neanche a farlo apposta è proprio quest'ordine del giorno a dimostrarlo! Comunque, le parole del ministro Campilli si potrebbero anche accettare perchè egli, com'è sua abitudine, con molta diplomazia ha detto e non ha detto. Ma non possiamo invece assolutamente accettare quanto ha detto il Ministro per le partecipazioni statali, senatore Bo, il quale, parlando dell'articolo 2, ha fatto comprendere che è necessario ricorrere a rimedi. Ora, se noi dobbiamo passare all'approvazione di questo ordine del giorno — al quale il ministro Bo vuole aggrapparsi — per cercare di rimediare alle malefatte della Democrazia cristiana nei confronti del Mezzogiorno, è forse venuto il momento, onorevoli colleghi, nel quale dobbiamo affermare nel modo più chiaro, deciso e categorico che non intendiamo più essere portati in giro in questa maniera, con belle promesse e affermazioni destinate a restare sulla carta.

Le popolazioni meridionali conoscono bene ormai le proprie esigenze e chiedono che vi si provveda con disposizioni chiare e precise e che non offrano possibilità di equivoci all'atto della loro applicazione. Pertanto, e — nonostante la gravità delle dichiarazioni degli onorevoli Ministri e la gravità dell'ordine del giorno in argomento — per dare una prova di come noi intendiamo dare la nostra collaborazione al fine di risolvere il problema nel modo migliore, ci permettiamo un suggerimento: di sospendere cioè anche per poco tempo la seduta onde avere la possibilità di trovare il modo di metterci d'accordo su di un testo che, of-

frendo le più ampie garanzie, ci metta nelle condizioni di poter dare, eventualmente, il nostro voto favorevole.

FORTUNATI. Mi pare evidente che, sia pure per ragioni obiettive, stiamo ora discutendo dell'articolo 2, e il fatto mi sembra indubbiamente paradossale; si sono infatti esposte argomentazioni di carattere economico che investono in pieno la sostanza dell'articolo 2. Ed allora, poichè l'intervento che io volevo fare questa mattina era proprio di natura economica e adesso siamo entrati in questo argomento, io chiedo che l'ordine del giorno in questione sia discusso e votato dopo l'articolo 2. Mi pare chiaro che solo accettando una simile procedura avrebbe poi un senso la discussione dell'ordine del giorno, in quanto si svolgerebbe dopo la discussione dell'articolo 2 in tutta la sua portata politica ed economica. Se invece si vuole prima discutere e votare l'ordine del giorno, la discussione politico-economica non può essere rimandata al momento della trattazione dell'articolo 2, ma deve svolgersi subito, perchè l'ordine del giorno è orientativo e interpretativo nei confronti dell'articolo 2 e non può quindi, ripeto, essere discusso, se prima non viene trattata quella che è la portata politico-economica dell'articolo in questione per la Cassa per il Mezzogiorno.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno.* Debbo anzitutto fare una dichiarazione per rettificare un'affermazione del senatore Palermo. Io sono coerente con me stesso e ho ripetuto qui le stesse obiezioni che avevo manifestato alla Camera dei deputati, di fronte all'emendamento in quella sede presentato. Ma, d'altra parte, poichè la Camera ha ormai deliberato in questo senso e siccome penso che sia opportuno che la legge non soffra ritardi, pur rimanendo fermo nelle mie convinzioni circa l'emendamento, ho invitato, come ancora invito, la Commissione all'approvazione del testo già approvato dalla Camera. E ciò, senatore Palermo, non per una preoccupazione di politica di partito, bensì per una preoccupazione di ordine politico generale in quanto, piuttosto che far ritornare il provvedimento alla Camera dei de-

putati — e determinare così un ritardo di qualche mese, estremamente dannoso — penso che sia meglio approvare quanto la Camera ha già espresso benchè, ripeto, io mantenga nei confronti dell'emendamento la convinzione manifestata, che deriva da un ragionamento obiettivo e da considerazioni meditate.

Quanto poi ha detto il senatore Fortunati, a mio avviso è superfluo, perchè l'articolo 2 è quello che è, e l'ordine del giorno non fa che chiarire qualcosa che rientra nel convincimento generale, ma che va detta in modo esplicito.

Che cosa infatti si è inteso dire con l'ordine del giorno Trabucchi-Spagnolli?...

FORTUNATI. Io non sono entrato nel merito, ma ho posto soltanto il problema dei « tempi » della discussione...

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno*. L'ordine del giorno dice, e molto bene che: « ... gli investimenti debbono essere realizzati senza pregiudizio della efficienza e dell'equilibrio tecnico economico della gestione degli enti e delle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, anche in relazione alle esigenze e alle prospettive che deriveranno dal Mercato comune europeo ... » e questo è un pensiero che è stato espresso da tutti gli oratori, di qualunque tendenza, di fronte alla fissazione di una percentuale degli investimenti la quale avrebbe potuto mettere al passo i programmi di rinnovamento delle aziende; il che non deve assolutamente avvenire. E se così dev'essere, siccome non lo dice l'articolo 2, lo dice — e chiaramente — l'ordine del giorno.

BO, *Ministro delle partecipazioni statali*. Anch'io sono coerente con me stesso, perchè, pur avendo affermato che per le ragioni benissimo esposte dal ministro Campilli ero anche io contrario all'emendamento della Camera, mi pare tuttavia logico che — qualora la Commissione si orienti in senso favorevole — l'ordine del giorno debba essere ritenuto parte integrante dell'articolo 2 in quanto ne illustra il significato, ne colma le lacune e ne spiega in un certo senso lo spirito, precisamente per il fatto che — come ha osservato il ministro Campilli — nell'articolo 2 ci sono dei punti i qua-

li, in mancanza del ricordato ordine del giorno, potrebbero restare particolarmente nella ombra.

Circa poi l'osservazione del senatore Fortunati, della necessità cioè di votare prima l'articolo 2 e di passare poi eventualmente alla votazione dell'ordine del giorno, mi permetto di dire che non è fondata. L'ordine del giorno e l'articolo 2 sono strettamente legati l'uno all'altro e mi pare ovvio che l'ordine del giorno in tanto potrà avere un senso, in quanto — e solo in quanto — venga approvato l'articolo 2: se questo non venisse approvato, l'ordine del giorno conseguenzialmente cadrebbe.

Perciò — a mio avviso — è affatto legittima la posizione di chi, pur mantenendo tutte le riserve formulate, si esprime per l'approvazione dell'articolo 2, ma contemporaneamente però dichiara che tale sua approvazione è subordinata all'accettazione dell'ordine del giorno che di quell'articolo chiarisce la portata e il vero significato.

Non vi è niente di strano dunque se — come del resto normalmente avviene in sede parlamentare — viene messo prima in votazione l'ordine del giorno: ripeto che, anche se approvato, verrebbe automaticamente a cadere qualora non fosse pure approvato l'articolo 2.

PRESIDENTE. Siamo dunque in presenza di una proposta del senatore Fortunati e dobbiamo decidere se votare prima l'ordine del giorno o l'articolo 2.

TOMÈ. Domando di parlare sull'ordine dei lavori, visto che ci si sta orientando per la trattazione degli ordini del giorno.

Per me è chiaro che se l'ordine del giorno Trabucchi-Spagnolli dovesse essere approvato, implicitamente dovrebbe considerarsi approvato anche l'articolo 2. Ma, se l'ordine del giorno presentato da me e dal collega Cenini ha un contenuto — legato com'è agli emendamenti che sono stati proposti — evidentemente non può essere votato dopo l'ordine del giorno Trabucchi-Spagnolli, perchè ne verrebbe senz'altro pregiudicato. Di conseguenza, se prima di passare all'esame dei singoli articoli del disegno di legge la Commissione intende esaminare gli ordini del giorno, mi permetto

di richiamare l'attenzione del Presidente e dei colleghi sull'opportunità che l'ordine del giorno presentato da me e dal collega Cenini venga esaminato prima di quello presentato dai senatori Trabucchi e Spagnoli.

CROLLALANZA. Poichè il senatore Tomè ha avanzato una specie di mozione d'ordine sull'andamento dei lavori, desidero far notare che il suo ordine del giorno, se ho ben capito, è consequenziale alla sorte che potrebbe avere un emendamento all'articolo 2. Ma un emendamento non potrebbe essere discusso che al momento in cui si discuterà l'articolo 2 e perciò già in partenza la richiesta del senatore Tomè di mettere in votazione il suo ordine del giorno non è pertinente.

TOME. Ma anche l'ordine del giorno Trabucchi è collegato con l'articolo 2...

CROLLALANZA. E appunto per ciò il senatore Fortunati ha chiesto che sia prima discusso l'articolo 2.

BO, Ministro delle partecipazioni statali. Il senatore Tomè ha ragione: mi pare evidente che il suo ordine del giorno debba essere votato con precedenza rispetto a quello del senatore Trabucchi...

CROLLALANZA. Ma è stata fatta un'osservazione che mi sembra molto logica: una volta approvati questi ordini del giorno, implicitamente resta approvato o meno anche l'articolo 2...

FORTUNATI. E per di più si tratta di due ordini del giorno che hanno un contenuto ben diverso da quello dei normali ordini del giorno: essi contengono infatti una interpretazione dell'articolo 2 ed è quindi un non senso che un ordine del giorno interpretativo debba essere discusso prima dell'articolo del disegno di legge al quale si riferisce...

BO, Ministro delle partecipazioni statali. La votazione degli ordini del giorno prima degli articoli è ormai prassi costante...

TOMÈ. Mi permetto di ricordare che l'ordine del giorno mio e del senatore Cenini, co-

me dicevo all'inizio della seduta, dovrebbe completare il pensiero del Parlamento, nel caso che si accetti l'emendamento di soppressione delle percentuali previste nell'articolo 2, in modo da poter sostituire al regime rigido previsto in detto articolo, il sistema flessivo dello emendamento, che viene completato nell'ordine del giorno.

La finalità è sempre la medesima, ma si cerca di raggiungerla attraverso un concetto più aderente alla logica e alle esigenze economiche della realtà...

BO, Ministro delle partecipazioni statali. Quanto ha detto il senatore Tomè dimostra chiaramente la differenza esistente tra il suo sistema e l'articolo 2. Mentre egli raccomanda al Governo di fare tutto il possibile per attuare gli investimenti in quella determinata maniera e misura, l'articolo 2 ne fa stretto obbligo. Se la Commissione approva l'ordine del giorno Tomè, l'articolo 2 deve necessariamente subire una modificazione. Nè si può negare che si debba votare con precedenza l'ordine del giorno presentato dai senatori Tomè e Cenini.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta deciso di discutere subito gli ordini del giorno e di iniziare da quello presentato dai senatori Tomè e Cenini. Ne do lettura:

« La Commissione finanze e tesoro, in sede di deliberazione sul disegno di legge: "Provvedimenti per il Mezzogiorno", riconosciuta la opportunità di accentuare al massimo l'opera di vitalizzazione economica del Mezzogiorno attraverso i più ampi investimenti in ogni settore; mentre sottolinea la notevole portata della legge in esame a tale scopo, dichiara di ritenere particolarmente utile e doveroso l'intervento statale attraverso investimenti industriali da attuare ad opera degli enti economici di proprietà e a partecipazione statale; impegna il Governo a fare tutto il possibile affinché negli investimenti che gli enti suddetti faranno, sia riservata al Mezzogiorno una quota non inferiore al 60 per cento dei nuovi impianti e al 40 per cento degli investimenti totali, sempre rispettate le fondamentali esigenze economiche degli enti stessi ».

FORTUNATI. Debbo spiegare perchè noi voteremo contro l'ordine del giorno Tomè. E questo mi offrirà anche lo spunto di rispondere alle argomentazioni svolte dal Ministro Bo e dal Ministro Campilli. Ho ascoltato stamane con molta attenzione gli interventi di quanti sono stati successivamente definiti o meridionalisti o antimeridionalisti. E pensavo alla strana situazione che si sta delineando non soltanto nel nostro Paese, per cui mentre una realtà economica preme, si è costretti da questa realtà a forme più o meno disordinate e frammentarie di quella che io amo definire, in termini scientifici, politica economica di congiuntura. Non ci si rende conto che è la realtà stessa che ha le sue leggi soggettive, una realtà che con il nuovo termine letterario viene definita « zone depresse »; queste sono le conseguenze inevitabili di un determinato tipo di ordinamento dei rapporti economici e non è materialmente possibile, dato il livello raggiunto, che tali disuguaglianze possano essere risolte soltanto attraverso interventi congiunturali. È un problema che lentamente si fa strada.

In questi giorni ho avuto occasione di leggere con estremo interesse un volume di un cattolico militante, professore di economia a Napoli (il Palomba) e mi sono reso conto che per lo meno nelle linee generali, dal punto di vista di analisi economica, le cose che da cento anni si stanno dicendo, cominciano ad entrare nella convinzione di molti. Perchè? Perchè è evidente che proprio per le argomentazioni che sono state portate a proposito di queste proporzioni — non voglio entrare nel merito del 60 e del 40 per cento, ma nel merito del principio — quali che possano essere state le intenzioni degli onorevoli Cortese e Malagodi e che a me non interessano — sta di fatto però, e i credenti dicono che le vie del Signore sono infinite, che l'affermazione di questi principi pone per forza di cose un orientamento di politica economica generale. E questo problema non si può affrontare che in questo modo; che è un problema di rottura storica di determinati tipi di disuguaglianza, e non si può affrontare che attraverso forme drastiche, apertamente e chiaramente. Sempre che si voglia affrontare la rottura, perchè, se vi volete muovere sui binari tradizionali, continuerete ad investire centinaia e migliaia di

miliardi e vedrete nel tempo aumentare continuamente gli scarti tra zona e zona, tra regione e regione, tra classe e classe: è una legge economica. E di fronte a condizioni oggettive economiche, bisogna riuscire a modificare le linee generali e sul piano della politica economica e sul piano generale dei rapporti di produzione. Perchè se non si affrontano i problemi in questi termini e su questo terreno, si farà dell'assistenza e della cattiva assistenza e si faranno degli interventi vecchio stile, in termini burocratico-amministrativi.

Bisogna rendersi conto cioè — piaccia o non piaccia — che noi ci muoviamo attraverso un determinato orientamento politico economico di carattere generale. Ormai tra gli uomini che cominciano a cogliere la realtà economica, la discussione avviene sui tempi e sui modi, non sul punto di arrivo. E la discussione comincia ad essere convergente anche sulle forme strumentali. Se voi continuate a muovervi attraverso schemi tradizionali, il problema del Mezzogiorno e quello delle aree depresse del Paese, non li risolverete mai. E diventerà sempre più un problema pesante, non vivo, non vitale, non economico e vi saranno solo dei gruppi che saranno assistiti da altri gruppi.

Il problema è qui. Ecco perchè noi siamo contro l'ordine del giorno Tomè. Non siamo così acefali da non capire che un piano economico e una politica economica non possono non avere manovre di aggiustamento. Ma sia sul piano politico che su quello politico-economico, il problema si deve affrontare in termini nuovi e drastici.

Ecco la ragione, a nostro avviso, delle proporzioni degli investimenti. Ci troviamo di fronte (il ministro Campilli l'ha detto) non ad una proroga della Cassa del Mezzogiorno, ma ad una nuova articolazione e strutturazione di politica economica. Va da sè che le proporzioni sono tali che, anno per anno, si registreranno delle oscillazioni. Ma è certo che a lungo termine le proporzioni debbono essere conservate e che successivamente potranno essere apprestati altri provvedimenti legislativi. Quello che è necessario affermare è l'inizio di un orientamento politico economico nuovo, per cui dall'assistenza si passi ad un ordinamento di carattere nazionale e generale,

affinchè iniziative pubbliche non siano iniziative amministrative, ma iniziative guida, iniziative pilota, che trascinino esse altresì economie e rompano resistenze. Diversamente non si fa politica economica, ma si buttano via dei denari e si disperdono gli sforzi: tanto valeva, allora, lasciare i Ministeri con i loro compiti di istituto. Non è un problema del *quantum* di investimenti, ma di direzione degli investimenti; altrimenti il problema delle disuguaglianze nel nostro Paese, non sarà mai risolto in termini radicali e non risolvendolo drasticamente si contribuirà a peggiorare la situazione. Per queste ragioni noi voteremo contro lo ordine del giorno Tomè.

AGOSTINO. Le parole del senatore Fortunati, il quale ha delle cognizioni superiori, sia per la sua cultura per la sua preparazione che per particolari attitudini, mi risparmiano di dilungarmi sull'argomento. Tuttavia io considero l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame come una conquista da parte del Mezzogiorno, come un impegno positivo, serio, da parte del Governo. Circa la percentuale del 60 o del 40 per cento degli investimenti, se queste percentuali dovessero concretarsi rigidamente, potrebbero dare luogo a difficoltà pratiche anche notevoli. Diceva il senatore Fortunati: sono delle direttive le quali dovranno essere attuate con intelligenza e particolare amore; il collega Tomè, dice invece: eliminiamo l'articolo 2, che costituisce un baluardo per noi, e in sostituzione diciamo qualche cosa che può costituire uno zucherino; ma di zucherini troppi ne abbiamo avuti per il passato, mentre nella realtà si è concluso sempre poco. Adesso attraverso questa norma specifica e chiara si vorrà concludere qualche cosa, si vorrà nell'interesse di tutta l'Italia, di tutta la Repubblica elevare il livello di vita dei contadini? Se sì, ce ne avvantaggeremo tutti, non solo l'Italia meridionale. Quando si lavorava in Etiopia, non si lavorava per l'Etiopia ma per tutta l'economia italiana; e così si faceva in Libia...

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno*. Il paragone non regge...

AGOSTINO. Si diceva che i prodotti etiopici dovevano andare a beneficio della collet-

tività italiana e costituivano quindi una maggior ricchezza per l'Italia; e così per la Quarta Sponda. Qui, nel nostro caso, abbiamo l'Italia meridionale, la quale è Italia, e se è Italia deve essere, nell'interesse di tutti, portata allo stesso livello dell'Italia del Nord e del Centro. Lasciamo quindi l'articolo 2 così come è ed escludiamo l'ordine del giorno Tomè.

E giacchè mi trovo a parlare, mi permetto di dire che voterò a favore dell'ordine del giorno Trabucchi, anche se non fosse eliminata la parte finale, la quale, in un certo qual modo, offende la stessa Commissione in sede deliberante. Mentre si approva la legge, non si dovrebbe dire che eventualmente si proporranno altri provvedimenti legislativi...

Io voglio pensare che si voglia razionalizzare l'articolo 2, che lo si voglia mettere cioè in relazione armonica con tutte le altre esigenze degli istituti, con tutte le esigenze dell'economia italiana, di modo che se questa armonia vi è, se non viene ad essere pregiudicata la sostanza dell'articolo 2 — e io ritengo che non lo venga affatto, poichè ciò non è nelle intenzioni nè del proponente, nè della Commissione, nè dei Ministri — io voterò a favore dell'ordine del giorno Trabucchi.

TRABUCCHI. Sono dispiacente di dover dire che voterò contro l'ordine del giorno del senatore Tomè: non per i motivi che ha esposto con tanta eloquenza il senatore Fortunati, motivi che potrebbero dar luogo ad una amplissima e brillantissima discussione di politica economica generale, ma che investirebbero non soltanto la politica del Meridione e delle aziende di Stato o a partecipazione statale nel Mezzogiorno, ma tutta la direttiva economica nostra, direttiva economica che naturalmente vede il senatore Fortunati e me su due piani diversi, anche se forse il desiderio finale può unire il senatore Fortunati e me, più di quello che magari mi unisca al senatore Crollalanza.

Questo in sostanza per dire le cose come stanno. Però, indipendentemente dai mezzi con i quali possa essere realizzato, è il fine che noi vogliamo attuare. Quando il senatore Fortunati ci dice: noi votiamo contro l'ordine del giorno Tomè, perchè intendiamo introdurre una norma di rottura, perchè intendiamo che lo Stato si assuma la direttiva generale del-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)135^a SEDUTA (25 luglio 1957)

l'economia, non soltanto la direttiva delle aziende a cui partecipa, e in qualche modo una direttiva di propulsione dell'economia nazionale, ma la direttiva generale dell'economia, noi non possiamo essere totalmente d'accordo con lui, e non possiamo soprattutto esserlo in questa sede, discutendo di una legge particolare, e investire col nostro voto tutta la politica generale.

Quindi, io voterò contro l'ordine del giorno del senatore Tomè per le ragioni che sostanzialmente ha esposto il senatore Agostino: non intendiamo di togliere agli amici del Sud quello che essi ritengono essere una affermazione che abbia un carattere più forte di quella contenuta nell'ordine del giorno; voglio dire che in assoluta buona fede noi intendiamo che i principii sanciti nell'articolo 2 vengano realizzati, ma naturalmente vogliamo anche dire che questo non può e non deve accadere a danno delle altre aziende dello Stato, e perciò abbiamo predisposto il nostro ordine del giorno.

Quanto all'ordine del giorno Tomè, esso vorrebbe invertire il sistema, e cioè si dovrebbe ritenere prevalente il criterio non più puramente affidativo al Governo per l'applicazione di questi principii. Noi invece intendiamo adeguarci a quello che ha detto la Camera e cioè che i criteri siano in linea di massima deliberativi. Ecco perchè io ritengo di non poter votare in favore dell'ordine del giorno Tomè.

CROLLALANZA. Dichiaro di votare contro l'ordine del giorno Tomè per due considerazioni: una di ordine pratico e l'altra di ordine sostanziale.

Prescindendo dalle considerazioni fatte sui lati deboli dell'ordine del giorno Tomè, se esso fosse approvato, porterebbe implicitamente ad un emendamento dell'articolo 2, cioè alla sua abolizione ed al ripristino del testo del disegno di legge originario. Ne conseguirebbe che noi dovremmo chiedere il trasferimento in Aula dell'esame del disegno di legge, il che autorizzerebbe a presentare, eventualmente, altri emendamenti.

La seconda considerazione è di ordine sostanziale: accogliendo la proposta formulata dal senatore Tomè noi verremmo ad abrogare una norma raggiungendo lo scopo di dare una maggiore elasticità alla particolare disposizio-

ne; ciò per altro solo in linea teorica in quanto praticamente tale maggiore elasticità sarebbe sancita da un ordine del giorno con il quale noi intendiamo impegnare formalmente il Governo ma che poi, come tutti gli ordini del giorno, anche se presentati da autorità di ordine più elevato di una Commissione, si risolverebbe in una enunciazione di voti senza l'auspicata e indispensabile soluzione.

MARINA. Non mi sono reso ancora bene conto, all'infuori dei motivi tecnici e psicologici del provvedimento, della urgenza di votare il disegno di legge in esame. Anche non approvandolo, penso che il Mezzogiorno non vada in rovina. L'ampia discussione sin qui svolta, invece di convincermi, mi ha reso ancor più perplesso. Vorrei, infatti, che si facesse qualcosa di più e di meglio, in favore del Mezzogiorno, un « qualcosa » che, a mio modo di vedere, non riscontro nelle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame. Concordo pienamente con gli amici del Meridione che lo sviluppo di tale regione torna anche a vantaggio del Nord. Si tratta però di un reciproco beneficio, in quanto che, se il Nord non si trovasse in particolari, favorevoli condizioni, non sarebbe in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni nel Mezzogiorno. Comunque, per non fare la parte del... diavolo, voterò a favore dell'ordine del giorno Tomè che, se pure preclude l'approvazione all'articolo 2, facilita l'interpretazione dell'articolo 1.

SPAGNOLLI, relatore. Come relatore ho affermato che non bisogna ignorare che ci troviamo di fronte fondamentalmente ad un disegno di legge armonicamente strutturato, ma che presenta alcuni punti deboli. Dopo le dichiarazioni del ministro Campilli e la presentazione dell'ordine del giorno da me sottoscritto, dichiaro che voterò contro l'ordine del giorno Tomè.

CAMPILLI, Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno. L'accettazione dell'ordine del giorno Tomè verrebbe a far cadere l'articolo 2, dandogli un significato che va al di là delle aliquote fissate del 40 e del 60 per cento.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

135ª SEDUTA (25 luglio 1957)

Il mio punto di vista in merito al disegno di legge in esame è molto vicino alle osservazioni fatte dal senatore Fortunati che sostiene essere la percentuale un indirizzo, una direttiva e non un atto di forza. Quindi non una percentuale rigida, perchè l'intervento di un Ente a favore del Mezzogiorno risponde anche al nostro indirizzo politico economico.

L'interessamento del Governo di vedere risolti tutti i problemi del Mezzogiorno non deve essere interpretato come un modo qualsiasi per fare della assistenza. Mi ha fatto molto piacere ascoltare l'intervento del senatore Fortunati poichè le sue idee in materia di zone depresse collimano con il mio punto di vista.

L'impostazione data dal Governo non è congiunturale; vuole fornire la dimostrazione che esso non compie opera di assistenza ma che, attraverso la esecuzione di opere pubbliche, tende a creare attività permanenti che porteranno alla rinascita del Mezzogiorno. Per tali ragioni mi dichiaro contrario all'ordine del giorno Tomè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dal senatore Tomè e del quale ho già dato lettura.

(Non è approvato).

CAPPELLINI. Il senatore Benedetti non poteva partecipare alla votazione sull'ordine del giorno Tomè in quanto che, quale componente di altra Commissione, può partecipare ai nostri lavori ma non avere diritto a voto.

PRESIDENTE. Il senatore Benedetti era stato autorizzato a partecipare ai lavori della 5ª Commissione con regolare delega.

TOMÈ. Il Regolamento dispone, puramente e semplicemente, che un componente della Commissione può essere sostituito, previa comunicazione da parte del Gruppo al quale appartiene. L'apposizione della firma sul foglio di presenza rappresenta un atto di carattere strumentale ai soli fini amministrativi.

Non si può quindi affermare che, per il solo fatto che sul foglio di presenza figura la firma di un determinato senatore, non possa partecipare alla seduta altro senatore in sua so-

stituzione, previa comunicazione al Presidente della Commissione.

Nel Regolamento non si dice che un Commissario deve essere sostituito sin dall'inizio della seduta; si può anche verificare il caso di una seduta che duri ininterrottamente una notte ed un giorno: la logica porta subito a dedurre che la sostituzione, rispettandosi il Regolamento, può essere autorizzata anche per una parte della seduta. Dal punto di vista giuridico non esiste alcuna limitazione a che la sostituzione avvenga durante il corso di una seduta.

PRESIDENTE. La tesi sostenuta dal senatore Cappellini è giusta. Il senatore Benedetti non aveva diritto al voto. Tuttavia poichè il suo voto non avrebbe mutata la situazione, la votazione effettuata si intende valida.

BENEDETTI. Prego mettere a verbale la mia protesta. Posso dire, come presidente di altra Commissione, di avere avuto casi analoghi di sostituzione: il Regolamento non lo vieta. E quando si parla di sostituzione, essa deve essere completa: quindi anche con diritto a voto, purchè il Presidente della Commissione sia stato regolarmente informato della sostituzione. Protesto formalmente perchè si è compiuto un sorpreso e abbandono Paula.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'ordine del giorno presentato dai senatori Trabucchi e Spagnoli del quale do nuovamente lettura:

« La 5ª Commissione del Senato della Repubblica, sensibile alle gravi esigenze economiche e sociali del Mezzogiorno che il disegno di legge tende a soddisfare; preoccupata della necessità di assicurare la più rapida e completa operatività della nuova disciplina, nell'approvare il disegno di legge n. 2061, ritenuto che gli investimenti previsti al terzo ed al quarto comma dell'articolo 2 debbono essere realizzati senza pregiudizio della efficienza, della redditività e dell'equilibrio tecnico ed economico della gestione degli Enti e delle Aziende sottoposte alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, anche in relazione alle esigenze e alle prospettive che deriveranno dal M.E.C., impegna il Governo ad uniformare

l'attività dei Dicasteri competenti alla osservanza di tali direttive, proponendo anche, qualora se ne ravvisi la necessità, l'adozione degli opportuni provvedimenti legislativi ».

MAROTTA, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Molte osservazioni che mi ero ripromesso di fare sull'ordine del giorno presentato dai senatori Tomè e Cenini, sono state già prospettate nel corso della discussione. Siamo tutti d'accordo sul principio informatore di tale ordine del giorno, ma siamo altresì tutti concordi nel ritenere che il disegno di legge in esame deve essere approvato onde non pregiudicare la situazione di coloro che sono in attesa della emanazione del provvedimento. Tutti voi, nel dichiararvi contrari all'ordine del giorno presentato dai senatori Tomè e Cenini, vi si siete preoccupati più di un problema di ripercussioni nell'opinione pubblica che di interpretazione che si potrebbe dare.

Io credo che l'ordine del giorno in discussione non possa assolutamente modificare il contenuto dell'articolo 2 del disegno di legge. Ma proprio perchè ci dobbiamo preoccupare delle ripercussioni nell'opinione pubblica, dobbiamo ricordare che dopo la votazione alla Camera vi sono state delle perplessità affacciate anche su quanto riguardava le aziende di Stato. Si è detto che con quell'emendamento si voleva buttare a rotoli o pregiudicare il complesso delle aziende di Stato. Approvando all'unanimità l'ordine del giorno in discussione, più sarà vasto il consenso, minori saranno i pericoli, e sarà tranquillizzata quella parte dell'opinione pubblica, che si è mostrata molto preoccupata dopo l'approvazione alla Camera dell'articolo 2. E ci interessa di tranquillizzare l'opinione pubblica, senatore Crollalanza, più che tranquillizzare i nostri elettori meridionali, i quali sono comprensivi e si rendono conto della realtà, perchè deve essere chiaro che la gestione delle aziende di Stato viene condotta con criteri economici.

Il Ministro Campilli ha accennato ad alcuni programmi di emissioni obbligazionarie che hanno suscitato le preoccupazioni dell'onorevole Malagodi. Quando si fa appello al pubblico risparmio per migliaia di miliardi, bisogna che il risparmiatore sappia che i denari che

presta sono bene amministrati. Evitiamo che la propaganda possa giocare sulla dizione di quell'articolo 2 per gettare un po' di panico o compromettere l'azione che devono svolgere le aziende di Stato. In questo modo non compromettiamo il Mezzogiorno e l'opinione pubblica non avrà motivo di preoccupazioni.

DE LUCA ANGELO Sono state esposte le preoccupazioni in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'articolo 2. Io ritengo che le dichiarazioni del Ministro Campilli sulla genesi e sulla portata dell'articolo 2, possano tranquillizzare. Riferendomi sempre alle dichiarazioni del Ministro Campilli, ritengo che le disposizioni saranno applicate con quelle cautele che tutti auspichiamo. Io perciò dichiaro di votare contro, o al massimo di astenermi dalla votazione dell'ordine del giorno in esame.

CROLLALANZA. Dopo i chiarimenti che sono stati dati dai Ministri competenti, e dopo il riconoscimento che è stato fatto da parte di tutti che non si è inteso creare dei compartimenti stagni nell'applicazione dell'articolo 2, ma si è inteso affermare per legge un principio, il quale, con la dovuta elasticità, deve avere la sua applicazione, l'ordine del giorno Trabucchi-Spagnoli può essere accettato da tutti, in quanto dà la sensazione di una unanimità di interpretazione dell'articolo 2, tranne l'ultima parte, quella che si riferisce a un preciso riferimento a promulgazione di nuove disposizioni di legge, che, inoltre, è pleonastica. Un ordine del giorno deve avere un preciso significato e il preciso significato dell'ultima parte dell'ordine del giorno, a mio modo di vedere, così come la interpreto io, è un invito al Governo, attraverso una nuova legge, a rimangiarsi la sostanza dell'articolo 2. Se è così, come ho motivo di ritenere che sia, evidentemente io non posso approvare l'ordine del giorno se non viene eliminata l'ultima parte dell'ordine del giorno stesso. È evidente che l'approvazione da parte della 5^a Commissione dell'ordine del giorno nella sua completa stesura, così come è stato a noi presentato dai senatori Trabucchi e Spagnoli, vuole significare che fin da quel momento c'è un invito preciso al Ministro Bo di farsi promotore di un disegno di legge che distrugga il contenuto dell'articolo 2.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)135^a SEDUTA (25 luglio 1957)

BO, *Ministro delle partecipazioni statali*. Invito che io però non accetterei.

CROLLALANZA. Eliminando l'articolo 2, il provvedimento ritornerebbe alla Camera e sarebbe posto di nuovo in discussione. È chiaro — e non voglio, con ciò, far torto ai presentatori — che non ci sia un malizioso preconetto di arrivare a questa finalità, ma la sostanza è quella che è. La sostanza è pleonastica, può nascondere questo pericolo, e può avere ripercussioni sfavorevolissime nell'opinione pubblica. Io sono d'accordo che bisogna vitalizzare questi notevoli complessi se sono in condizione di malessere; ma è pacifico anche che non c'è bisogno di aggiungere l'invito a presentare nuovi provvedimenti di legge.

Credo di avere espresso chiaramente il mio pensiero. Quindi, se l'ordine del giorno rimane nella sua completezza, voterà contro; se sarà eliminata l'ultima parte, voterò favorevolmente.

FORTUNATI. Chiedo che l'ordine del giorno sia votato per divisione, che si voti, cioè, prima fino alla parola « direttive ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione la prima parte dell'ordine del giorno Trabucchi-Spagnolli, che suona così: « La 5^a Commissione del Senato della Repubblica, sensibile alle gravi esigenze economiche e sociali del Mezzogiorno, che il disegno di legge tende a soddisfare; preoccupata della necessità di assicurare la più rapida e completa operatività della nuova disciplina, nell'approvare il disegno di legge n. 2061, ritenuto che gli investimenti previsti al terzo e al quarto comma dell'articolo 2 debbono essere realizzati senza pregiudizio della efficienza, della redditività e dell'equilibrio tecnico ed economico della gestione degli Enti e delle Aziende sottoposte alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, anche in relazione alle esigenze e alle prospettive che deriveranno dal M.E.C., impegna il Governo ad uniformare l'attività dei Dicasteri competenti alla osservanza di tali direttive ».

(È approvato).

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno*. Vorrei invitare i proponenti a non insistere nell'ultima parte dell'ordine del giorno, per non creare frazionamenti nel voto.

TRABUCCHI. Aderisco all'invito dell'onorevole Ministro e non insisto sull'ultima parte dell'ordine del giorno.

SPAGNOLLI, *relatore*. Anch'io dichiaro di non insistere sulla seconda parte dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno presentato dal senatore Cappellini. Ne do lettura:

« La 5^a Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 2061 "Provvedimenti per il Mezzogiorno", invita il Governo a voler presentare al più presto al Parlamento un provvedimento legislativo per estendere i benefici della legge stessa della Regione marchigiana la cui depressione economica e sociale, da tanti ignorata, è una ben triste realtà ».

CAPPELLINI. Chiedo che non sia posto in votazione se viene accettato come raccomandazione.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno*. Non lo posso accettare. Bisognerebbe che presentassi un apposito disegno di legge, e sono sicuro che il Parlamento me lo boccerebbe. Già sono state bocciate altre proposte del genere, ad esempio per l'Umbria e per l'Alto Lazio.

CAPPELLINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Il senatore Asaro ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La 5^a Commissione del Senato, rilevato che le attività e gli interventi della Cassa del Mezzogiorno, finora, non sono valsi a sostenere, sviluppare e potenziare in Sicilia neppure quelle industrie tradizionali o connesse alle risorse della Regione, impegna il Governo affinché nel piano di attuazione delle attività ed interventi della Cassa del Mezzogiorno sia

particolarmente tenuta presente la necessità e la giustezza di misure concrete intese allo sviluppo, sostenimento e potenziamento delle industrie siciliane specie dei settori estrattivo (per lo zolfo, i petroli, il sale), enologico, vetrario, conserviero, cantieristico e armatoriale ».

Poichè il presentatore non è presente s'intende che abbia rinunciato all'ordine del giorno.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura :

TITOLO I.

DURATA, DOTAZIONE E ATTIVITÀ DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Art. 1.

La durata dell'attività della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) è prorogata al 30 giugno 1956 per l'adempimento delle finalità previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni e dalla presente legge.

A partire dall'esercizio 1958-59 e fino allo esercizio 1964-65 la dotazione annua a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con lo articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è stabilita in lire 100 miliardi per l'esercizio 1958-59, in lire 150 miliardi per l'esercizio 1959-60 e in lire 180 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1964-65 compreso.

Il riferimento alla spesa annua di 100 miliardi di lire, contenuto nel primo e secondo comma dell'articolo 11 e nell'articolo 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si intende variato in corrispondenza delle nuove dotazioni concesse, per ciascun esercizio, con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e con la presente legge.

L'indicazione dell'importo complessivo di mille miliardi di lire, contenuta negli articoli 13

e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, va sostituita con quella dell'importo complessivo delle dotazioni disposte con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e di quelle disposte con la presente legge, stabilite in 2.040 miliardi di lire.

Nell'articolo 12 della predetta legge 10 agosto 1950, n. 646, alle parole: « a decorrere da l'esercizio finanziario 1950-51 fino all'esercizio 1959-60 » sono sostituite le seguenti: « a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1964-65 »; nel successivo articolo 18 alle parole: « alla fine del decennio » sono sostituite le parole: « alla fine del quindicennio ».

Restano ferme le altre disposizioni degli articoli 11, 13 e 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

(È approvato).

Art. 2.

Il 1° e 2° comma dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituiti dai seguenti:

« I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformità dell'ultimo comma dell'articolo 1, per la esecuzione delle opere che, a norma delle vigenti leggi, sono a carico totale dello Stato o possono fruire di contributi.

A tal fine i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale presentano per l'esame al Comitato dei ministri i programmi delle opere previste in ogni esercizio finanziario per i territori di cui all'articolo 3.

Il Ministro delle partecipazioni statali presenta ogni anno per l'esame al Comitato dei ministri i programmi di investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla sua vigilanza. Tali programmi dovranno prevedere una distribuzione territoriale degli investimenti medesimi atta a realizzare, in armonia con i fini della presente legge, un progressivo migliore equilibrio economico fra le diverse regioni. In particolare, a partire dalla entrata in vigore della presente legge e sino a tutto

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)135^a SEDUTA (25 luglio 1957)

l'esercizio 1964-65, gli investimenti di detti enti ed aziende, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore al 60 per cento della somma totale, nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte.

Nel medesimo periodo di tempo, gli investimenti totali, a qualsiasi fine effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori, dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti totali, da essi effettuati nel territorio dello Stato e dovranno essere destinati a realizzare un equilibrato intervento degli enti in tutte le regioni del Mezzogiorno.

A sua volta la Cassa invia al Comitato dei ministri il programma annuale delle opere da eseguire.

Il Comitato dei ministri coordina i programmi ricevuti e comunica alla Cassa ed ai Ministeri indicati nel primo e secondo comma del presente articolo le decisioni adottate in ordine ai programmi annuali delle opere che devono essere attuate.

I programmi della Cassa sono annualmente comunicati al Parlamento dal Comitato dei ministri ».

I senatori Cenini e Tomè hanno proposto un emendamento all'articolo 2 tendente a sopprimere la seconda parte del terzo comma della nuova dizione proposta in sostituzione del primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 646, dalla frase che incomincia: « In particolare, a partire dalla entrata in vigore della presente legge e sino a tutto l'esercizio 1964-65... » fino alla fine del comma stesso, ed a sopprimere tutto il comma quarto.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Cenini e Tomè.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Per il periodo di applicazione della presente legge, in attuazione dell'ultimo comma

dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, la spesa per opere pubbliche compresa negli stati di previsione dei singoli Ministeri, da effettuarsi nei territori di cui all'articolo 3 della predetta legge e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere — nel complesso — rispetto alla spesa da effettuarsi nell'intero territorio nazionale, percentualmente inferiore al rapporto tra le popolazioni dei territori predetti e l'intera popolazione nazionale.

Le spese derivanti da leggi speciali entrate in vigore dopo il 1° luglio 1949 non vanno computate nel calcolo della percentuale indicata al comma precedente.

(È approvato).

Art. 4.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il Ministro della pubblica istruzione, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a provvedere alla costruzione e all'attrezzatura di scuole professionali per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati.

Il Comitato può altresì autorizzare la Cassa stessa a promuovere e finanziare corsi di qualificazione e specializzazione, nonchè istituzioni ed attività di carattere sociale ed educativo.

(È approvato).

Art. 5.

Alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, aventi sede nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè ai singoli pescatori residenti nei territori suddetti, i quali esercitano la pesca direttamente su scafi di loro proprietà, possono essere concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per la provvista e il miglioramento degli scafi e delle attrezzature, comprese le spese per gli impianti a mare di coltivazione dei mitili e delle ostriche, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento delle opere e delle attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca e per la produzione del ghiaccio, per la riparazione o fabbricazione di reti

e altri attrezzi, per il trasporto dei prodotti e sottoprodotti.

I contributi sono cumulabili con il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci previsto nella legge 10 gennaio 1952, n. 16, ma non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato.

La spesa che la Cassa per il Mezzogiorno può assumere per la concessione dei contributi è determinata dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

I benefici previsti dal presente articolo si estendono anche alle imprese non organizzate in cooperative.

(È approvato).

Art. 6.

La Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti, ricadenti nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, devono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzioni interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i Comuni stessi si trovino nell'impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovrainposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi a contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.

Per i Comuni negli stessi territori, con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e fino a 75 mila abitanti, che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, la Cassa può assumere gli oneri che resterebbero a loro carico limitatamente alla rete primaria di acquedotti e fognature.

La dichiarazione della impossibilità per i Comuni di garantire i mutui con la sovrainposta fondiaria è fatta dal competente organo della Regione o, in difetto di questa, dal Prefetto.

In coordinazione con quanto disposto nei commi precedenti, il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche, di cui agli stessi commi, da autorizzare a termini

dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso non potrà essere inferiore a lire 500 milioni.

CROLLALANZA. Io approvo questo articolo, ma voglio richiamare l'attenzione del Ministro Campilli sulla opportunità di un successivo provvedimento, per elevare, non appena possibile, il limite degli abitanti da 10 mila a 20.000.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno*. Di questo può essere sicuro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

L'assunzione da parte della Cassa del Mezzogiorno degli oneri a carico dei Comuni, per la esecuzione delle opere di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 6 della presente legge e all'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, comporta l'impegno della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente.

La Cassa del Mezzogiorno, in applicazione delle norme citate nel precedente comma, cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede all'anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

(È approvato).

Art. 8.

All'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge sarà limitata al solo territorio facente parte dei comprensori ».

(È approvato).

Art. 9.

Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può ammettere a contributo le spese da sostenersi dai proprietari interessati per promuovere la costruzione degli impianti di adduzione e distribuzione della energia elettrica, occorrenti per gli usi del comprensorio di bonifica o di una notevole parte di esso.

Il contributo della Cassa non può superare le aliquote previste negli articoli 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1124, per le opere di cui alla lettera f) dell'articolo 2 dello stesso decreto.

Nei casi in cui la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a costruire a totale suo carico le linee di adduzione, giusta l'articolo 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, è in facoltà dello stesso Ente di promuovere l'impianto di tali linee.

(È approvato).

Art. 10.

Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è aggiunto il seguente comma:

« Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico la "Cassa" può essere autorizzata dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno a provvedere a totale suo carico all'esecuzione di opere di competenza degli enti locali e al restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli stessi enti e a istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti. La manutenzione di dette opere e cose è obbligatoria per gli enti ai quali esse appartengono ».

Allo stesso articolo, nel comma divenuto ottavo, dopo le parole: « capitalizzando le annualità al tasso che annualmente » sono introdotte, tra lineette, le parole: « — per ciascun settore di intervento — ».

(È approvato).

Art. 11.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli imprenditori artigiani operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole, tramite l'Ente nazionale artigianato piccole industrie (E.N.A.P.I.), su conforme parere delle Commissioni provinciali dell'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi non superiori al 30 per cento della spesa per i macchinari occorrenti al fine della trasformazione, dell'ammodernamento e della meccanizzazione dell'azienda.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato centrale dell'artigianato, determina i settori artigiani la cui attività è suscettibile di contribuire allo sviluppo industriale del Mezzogiorno e stabilisce in conseguenza modalità e criteri di selezione delle richieste, nonchè l'ammontare complessivo dei contributi erogabili.

I contributi di cui al presente articolo non sono incompatibili con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore a favore degli imprenditori artigiani per la quota rimasta a loro carico.

(È approvato).

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 22 marzo 1952, n. 166, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno può nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, e ne determinerà le attribuzioni ».

(È approvato).

Art. 13.

Al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, le parole: « la Cassa affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne dà la concessione... » sono sostituite dalle seguenti: « la

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)135^a SEDUTA (25 luglio 1957)

Cassa può affidare la esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne dà la concessione...».

(È approvato).

Art. 14.

La Cassa può essere autorizzata dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i mezzi occorrenti per l'impianto o la sistemazione di linee di traghetto ed opere connesse (compreso il loro armamento) che siano riconosciute dal predetto Comitato di particolare interesse per lo sviluppo economico delle regioni meridionali.

Le eventuali opere marittime che fossero riconosciute necessarie per rendere possibile l'impianto o la sistemazione delle linee di traghetto saranno eseguite dal Ministero dei lavori pubblici, con mezzi forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base a deliberazione del Comitato dei ministri.

(È approvato).

TITOLO II.

INTERVENTI PER LO SVILUPPO AGRICOLO

Art. 15.

Il terzo comma dell'articolo 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è modificato nel senso che il credito del Consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o particolari a un dato fondo, è equiparato ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i privilegi vigenti per la imposta fondiaria, secondo quanto è stabilito nell'articolo 21 dello stesso decreto.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendano dall'esecuzione di opere di competenza privata,

assunta d'ufficio in base all'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n.215.

(È approvato).

Art. 16.

Su richiesta dei proprietari interessati i Consorzi possono assumere la esecuzione delle opere di cui al precedente articolo anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, a termini dell'articolo 2 e dell'articolo 8 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Ai crediti dei Consorzi verso i proprietari si applica il disposto del precedente articolo.

(È approvato).

Art. 17.

Per l'esecuzione delle opere indicate nella lettera a) dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere i benefici previsti dalle vigenti leggi anche ad associazioni di produttori agricoli entro il fabbisogno complessivo delle aziende associate.

(È approvato).

TITOLO III.

AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Art. 18.

Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al venti per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei Comuni con popolazione non superiore a 75 mila abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriali.

La determinazione delle località, le caratteristiche delle piccole e medie industrie che possono fruire del contributo nonché l'ammontare di quest'ultimo sono stabiliti dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della Cassa, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio.

Con le stesse modalità previste nei commi precedenti può essere ammessa a contributo, in misura non superiore al 10 per cento, la spesa per l'acquisto di impianti fissi (macchinari ed attrezzature), per i quali non sia stato concesso il beneficio della esenzione dal dazio doganale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

(È approvato).

Art. 19.

Sono ammissibili al contributo previsto nel precedente articolo:

a) le opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e loro pertinenze comprese quelle per l'installazione e il sostegno dei macchinari, nonché quelle destinate a fini sociali;

b) le opere per l'allacciamento degli stabilimenti alle strade ordinarie;

c) i raccordi ferroviari;

d) gli allacciamenti agli acquedotti e alle fognature, lo scavo dei pozzi e il convogliamento delle acque così ricavate e le opere per l'eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni;

e) gli allacciamenti alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, l'impianto di cabine di trasformazione e gli allacciamenti a metanodotti od oleodotti, a centri di raccolta o deposito di metano o di olii minerali ed a fonti di energia geotermica.

La misura del contributo è determinata in relazione all'importanza dello stabilimento ed alla possibilità di occupazione di mano d'opera, nonché al concorso che il nuovo impianto porta all'economia delle zone industrialmente meno sviluppate.

Il contributo è concedibile anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio non sia anteriore al 17 settembre 1956, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

(È approvato).

Art. 20.

Le imprese aspiranti al contributo di cui all'articolo 18 uniscono alle domande di concessione i progetti delle opere e documentano le spese sostenute nei modi previsti per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

I collaudi sono effettuati da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 21.

Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i Comuni, le Province, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli altri Enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature.

Il Consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

Alle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi è estesa la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità indicata nel primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

Per le espropriazioni si applica la disposizione del secondo comma dello stesso articolo.

Nelle zone previste dal primo comma del presente articolo, il Consorzio può promuovere, con le medesime norme, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli per

l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro cinque anni dal decreto di esproprio.

La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi contribuiti non maggiori della metà della spesa occorrente per le opere di attrezzature, escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali. La misura del contributo è stabilita, su proposta della Cassa, dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio.

Il contributo determinato a norma del comma precedente potrà essere erogato in unica soluzione ovvero sotto forma di concorso negli interessi sulle operazioni di finanziamento contratte eventualmente dai Consorzi per gli scopi suddetti.

Quando il concorso negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al contributo riconosciuto ammissibile, può essere concessa, come contributo, la differenza.

L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai Consorzi i finanziamenti a medio termine di cui agli articoli precedenti.

Gli statuti dei Consorzi sono approvati, unitamente ai piani regolatori della zona, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro dell'industria e commercio e col Ministro dei lavori pubblici.

I Consorzi di cui al presente articolo sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio.

(È approvato).

Art. 22.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, anche in deroga ai propri fini istituzionali, a concedere mutui ai comuni del Mezzogiorno

e delle Isole per acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attività industriali, e comunque tendenti all'incremento della occupazione locale.

I contratti di acquisto stipulati dai comuni e quelli di cessione a ditte industriali sono registrati a tassa fissa di lire 400.

(È approvato).

Art. 23.

Alle imprese industriali operanti nelle località dove esista un Ente per la zona industriale ovvero siasi costituito il Consorzio di cui all'articolo 21, il contributo previsto dall'articolo 18 può essere concesso unicamente per le opere indicate alla lettera a) dell'articolo 19.

(È approvato).

Art. 24.

La Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere, sulle obbligazioni che gli istituti di credito di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, possono essere autorizzati a collocare sul mercato ai sensi dell'articolo 11 della legge stessa, un contributo per il pagamento interessi nella misura, con i limiti e con le modalità che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Un contributo, da stabilirsi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al comma precedente, potrà essere inoltre concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi a singole operazioni effettuate dagli istituti anzidetti con fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o dalla Cassa stessa, nè provengano da obbligazioni già fruenti di contributo nè siano attinti presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie (Medio-credito).

Analogo contributo, sempre nella misura, nei limiti e con le modalità innanzi previste, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno anche per operazioni di finanziamento

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

135ª SEDUTA (25 luglio 1957)

destinate allo sviluppo della attività industriale nel territorio di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche, effettuate con fondi non provenienti da anticipazioni statali o dalla Cassa per il Mezzogiorno o comunque attinti a Mediocredito, da istituti di credito aventi sede fuori del territorio medesimo e autorizzati all'esercizio del credito a medio termine.

(È approvato).

Art. 25.

Le somme che riaffluiranno a seguito della estinzione parziale o totale dei finanziamenti concessi dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia mediante l'utilizzo:

1) dei fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482;

2) dei fondi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419;

3) dei prestiti decennali concessi alle dette sezioni ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e della legge 30 giugno 1952, n. 763,

sono destinate, sino al 30 giugno 1965:

a) alla copertura, nella misura prescritta, delle perdite accertate sui prestiti concessi ai termini delle leggi innanzi indicate;

b) alle temporanee esigenze di tesoreria nascenti dalla non coincidenza dell'incasso dei mutui concessi con il ricavato delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, e degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e la scadenza delle obbligazioni medesime;

c) alla concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle Sezioni medesime;

d) alla concessione di finanziamenti a medio termine, di importo non superiore a

lire 50.000.000 a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di competenza;

e) alla concessione di prestiti di durata non inferiore ad un anno a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Detti prestiti sono cumulabili con i finanziamenti di cui alle lettere c) e d).

Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere c), d) ed e), sarà fissato, annualmente dal Comitato interministeriale per il credito, in armonia alle leggi vigenti.

Le somme da destinare alla concessione dei prestiti previsti dalla lettera e) non potranno, per ciascuna delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, essere inferiori al 25 per cento delle disponibilità di cui al primo comma del presente articolo.

Un importo pari almeno alla metà della detta somma sarà riservata da ciascuna sezione per prestiti rispettivamente a favore di imprese finanziate dall'I.SV.E.I.MER, e dall'I.R.F.I.S. con le modalità che il Banco di Napoli e l'I.SV.E.I.MER., il Banco di Sicilia e l'I.R.F.I.S. stabiliranno d'accordo.

Le quote non impegnate, ai fini dei due commi precedenti, al 31 dicembre di ogni anno saranno, nell'anno successivo, utilizzate per i finanziamenti di cui alla lettera d).

(È approvato).

Art. 26.

A partire dal 1° luglio 1965, e per i semestri successivi, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia verseranno ai « fondi speciali » di cui all'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, le somme che riaffluiranno a seguito della estinzione totale o parziale dei finanziamenti, al netto delle somme occorrenti per la eventuale copertura dei rischi dipendenti dai finanziamenti in essere.

Le perdite accertate sulle operazioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del precedente articolo sono addebitate nella misura del 60 per cento alle disponibilità che dovranno affluire ai « fondi speciali » previsti dal precedente comma.

Alle operazioni stesse sono estese le disposizioni, le esenzioni e le agevolazioni indicate all'articolo 9 della legge 9 maggio 1950, n. 261. Alle operazioni di cui alla lettera *e)* dell'articolo precedente sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 135.

I Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono integrati con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno.

Agli effetti dell'approvazione da parte del Ministro del tesoro delle deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali i Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono equiparati ai Comitati interministeriali previsti dall'articolo 4 della legge 4 febbraio 1956, n. 54.

(È approvato).

Art. 27.

Per i prestiti di cui all'articolo 4 della legge 16 aprile 1954, n. 135, il Credito industriale sardo potrà utilizzare, fino al 30 giugno 1965, il fondo di cui al numero 2 dell'articolo 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, nella misura che sarà stabilita di anno in anno dal proprio Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 28.

Il termine del 1° gennaio 1958 stabilito dall'articolo 3 della legge 16 aprile 1954, n. 135, per i versamenti all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), per la parte che si renderà disponibile del fondo di garanzia costituito presso la Sezione per il credito alla medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, è prorogato al 30 giugno 1965.

(È approvato).

Art. 29.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli stabilimenti che si impianteranno sino al termine stabilito al primo comma dell'articolo 1 della presente legge. Esse sono parimenti applicabili agli stabilimenti che, entro l'indicato termine, saranno ampliati o rammodernati.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle aziende industriali ed artigiane dei territori indicati nella legge stessa e nelle successive modifiche ed aggiunte, che restano in vigore a tutti gli effetti.

(È approvato).

Art. 30.

I benefici previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per le commesse affidate ai cantieri costruttori e riparatori dell'Italia meridionale.

(È approvato).

TITOLO IV.

AGEVOLAZIONI FISCALI E VARIE

Art. 31.

L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, e l'articolo 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti.

La quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta

e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti e uffici di cui all'articolo 8 della citata legge e successive modificazioni e integrazioni nell'adempimento dei compiti loro demandati dal predetto Istituto.

Le formalità ipotecarie e le vulture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti e uffici nello svolgimento di tale attività sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti a metà.

Per conseguire il trattamento previsto nel presente articolo gli atti e contratti devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa e debbono essere corredati di una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa.

(È approvato).

Art. 32.

L'articolo 30 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, concernente le esenzioni dall'imposta di consumo, si applica per i materiali impiegati in qualsiasi opera pubblica finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno a termini della presente legge e dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 33.

Alle imprese, che nei territori indicati all'articolo 18 provvedano all'impianto, trasformazione, ampliamento e riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati assumendone l'esercizio, le Amministrazioni comunali possono concedere, per non più di un decennio dall'entrata in vigore della presente legge, esenzioni parziali o totali dalla imposta sulle industrie di cui al capo IX del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 (articoli 161 e seguenti), e anche da altre imposte, ivi compresa quella di consumo. Le Amministrazioni comunali possono altresì concedere

facilitazioni per la cessione a tali imprese in proprietà, in enfiteusi o in locazione, dei terreni e fabbricati loro occorrenti.

(È approvato).

Art. 34.

La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti tassabili in base al bilancio e dai contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, direttamente impiegata nella esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte, è esente da imposta di ricchezza mobile di categoria B nei cinque esercizi che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del cinquanta per cento del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.

TRABUCCHI. Dichiaro che voterò contro questo articolo, poichè è contrario alla politica fiscale che, finora, abbiamo adottato. Non si può, quindi, ammettere una norma di questo genere. Ritengo essere questo il mio dovere, anche se so che tutti voi voterete favorevolmente, perchè voglio avere la possibilità di combattere, in tutti gli altri casi, contro l'affermazione di analoghi principi.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno*. Per il Governo, invece, questo articolo 34 è fondamentale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 34.

(È approvato).

Art. 35.

Le società, gli enti tassabili in base a bilancio ed i contribuenti i quali chiedono che il loro reddito sia accertato in base ai risul-

tati delle scritture contabili, per ottenere la esenzione prevista dall'articolo 34, debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire ai sensi dell'articolo medesimo. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.

L'esenzione è concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.

L'esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente.

Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro 60 giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico della società o dell'ente, una soprattassa pari al 50 per cento della imposta medesima.

(È approvato).

Art. 36.

Gli atti costitutivi di società, comprese quelle cooperative, che si costituiscono entro un decennio dall'entrata in vigore della presente legge con sede nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali, sono soggetti alle tasse di registro e

ipotecarie nella misura fissa di 200 lire, sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto negli indicati territori di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e al loro esercizio.

Il beneficio è concesso anche nel caso di nuove società che si proponano di rilevare stabilimenti per ampliarli, trasformarli o riattivarli.

(È approvato).

Art. 37.

Il beneficio della riduzione alla somma fissa di lire 200 delle tasse di registro e ipotecarie previsto nell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati, anche alle ipoteche contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurezza di debiti contratti ai fini del pagamento.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste, il beneficio di cui al precedente comma può essere assentito per gli atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o di affitto ultra ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

Con lo stesso decreto può essere concesso il beneficio della esenzione decennale dell'imposta di ricchezza mobile di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.

(È approvato).

Art. 38.

Il beneficio del precedente articolo è concesso anche per i seguenti atti:

a) aumenti del capitale, in numerario o beni o crediti, quando gli aumenti siano preor-

dinati al potenziamento dell'attività industriale, anche se la ditta siasi costituita prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè abbia sede ed operi nei territori indicati all'articolo 18;

b) l'emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate nella precedente lettera a) per gli aumenti di capitale;

c) atti connessi con le obbligazioni di cui sopra e precisamente di consenso all'iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni e atti di estinzione di queste;

d) atti di trasformazione, fusione, concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attività industriale o commerciale nei territori di cui all'articolo 18;

e) atti di normalizzazione delle società irregolari o di fatto, purchè stipulati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e purchè l'esistenza e l'attività della società nei predetti territori sia comprovata nei modi richiesti dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

(È approvato).

Art. 39.

Nel decreto ministeriale di cui al secondo comma dell'articolo 37 sono stabilite le condizioni della concessione e il termine entro il quale debbono essere adempiute.

Gli interessati decadono di pieno diritto dalla agevolazione e sono tenuti al pagamento delle imposte, tasse e soprattasse, nella misura normale, se entro tre mesi dalla scadenza del termine non comprovino con attestazione del Ministero dell'industria e commercio l'avvenuto adempimento.

Gli interessati sono ammessi provvisoriamente alle agevolazioni dietro esibizione agli uffici finanziari di un certificato comprovante l'avvenuta presentazione della istanza di concessione debitamente documentata.

(È approvato).

Art. 40.

La garanzia di cambio e tutti gli oneri che siano derivati o possano derivare alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'articolo 2 della legge 22 marzo 1952, n. 166, fanno carico al Tesoro dello Stato e formeranno oggetto di conguaglio quinquennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1960.

Il beneficio della garanzia di cambio e dell'accollo degli oneri di cui al precedente comma, si intende esteso ai prestiti all'estero già contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 41.

Le domande della Cassa per il Mezzogiorno per derivazioni da corsi di acqua che non le siano stati precedentemente riservati in base all'articolo 9 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si reputano dirette, se autorizzate dal Comitato dei ministri, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico ai fini dell'ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'articolo 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Nelle concessioni di acque pubbliche accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i termini entro i quali i concessionari debbono derivare ed utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.

In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'articolo 55 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con l'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con un altro suc-

cessivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'articolo 45 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

(È approvato).

Art. 42.

L'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente:

« I programmi della Cassa, di cui all'articolo 2, per la parte concernente le opere relative alla Sicilia ed alla Sardegna, saranno predisposti di intesa con le amministrazioni delle rispettive regioni ».

Per la emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 18 e 21 della presente legge saranno sentite le amministrazioni delle regioni interessate.

(È approvato).

Art. 43.

Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinante obbligo per il beneficiario ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Le infrazioni al suddetto obbligo ed alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente alla Cassa per il Mezzogiorno che adotterà misure opportune fino alla revoca del beneficio stesso.

(È approvato).

Art. 44.

Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalla presente legge in nome e per conto degli stessi, per provvedere a tutte

le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori di cui alla presente legge.

(È approvato).

VALENZI. Dichiaro che mi asterrò dal voto sul complesso del disegno di legge, anche a nome del mio gruppo, mentre prendo atto del fatto che un tentativo di svuotare, praticamente, l'articolo 2 della legge, che ha grandissima importanza, è stato stroncato. Noi manteniamo le posizioni già affermate durante la discussione.

Voglio far notare, che mentre noi ci siamo astenuti dal presentare emendamenti, pensando che anche gli altri gruppi si sarebbero comportati allo stesso modo, abbiamo invece assistito al tentativo di far passare emendamenti ed ordini del giorno che potevano acquistare un significato particolare, qualora fossero stati approvati. Manteniamo, come ripeto, lo stesso atteggiamento, riservandoci, però, di presentare successivamente delle modifiche attraverso la formula dell'iniziativa parlamentare per quanto concerne i punti sui quali, già alla Camera, si è invano battuto il nostro gruppo.

AGOSTINO. Dichiaro che voterò favorevolmente, poichè non sarei coerente facendo altrimenti, per quanto le dichiarazioni dei socialisti siano state rese note.

Contentiamoci, per ora, dei passi avanti che sono stati fatti; verranno altri programmi, saranno discussi in Parlamento, ed in quella sede avremo la possibilità di dire quanto e come il Governo abbia fatto. L'importante è, adesso, che venga effettivamente realizzato quello che si è proposto.

CENINI. Dichiaro che voterò a favore del complesso dei disegni di legge, pur mantenendo la mia posizione per quanto si riferisce all'articolo 2, per il quale avevo presentato un emendamento.

Aggiungo che non comprendo le osservazioni fatte dal senatore Valenzi a questo proposito, poichè nessuno ha impedito all'altra parte di presentare eventualmente degli emendamen-

ti. Non sono state fatte, da parte nostra, promesse in questo senso, quindi la questione mi pare superflua.

TRABUCCHI. Dichiaro che voterò favorevolmente, e credo di poter dire che così faranno tutti i miei colleghi, nello spirito dell'ordine del giorno che è stato votato. Riteniamo che questo disegno di legge serva, non solo a dare un ulteriore vantaggio materiale, ma ad arrivare veramente ad un concetto comunitario della economia nazionale. Nord e Sud devono cooperare insieme per il progresso generale del nostro popolo, progresso condizionato essenzialmente al fatto che le popolazioni del Sud abbiano a migliorare il loro tenore di vita, senza che, per questo, debbano ricevere un danno le popolazioni del Nord. Le aziende dello Stato e a partecipazione statale devono compiere la loro azione, sia nel campo economico, sia nel campo sociale, in modo da dimostrare che questo grandioso tentativo di intervento dello Stato nell'economia, a scopi propulsivi e affiancatori, deve avere un risultato conforme a quello che è sempre stato il nostro desiderio. Noi nutriamo questo desiderio con la certezza che, con l'apporto dell'attività e della iniziativa del Governo e con l'assistenza parlamentare, si possa veramente arrivare a dimostrare la bontà del sistema.

CROLLALANZA. Dichiaro che voterò favorevolmente; riallacciandomi alle dichiarazioni di stamani circa le riserve che feci a suo tempo, quando fu istituita la Cassa per il Mezzogiorno, ora che il provvedimento è prorogato fino al 1965 e che il Presidente della Cassa ha a disposizione una somma notevole anche se inadeguata a quelle che sono le esigenze del Mezzogiorno, non posso che formulare un augurio per il pieno successo di questa iniziativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale** » (2062) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, *relatore*. L'ora tarda a cui siamo arrivati mi costringe ad essere breve, ma non mi esime dal dichiarare che sarebbe stato augurabile che i principi innovatori che hanno ispirato il disegno di legge sulle disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, avessero ispirato anche quello che ci accingiamo ad esaminare.

Per le zone del Centro e del Nord mi pare che queste dichiarazioni sono necessarie, perchè ci sono aree depresse anche ivi, come in altre zone d'Italia, e ciascuno di noi le conosce. Posso dire, per esempio, a titolo di esperienza personale, che gli studi fatti nella regione del Trentino-Alto Adige hanno dimostrato che in quella regione ci sono aree che non hanno nulla da invidiare, dal punto di vista della depressione, alle aree sottosviluppate del Sud, ed avrebbero bisogno di capitali, di incentivi, ecc.

Detto questo, mi auguro, come del resto è stato detto alla Camera, che il Governo, in funzione delle eventuali future possibilità di bilancio, studi, quando ne avrà la possibilità, un « strumento » che sia più idoneo della legge 10 agosto 1950, n. 647, a venire incontro a tali situazioni. Io mi rendo conto, d'altro canto, che le condizioni di bilancio sono quelle che sono e devo dare atto che con questo provvedimento si è fatto un certo sforzo, portando lo stanziamento da 250 a 408 miliardi, con un aumento di 158 miliardi, di cui 44 diluiti negli

esercizi prossimi e 114 destinati al finanziamento del nuovo triennio di estensione della legge.

Dato atto che un piccolo sforzo è stato fatto, evidentemente, non ho molto altro da aggiungere. Vi sono in particolare alcuni articoli, come l'articolo 3 e l'articolo 4, che dimostrano appunto tale sforzo.

Gli altri articoli servono più che altro a facilitare l'intervento dello Stato nei confronti dei Comuni inferiori ad un certo numero di abitanti quando si verificano determinate ipotesi, ed a facilitare la soluzione di altri problemi con decentramento dal Ministero dei lavori pubblici ai Provveditorati competenti. Sono disposizioni che gioveranno certamente se celermente applicate.

Perciò, pur affermando che non posso dichiararmi del tutto soddisfatto, do atto che qualche cosa si è fatto anche per le regioni del Centro-Nord.

Però vorrei fare una osservazione che, forse, si potrà tradurre in un emendamento. L'articolo 8, all'ultimo comma, recita: « Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai ». Ora mi pare che questo non si possa accettare. A parte il fatto che non c'è una disposizione di legge che dica che cosa è una piccola impresa — e l'abbiamo cercata invano anche col senatore Trabucchi — io penso alla mia regione ed a certi Comuni della mia regione, che si vedono passare sopra la testa i fili di alta tensione di centrali che si vengono impiantando e che portano via l'energia elettrica senza che essi ne traggano beneficio o lo traggano solo nei limiti modesti di recenti disposizioni di legge. E i Comuni non possono applicare nè sovrimposte, nè ricchezza mobile; questo è grave.

Bisognerebbe, quindi, introdurre una modifica e, andando alla ricerca di una proposta concreta, io indico alcune possibili soluzioni, perchè l'eventuale emendamento dovrà risultare dalla conclusione di questa discussione. Un criterio potrebbe essere quello di abbassare il numero degli operai, ma mi sembra che, per esempio, nel caso di una centrale elettrica, anche se abbassassimo a 25 il numero degli operai — e siccome si parla di operai bisognerebbe in ogni modo sostituire la parola « operai »

con l'altra « dipendenti » — questo criterio non sarebbe sufficiente. Nemmeno il riferimento al capitale investito o all'uno e all'altro criterio congiunti (numero massimo di dipendenti, determinato limite di capitale), mi sembrerebbe soddisfacente. Pertanto l'unica soluzione accettabile sarebbe quella di dichiarare l'esclusione delle società produttrici di energia elettrica, e, aggiungerei, anche delle aziende di autotrasporti. Bisognerebbe cioè aggiungere all'articolo 8 il seguente comma: « Sono escluse dai benefici del presente articolo le aziende produttrici di energia elettrica e le aziende di autotrasporti ».

Quindi con questo comma aggiuntivo e con l'emendamento sostitutivo della parola « operai » con la parola « dipendenti », mi sembra che si possa trovare una soluzione abbastanza logica. Infatti non si frustra lo spirito della legge che tende a suscitare nuove iniziative industriali.

PRESIDENTE. Sarebbe bene precisare che la esclusione dei Comuni con 10.000 abitanti vale anche per i Comuni montani.

SPAGNOLLI, relatore. Al secondo e al terzo comma dell'articolo 8 è detto:

« Il riconoscimento di località economicamente depressa, ai fini del comma precedente, è fatto con deliberazione del Comitato dei ministri, previsto dall'articolo 3 della legge 20 agosto 1950 n. 647, il quale potrà estendere i benefici anche a Comuni con popolazione superiore che si trovino in zone di riforma agraria.

Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991 ».

Si potrebbe dire: « Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, riconosciuti montani ».

FORTUNATI. Mi sembra che recentemente sia stato approvato dalla Commissione della agricoltura un disegno di legge che modifica questa classificazione; comunque è stato di sicuro presentato un progetto tendente a modi-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

135ª SEDUTA (25 luglio 1957)

ficare i criteri di classificazione dei Comuni montani.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe dire, « ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ».

SPAGNOLLI, *relatore*. Quindi nell'articolo 8 rimarrebbero invariati il primo e il secondo comma e il terzo comma verrebbe modificato come segue:

« Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, riconosciuti montani, ai fini della legge 25 luglio 1953, n. 991 e successive modificazioni ».

Nel quarto comma c'è la sostituzione della parola « operai » con la parola « dipendenti » e quindi seguirebbe un ultimo comma così formulato:

« Sono esclusi dai benefici del presente articolo le aziende produttrici di energia elettrica e le aziende di autotrasporti ».

TOMÈ. Io sono molto perplesso di fronte alle proposte del senatore Spagnolli, perchè ad esempio, in fatto di Comuni classificati montani, l'introdurre il concetto limitativo che non debbono avere una popolazione superiore a 10.000 abitanti, non mi sembra opportuno.

FORTUNATI. Vi sono Comuni dichiarati depressi; gli altri, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, rientrano nel secondo comma.

TOMÈ. Allora il senatore Spagnolli vorrebbe aggiungere: « Comuni classificati montani con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ».

PRESIDENTE. Vorrei spiegare la ragione di questo emendamento. Era sorta la discussione se la limitazione a 10.000 abitanti che è nel primo comma si applicasse anche nel terzo comma. Coloro che hanno partecipato alla seduta della Commissione della Camera ritenevano in forma precisa, assoluta, che quanto scritto nel primo comma si intendesse esteso

anche al terzo comma, cioè che, anche senza la aggiunta da parte nostra, si intendesse chiaramente che la regola si applica solo ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Siccome a me non piace lasciare nei testi legislativi una possibilità di dubbio, solo ad evitare ciò, sulla scia di quello che era lo spirito della deliberazione presa dalla Camera dei deputati, avremmo proposto la modifica della formula, il che non toglie nulla a quello che la Camera intendeva di votare. Vorremmo evitare cioè che sorgesse un dubbio in chi leggesse separatamente il primo e il terzo comma; se non si fa questa aggiunta il dubbio rimane, perchè nel primo comma si accenna a due elementi e cioè: popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e zona depressa, mentre il terzo comma dice solo che sono di diritto località depresse quelle montane e se non ci fosse in mezzo il secondo comma, nel quale si parla anche di Comuni con popolazione superiore per le zone di riforma agraria — ed è stata una aggiunta proposta in Aula da un deputato di Rovigo — la cosa sarebbe pacifica. Il terzo comma pare però oggi troppo distaccato dal primo e a titolo di solo chiarimento si è proposto di introdurre la formula dei 10.000 abitanti anche in esso.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno*. Allorchè alla Camera dei deputati è stato votato il disegno di legge sul Centro-Nord, si è inteso estendere a tali zone alcune agevolazioni fiscali e fissare i criteri che obiettivamente precisassero la definizione di « zona depressa ». Con tale disegno di legge abbiamo inteso concentrare l'intervento verso quelle zone che sono tradizionalmente depresse, quali le zone montane e quelle che hanno una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Peraltro esistono zone le quali, pur non risultando incluse nell'elenco, possiedono i requisiti di quelle depresse. Il criterio informatore della legge citata è di fissare norme oggettive aventi per scopo di limitare i poteri discrezionali dei Ministeri nella classificazione delle zone depresse.

Ha perfettamente ragione però il senatore Trabucchi quando afferma che le norme non sono state fissate in maniera esplicita.

TOMÈ. Ho l'impressione che l'articolo 8 sia stato formulato avendo presenti zone depresse in cui esiste largo divario fra centri cittadini e centri rurali. Si deve aver pensato che nei centri cittadini la depressione economica non esiste o esiste in minore misura, per cui sia opportuno concentrare gli interventi di facilitazione fiscale sui piccoli centri. Ciò ha indubbiamente un fondamento di verità; ma sempre in senso relativo.

Se effettivamente si vuole incrementare economicamente le aree depresse occorre porre in condizioni di vantaggio fiscale non soltanto i piccolissimi centri rurali ma anche quelli medi. È in questi, infatti, che sussistono, di solito, le condizioni generali d'ambiente atte allo sviluppo industriale: vie di comunicazione adeguate, energia elettrica, scuole d'addestramento professionale, disponibilità di manodopera sgrezzata, ecc.

Vi sono regioni, riconosciute depresse (ad esempio il Friuli) in cui se si negano i benefici fiscali ai centri tra i 10 e 13 mila abitanti si toglie praticamente la possibilità di avvalersi della norma in discussione a tutto il territorio.

Il Friuli è sostanzialmente innervato su centri mandamentali di quest'ordine di grandezza; ed è qui che possono economicamente sorgere nuove iniziative industriali, non nei Comuni minori.

Vorrei pertanto proporre che il limite di 10 mila abitanti venisse elevato a 12-13 mila.

BRACCESI. Io pregherei di approvare il disegno di legge così come ci è venuto dalla Camera dei deputati. I motivi che ci hanno indotto ad approvare integralmente il disegno di legge per il Sud, valgono anche per il Nord. L'aspettativa c'è nel Sud, ma c'è anche una aspettativa nel Nord. Io sono sindaco di un paesino di duemila abitanti che aspettano questa legge per vedere compiuta una strada incominciata qualche anno fa. Tutto questo è evidente, e far ritardare l'entrata in vigore del disegno di legge per una modifica di questo genere non è affatto opportuno.

Mi soffermo appena su un secondo argomento, e cioè che le aziende idroelettriche debbano approfittare delle esenzioni. Tutti sanno che in Italia non c'è più possibilità di impianti idroelettrici, specialmente nel Nord,

perchè tutta l'acqua è stata captata. Queste esenzioni sarebbero per nuovi impianti; se nuovi impianti non se ne possono fare, mi sembra che la preoccupazione sia eccessiva, e cadendo anche questa preoccupazione, io spero che i colleghi approveranno senza modificazioni il disegno di legge in discussione.

CENINI. Anche con qualche piccolo emendamento, si potrà andare avanti rapidamente. Mi preoccupa la questione dei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti.

D'altra parte, c'è anche un'altra ragione. Le industrie che si vogliono decentrare nelle maggiori città, potranno affluire a centri un po' chino notevoli, che di solito sono sulle linee ferroviarie anzichè andare ad impiantarsi in piccoli Comuni.

Io proporrei di portare il numero degli abitanti da diecimila a ventimila.

FORTUNATI. Mi pare che la discussione nasca da equivoci, almeno per quanto riguarda l'articolo 8. L'articolo 8 riguarda imprese che si collocano in zone diverse da quelle indicate nella legge. Queste località, come sono giudicate? Economicamente depresse, o montane e inferiori ai diecimila abitanti, o sono in zone di riforma agraria? In questo caso devono essere riconosciute con deliberazione del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Zone economicamente depresse, montane, sempre nei limiti di diecimila abitanti, limite che può essere derogato per le zone di riforma fondiaria.

FORTUNATI. Per i Comuni inferiori ai diecimila abitanti vi sono due categorie: una *de jure* e l'altra di Comuni, i quali con provvedimento del Consiglio dei ministri possono essere riconosciuti economicamente depressi, pur non essendo montani.

Allora, portando il limite a dodicimila abitanti, non si risolve alcun problema e dico questo proprio perchè conosco il Friuli. Se vogliamo effettivamente modificare, dobbiamo arrivare ai quindici o ventimila abitanti. Da questo punto di vista mi sembra che possiamo veramente trasformare in maniera radicale la norma, però non vè dubbio che le fa-

coltà discrezionali diventano estremamente più ardue. Man mano che si aumenta il limite di un parametro, i pericoli diventano maggiori. Si rischia di comprendere Comuni che non hanno bisogno di niente. Siccome si parla di zone montane, Genova è zona montana, Cortina d'Ampezzo è una zona montana.

Se voi prendete la classificazione dei Comuni italiani, vedrete subito quanti sono quelli sino a diecimila, e quelli sino a quindicimila abitanti. Vi renderete subito conto della portata; fino a diecimila abitanti sarà l'80 per cento dei Comuni italiani.

PELIZZO. Condivido pienamente le osservazioni del relatore, poichè effettivamente si verifica, a questo proposito, una situazione del tutto particolare.

Vi sono dei centri capoluoghi di mandamento, la cui popolazione supera i 10.000 abitanti, che hanno delle necessità maggiori dei Comuni con popolazione inferiore, poichè devono provvedere a particolari servizi che riguardano lo intero mandamento, come quelli per le carceri giudiziarie, gli ospedali e le scuole.

Questi centri devono assolvere tali compiti, pur trovandosi nelle medesime condizioni economiche degli altri, per cui ritengo che si debba tener conto della loro particolare situazione.

TOMÈ. È evidente che, con questa legge, non potremmo andare incontro alle esigenze, ad esempio, di tutto il Friuli, pur essendo esso tutto area depressa. Se constatiamo che la legge è, in parte notevole, inoperante, dobbiamo cercare di correggerla e di renderla rispondente ai bisogni.

Posso capire le ragioni del senatore Fortunati, ma il collega Pelizzo ha parlato di centri che assolvono servizi di carattere mandamentale, e che sono per se stessi depressi. Egli ha in mente, ad esempio, il suo comune, il comune di Cividale, che è in una delle zone più depresse, dove effettivamente l'economia si riduce alla classica insufficiente economia montana.

Non voglio scendere troppo al particolare, ma ha importanza la constatazione che il Friuli verrebbe totalmente escluso dai vantaggi apportati da questa legge, se non si eleva il nu-

mero della popolazione dei centri ammessi a godere dei benefici.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno*. Escludo che il Friuli non debba godere dei vantaggi apportati da questa legge. Anzi, alla Camera, sia prima della discussione degli articoli che dopo, io ho dichiarato che il Friuli dovrà essere particolarmente considerato, poichè, a mio avviso, presenta una maggiore uniformità di depressione in confronto di altre regioni d'Italia del Centro-Nord; deve essere quindi considerato in modo particolare, non solo agli effetti dell'applicazione delle esenzioni fiscali, ma anche per gli interventi nelle opere pubbliche, specie per quanto riguarda la bonifica.

Quanto, poi, alla richiesta di emendamento per elevare, anche fino a 15.000 abitanti, il limite della popolazione dei Comuni ai quali dovrà essere estesa l'esenzione dall'imposta, devo informarvi che questa agevolazione è stata ottenuta dopo una lunghissima discussione, che ho personalmente sostenuto con l'Amministrazione finanziaria, la quale era decisamente contraria all'applicazione delle esenzioni fiscali, ed il limite di 10.000 abitanti è stato il massimo che si è potuto ottenere.

Se emendiamo spostando il limite, ci troveremo a discutere di nuovo con la Amministrazione. La questione risulterebbe così molto complicata.

Vi prego quindi di approvare il disegno di legge così com'è stato approvato dalla Camera, anche per una ragione, direi, di armonia con la legge che riguarda il Mezzogiorno. Alla Camera, infatti, sono stati fatti, da parte di parecchi colleghi del Centro-Nord, rilievi abbastanza vivaci, poichè essi si ritenevano sicuri che la legge per il Mezzogiorno sarebbe stata approvata senza eccezioni, mentre quella per il Centro-Nord avrebbe subito delle varianti. E data la prossima chiusura dei lavori parlamentari, qualora ciò realmente avvenisse, non sarebbe possibile approvare la legge prima delle ferie.

Bisogna evitare che ciò avvenga per le stesse ragioni che ho esposto prima a proposito della legge per il Mezzogiorno.

TOMÈ. Ringrazio il Ministro delle dichiarazioni che ha fatto circa l'impegno di prendere

in considerazione le esigenze del Friuli. Devo però osservare che interventi statali potranno essere attuati nel campo delle opere pubbliche e nel settore agricolo, ma la chiave di volta per il superamento della situazione di depressione resta pur sempre la industrializzazione, anche parziale, delle zone. E qui, veramente, si rileva in tutta la sua manchevolezza il limite previsto nell'articolo 8. Prego quindi ancora una volta il Ministro ed i colleghi di voler considerare questa particolare situazione. Presenterò, in tal senso, un ordine del giorno.

FORTUNATI. Io credo che si debba aderire alla richiesta del Ministro, non solo per le ragioni che egli ha esposto, ma perchè l'articolo 8 va osservato, a mio avviso, in tutte le sue conseguenze e ripercussioni.

È chiaro che questo articolo non pone soltanto problemi di politica economica; nel momento stesso in cui nei Comuni si insediano queste unità economiche, ciò implica un aumento notevole di costo dei servizi pubblici, ovvero di spesa da parte degli enti locali. A questo aumento di spesa non corrisponderà praticamente, per almeno dieci anni, alcuna entrata. Aumentando il limite degli abitanti, quindi, la situazione può divenire seria, poichè qui si parla di tributi di ogni natura, che vanno dalla tassa di occupazione del suolo pubblico ai contributi di fognatura.

Io propongo quindi di accettare la richiesta del Ministro. In sede di applicazione non si tratterà probabilmente di aumentare, ma di ridurre, poichè credo che non siano esaurite le costruzioni di centrali elettriche.

SPAGNOLLI, *relatore*. Se vi è già la concessione disciplinaria, evidentemente non si tratta più di nuovi impianti.

CENINI. In relazione a quanto ha detto il senatore Fortunati, voglio osservare che non è affatto vero che, con l'esercizio fiscale, le entrate diminuiscano.

Qui si tratta di nuove imprese, quindi non vi sono oggi entrate per quanto riguarda le imposte; e, portando una industria in un Comune, è logico che se ne aumenta il benessere, e si aumentano anche le possibilità contributive.

SPAGNOLLI, *relatore*. Dinanzi alle dichiarazioni fatte dal Ministro, tenuto conto che c'è questa norma dei 10.000 abitanti, riaffermata la mia insoddisfazione per la inadeguatezza del provvedimento, per quanto mi renda conto delle esigenze di bilancio, siccome sono stato io che ho suscitato questo vespaio che ha dato luogo a tutta la discussione, dichiaro di ritirare gli emendamenti suggeriti e prospettati. Questo tenuto anche conto che si perderebbero dei mesi preziosi; e se qualcuno pensa alla sua regione, io penso anche alla mia, dove la maggior parte dei centri è inferiore ai 10.000 abitanti; e dobbiamo anche pensare a molte altre zone dove vi sono borgate di 3.000-4.000 abitanti, in cui l'arrivo di un'industria sarebbe risolutivo per l'economia locale.

Dichiaro pertanto di aderire anche io alla proposta che il disegno di legge sia approvato così come è.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che i senatori Tomè, Cenini, Spagnolli e Pelizzo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2062: " Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale », ritenuto che alcune disposizioni del testo di legge, specie in ordine al limite di popolazione dei centri abitati ammessi a fruire dei benefici fiscali nel disegno di legge stesso, possono rendere parzialmente inoperanti i vantaggi voluti dalla legge, invita il Governo a studiare e presentare provvedimenti legislativi idonei a superare le lamentate deficienze ».

Il senatore Cappellini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La 5^a Commissione del Senato, sottolineando l'esigenza di dare la priorità nella compilazione dei programmi di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, alle opere da eseguire nelle zone ove più grave e pressante risulti lo stato di depressione economica e sociale, invita il Governo a voler considerare con carattere di precedenza

la regione marchigiana e in modo particolare la provincia di Pesaro-Urbino, la quale, per la vastità del suo territorio montano poverissimo, per la mancanza pressochè totale di industrie di un certo rilievo, e per il progressivo impoverimento di un gran numero di abitanti, è senza alcun dubbio la più depressa fra le provincie dell'Italia centro-settentrionale, come del resto chiaramente risulta anche dalle recenti inchieste parlamentari sulla disoccupazione e sulla miseria.

La Commissione, invita altresì il Governo:

1) a voler accordare con carattere di urgenza il finanziamento richiesto fin dal 17 luglio 1954 per la costruzione dell'acquedotto consorziale interessante i comuni di Urbino, Urbania, Fermignano, Acqualagna e Sant'Angelo in Vado;

2) a tener presente la necessità di finanziare la costruzione dell'acquedotto consorziale del « Burano », interessante un gran numero di Comuni della valle del Metauro, tra i quali Fossombrone, Fano e Pesaro ».

CAPPELLINI. Io rinuncio anche ad illustrare l'ordine del giorno perchè mi porterebbe lontano e, data l'ora tarda, credo che i colleghi non desiderino ascoltarmi. Devo chiedere però all'onorevole Ministro se desidera fare una dichiarazione per la regione marchigiana del tipo di quella che ha fatto per il Friuli.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno*. Sarei in contraddizione, perchè ne ho già fatte due o tre alla Camera, ma nel senso che ancora devo rendermi conto di quale è la regione meno sviluppata del Centro-Nord, perchè ognuno afferma che la propria è la più arretrata. Io posso accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione e lo farò presente al Comitato dei Ministri in sede di formulazione del programma.

PRESIDENTE. Rimangono intesi che questo ordine del giorno è accolto come raccomandazione.

C'è poi un altro ordine del giorno del senatore Pelizzo del seguente tenore:

« La Commissione finanze e tesoro del Senato, richiamato il principio, più volte affer-

mato, che nella formazione dei programmi delle opere da eseguirsi in base alla legge 10 agosto 1950, n. 647, debba darsi precedenza a quelle riguardanti le zone dell'Italia centro-settentrionale, dove più accentuato risulti lo stato di depressione economico e sociale,

ritenuto che il Friuli, delle zone dichiarate aree depresse è la più povera specialmente per quanto riguarda il territorio dei comuni montani e pedemontani e tra essi prevalentemente quelli situati nella delicata zona a confine con la Jugoslavia, dove nonostante gli sforzi sin qui compiuti dal Governo e soprattutto dagli Enti locali, permane un grave stato di arretratezza economica e sociale,

invita il Governo ad esaminare con particolare attenzione i problemi afferenti la zona di confine dello Stato, in un settore del territorio nazionale, meritevole di speciale considerazione e per i quali si invocano concreti ed urgenti provvedimenti, specie in materia di opere pubbliche, atti a risollevarle le ultradepresse condizioni di vita di quella popolazione ».

Credo che anche questo ordine del giorno, dato che il Ministro, come ha detto prima, ha come primo pensiero il Friuli, si potrebbe trasformare in una raccomandazione.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio per la Cassa del Mezzogiorno*. Accetto la raccomandazione.

PELIZZO. Ringrazio il Ministro anche per l'apporto che ha dato alla discussione e faccio notare solo che, fra le zone notevolmente depresse, ultradepresse in modo particolare è quella montana al confine con la Jugoslavia, sulla quale zona, è anche questione di carattere nazionale, non sono cessate le mire annessionistiche della Jugoslavia.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Il 1° comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già sostituito con l'articolo 1 della legge 15 luglio 1954, n. 543, è sostituito dal seguente:

« A partire dall'esercizio finanziario 1950-1951 e fino all'esercizio 1964-65 incluso i Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse delle regioni e province della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già modificato con l'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e con l'articolo 2 della legge 15 luglio 1954, n. 543, è sostituito dal seguente:

« I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti alla approvazione di un Comitato di Ministri designato dal Consiglio dei Ministri.

Per l'attuazione di tale programma è autorizzata la spesa di lire 408 miliardi.

Ai fini dei pagamenti da effettuarsi in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, sarà stanziata la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1954-55, di lire 22 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1957-1958, di lire 30 miliardi per gli esercizi 1958-1959 e 1959-60, di lire 34 miliardi per gli esercizi 1960-61 e 1961-62 e di lire 38 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1964-1965. Detta autorizzazione di spesa sarà ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell'agricoltura e foreste, in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'articolo 1.

Con decreti da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate. Peraltro, nei limiti della competenza attribuita ai prov-

veditori regionali alle opere pubbliche dall'articolo 2 del decreto presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, si applica il disposto dell'articolo 8 del decreto medesimo.

Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

(È approvato).

Art. 3.

All'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato dall'articolo 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:

« Lo Stato potrà assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti debbono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i Comuni stessi si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovrimposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi al contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1948, n. 589 e successive modificazioni.

La dichiarazione della impossibilità per i Comuni di garantire i mutui con la sovrimposta fondiaria è fatta dal competente organo della Regione o, in difetto di questa, dal Prefetto.

In coordinazione con quanto disposto nei precedenti commi, il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche (di cui agli stessi commi) da autorizzare a termine dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1948, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso, non potrà essere inferiore a lire 100 milioni.

L'assunzione da parte dello Stato degli oneri a carico dei Comuni, a' termini dei commi precedenti, comporta l'impegno da parte della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente.

Il Ministero del tesoro, in applicazione delle norme citate nei precedenti commi, cura per

conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede alla anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori ».

(È approvato).

Art. 4.

Con le modalità stabilite dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e sue successive modificazioni, e sui fondi indicati dall'articolo 2 della presente legge, lo Stato potrà assumere a totale o parziale suo carico anche la costruzione di funivie che allaccino alla rete viabile capoluoghi di Comuni, o frazioni amministrative di almeno 300 abitanti, attualmente privi di ogni collegamento, e per i quali la costruzione di una strada di accesso risulti particolarmente difficile e onerosa.

(È approvato).

Art. 5.

L'inclusione di opere nel programma di lavori previsto dall'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, ne implica l'assunzione a integrale carico dello Stato quando anche si tratti di opere che, ai sensi delle leggi in vigore, siano in parte a carico degli enti locali, qualora il Comitato dei ministri non decida l'assunzione di esse a carico soltanto parziale dello Stato, a' termini del secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1952, n. 10.

Nei Comuni classificati montani, a' sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, che siano inferiori a 10.000 abitanti, le opere incluse nel programma sono sempre assunte a totale carico dello Stato. Il relativo decreto è emesso dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, previo parere del Comitato tecnico-amministrativo, ed è sottoposto al controllo preventivo degli uffici speciali di ragioneria e degli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati alle opere pubbliche.

Sono abrogati i commi sesto e settimo dell'articolo 2, modificato, della legge 10 agosto 1950, n. 647.

I commi terzo e quarto dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, ed i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 2 della legge

stessa, modificati dall'articolo 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10, si applicano esclusivamente ai casi di opere di cui sia stata decisa l'assunzione a parziale carico dello Stato.

(È approvato).

Art. 6.

Quando il progetto di un'opera assunta a totale carico dello Stato, ai sensi del precedente articolo, sia stato redatto, previa autorizzazione dell'ufficio del Ministero dei lavori pubblici competente per territorio, dall'ente locale interessato, la relativa spesa, per un importo non superiore al 2 per cento del costo previsto dell'opera, viene parimenti assunta a carico dello Stato.

(È approvato).

Art. 7.

Per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e sue successive modificazioni, al fine di anticipare l'esecuzione dei lavori può procedersi all'appalto degli stessi ripartendo su più esercizi l'onere della relativa spesa.

L'impiego dei ribassi d'asta per il finanziamento di perizie suppletive, necessarie per il completamento delle opere cui si riferisce l'appalto, è disposto con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche, previo parere del Comitato tecnico amministrativo.

(È approvato).

Art. 8.

Nelle località economicamente depresse delle Regioni e Province della Repubblica diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che vengano a costituirsi sul territorio di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito.

Il riconoscimento di località economicamente depressa, ai fini del comma precedente, è fatto

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)135^a SEDUTA (25 luglio 1957)

con deliberazione del Comitato dei ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, il quale potrà estendere i benefici anche a Comuni con popolazione superiore che si trovino in zone di riforma agraria.

Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre cento operai.

(È approvato).

Art. 9.

Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli Comuni,

previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalla presente legge in nome e per conto degli stessi onde provvedere a tutte le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quanto altro necessario alla esecuzione dei lavori di cui alla presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 0,50 di venerdì 26 luglio 1957.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.